

500.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	25090	CRUCIANI ed altri: Nuova disciplina degli interventi straordinari per le zone depresses dell'Italia centro-settentrio- nale (2758)	25099
Disegni di legge (<i>Deferimento a Com- missione</i>)	25098	PRESIDENTE	25099, 25106
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		ANGELINI	25103, 25137, 25139
Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (<i>Approvato dal Senato</i>) (3183);		ANGELINO	25126, 25128, 25133, 25136
FRANCHI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, recante norme integrative per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico in- teresse nell'Italia settentrionale e centrale (123);		BALDINI	25136, 25137
DE' COCCI ed altri: Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell'Italia cen- trale e settentrionale (234);		BECCASTRINI	25124
IOZZELLI: Norma integrativa dell'arti- colo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depresse (447);		BONEA	25117, 25123, 25125, 25128, 25130 25131, 25132, 25135, 25141, 25142, 25143
FRANCHI: Estensione al territorio del comune di Gorizia dei benefici di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modifica- zioni, recante norme integrative per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse (2011);		BRUSASCA	25112, 25129
		BUSETTO, <i>Relatore di minoranza</i>	25106 25113, 25117
		COCCIA	25103
		CRUCIANI	25141
		FRANCHI	25114, 25117, 25133, 25135, 25136 25147
		GIACHINI	25134, 25135, 25136, 25144
		GIRARDIN	25106
		GOLINELLI	25130, 25131
		GUERRINI GIORGIO, <i>Relatore per la mag- gioranza</i>	25115, 25119, 25121, 25123, 25127 25130, 25134, 25137, 25139, 25140, 25141 25142
		LENTI	25126, 25128, 25134, 25136, 25139
		LIZZERO	25118, 25120, 25121
		LUSOLI	25140, 25141
		MELIS	25106, 25108
		MITTERDORFER	25148
		MUSSA IVALDI VERCELLI	25107
		PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i>	25115 25120, 25121, 25124, 25128, 25129, 25131 25135, 25137, 25139, 25140, 25141, 25142
		RADI	25147
		ROMUALDI	25138, 25139, 25140, 25141
		SCRICCILOLO	25149
		TAVERNA	25114

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

	PAG.
Proposte di legge:	
(Deferimento a Commissione)	25098, 25150 25151
(Ritiro)	25099
(Svolgimento)	25091
(Trasmissione dal Senato)	25151
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ZACCAGNINI ed altri: Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e per modificare e coordinare le norme vigenti in materia consolare (3315)	25091
PRESIDENTE	25091
ARMATO	25091
CANTALUPO	25095
FOLCHI	25096, 25098
LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	25098
PIGNI	25095
ROMUALDI	25096
SANDRI	25093
STORCHI, <i>Relatore</i>	25091, 25097
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	25153
PELEGRINO	25153
Petizioni (Annunzio)	25091
Per un movimento franoso nella città di Agrigento:	
PRESIDENTE	25090
DI LEO	25090
ROMUALDI	25090
Votazione segreta	25151
Ordine del giorno delle sedute di domani	25153

La seduta comincia alle 16.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Baldi, Bova, D'Amato, Greggi, Negri, Racchetti, Russo Vincenzo, Sabatini, Spadola, Urso e Verga.

(I congedi sono concessi).

Per un movimento franoso nella città di Agrigento.

DI LEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEO. È arrivata improvvisamente notizia di un esteso movimento franoso — non è ancora accertato se di origine sismica — che ha interessato gran parte della città di Agrigento, determinando motivi di gravissima preoccupazione, poiché la vastità del fenomeno ha costretto parecchie migliaia di abitanti ad abbandonare le proprie abitazioni. Per fortuna, risulta che non vi sono state vittime, ma i danni agli edifici sono molto gravi (vi sono, inoltre, edifici pericolanti). Pare che sul posto siano intervenuti il provveditore alle opere pubbliche e tecnici, al fine di svolgere accertamenti e determinare le cause del gravissimo fenomeno.

Poiché l'interruzione dei normali servizi telefonici non ci ha consentito di avere ulteriori e particolareggiate notizie, rivolgiamo invito al Governo perché voglia fornire urgentemente notizie sulla portata degli avvenimenti e comunicare alla Camera i provvedimenti di emergenza già adottati, nonché assicurarla che sarà fatto tutto quanto occorra per il consolidamento dell'abitato e per la ricostruzione degli edifici danneggiati. A tale riguardo è già in corso la presentazione di nostre interrogazioni.

Riservandomi di tornare sull'argomento, esprimo la fiducia che il Governo vorrà intervenire con provvedimenti idonei per ridare serenità alla popolazione agrigentina, nei confronti della quale, in questo momento, esprimiamo i sensi della nostra più viva solidarietà.

ROMUALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Secondo notizie recentissime sembra che la situazione tenda ad aggravarsi, in quanto il movimento franoso minaccia direttamente la città di Agrigento. Oltre alle vite umane in pericolo, vi è anche un immenso patrimonio artistico ed archeologico che merita di essere difeso tempestivamente. Per questi motivi sarebbe assolutamente necessario avere al più presto possibile una parola rassicurante da parte del Governo. Anche noi presenteremo immediatamente interrogazioni in tal senso.

PRESIDENTE. La Presidenza esprime fin da ora la più viva solidarietà alle popo-

lazioni colpite dal movimento franoso ed assicura che inviterà il Governo a dare alla Camera le più ampie informazioni con la maggior sollecitudine possibile.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, Segretario, legge:

il deputato Sammartino presenta la petizione del professore Olinto Sciarra da Roma con la quale si chiede un provvedimento per la profilassi antivenerea (111);

la signora Enrica Turrini vedova Grimaldi da Bologna chiede la modifica dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in materia di reversibilità delle pensioni (112);

i deputati Scotoni e Ballardini presentano la petizione di Adolfo Stefani ed altri cittadini di Mezzocorona, che chiedono disposizioni per l'assegnazione alle regioni a statuto speciale di una congrua aliquota dei fondi stanziati con il piano per la rinascita della agricoltura (113).

PRESIDENTE. Le petizioni testé annunziate saranno trasmesse alle Commissioni permanenti, secondo la rispettiva competenza.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

PIGNI, ALINI, NALDINI e LUZZATTO: « Trattamento economico e nomina nei ruoli organici degli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato » (3106);

MALFATTI FRANCESCO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, SPECIALE, D'ALEMA, GIACHINI, GOLINELLI, FRANCO RAFFAELE, ABENANTE, BERNETIC MARIA, AMASIO, ASSENNATO, CALVARESI, D'IPPOLITO, ROSSI PAOLO MARIO, FASOLI, PAGLIARANI, BASTIANELLI, MARRAS, PELLEGRINO e MONASTERIO: « Erogazione di una somma pari a tre mensilità straordinarie in conto futuri miglioramenti a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (3313).

La Camera accorda altresì l'urgenza per la proposta di legge n. 3106.

Discussione della proposta di legge Zaccagnini ed altri: Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e per modificare e coordinare le norme vigenti in materia consolare (3315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zaccagnini, Ferri Mauro, Ariosto e La Malfa: Proroga della delega del Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e per modificare e coordinare le norme vigenti in materia consolare.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore onorevole Storchi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

STORCHI, Relatore. Mi rimetto alla egregia relazione scritta dei presentatori della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Armato. Ne ha facoltà.

ARMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, limiterò il mio intervento soltanto ad alcune brevi considerazioni, tenuto conto del fatto che il ministro degli affari esteri nell'apposita riunione della Commissione ha già fornito ampie assicurazioni, tali da fugare apprensioni e perplessità che la notizia della decisione di chiedere una proroga della legge di delega per la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri aveva determinato.

Il ministro Fanfani ha sottolineato due aspetti della richiesta di proroga: il primo di carattere tecnico, l'altro di carattere sindacale. Non mi preoccuperò tanto di analizzare gli aspetti tecnici, che possono essere sintetizzati nell'esigenza di coordinare nel migliore dei modi l'insieme dei pareri espressi dalla apposita Commissione parlamentare consultiva con il progetto ministeriale di riforma, al fine di garantire l'aderenza dei decreti delegati ai principi e ai criteri stabiliti nella legge di delega. Le opinioni espresse da detta Commissione, egregiamente presieduta dall'onorevole Folchi — Commissione che ha prodotto, in circa 30 riunioni, 128 pareri — hanno infatti un significato notevolmente critico rispetto al progetto predisposto dagli uffici dei vari ministeri interessati.

La legge di delega ha come obiettivo il potenziamento del Ministero degli affari esteri, quale struttura ordinaria e permanente dell'azione di presenza dello Stato italiano in questo delicato e così peculiare settore, attraverso un grande passaggio: l'adeguamento dell'organizzazione, prigioniera di uno schema ormai anacronistico e per certi aspetti arcaico, con le esigenze nuove. Esigenze nuove che il relatore onorevole Folchi, in apertura della relazione che accompagnava il disegno di legge di delega, definiva in tal modo: « La diplomazia deve evolvere con la storia, se ad essa vuole partecipare in forma attiva... Oggi lo strumento della nostra politica estera non appare adeguato ai nostri tempi, perché poggia le sue fondamenta su un ordinamento forgiato nel corso del periodo intercorrente fra la prima e la seconda guerra mondiale... In un mondo nuovo, occorre una nuova diplomazia ».

Dovremmo ricavare la conclusione che il testo predisposto, e l'insieme dei pareri forniti dalla Commissione, esprimano questa esigenza nuova, questo impegno di adeguamento. Adeguamento in termini di novità rispetto ad una realtà dell'intera pubblica amministrazione da tutti giudicata superata, inefficiente, inadeguata, ai compiti di uno Stato moderno e democratico; esigenza di novità rispetto ai compiti di presenza e di intervento dell'azione diplomatica italiana nel momento in cui il sistema delle relazioni con le nuove entità sovranazionali — oggetto di interessi e di competenze diversi, disseminati nei vari ministeri — e il ruolo del nostro paese davano rilievo e priorità a problemi di natura sociale, commerciale e culturale, molto più di quanto accadesse in passato.

La scelta di unificare i ruoli corrispondeva e corrisponde all'esigenza di una utilizzazione globale di tutte le risorse umane disponibili. I rilievi espressi, sotto forma di pareri, dalla Commissione parlamentare consultiva esprimono certamente la volontà di indicare all'autorità politica anzitutto la esigenza di procedere ad una riorganizzazione degli uffici del Ministero degli affari esteri che non contraddica quanto meno l'attuale evoluzione del rapporto di pubblico impiego. Tuttavia le resistenze incontrate — per quanto presentate e difese come tutela di interessi e di diritti acquisiti — rivelano l'esistenza di cittadelle di prestigio e di funzioni che mal sopportano scelte di movimento e di trasformazione.

Bisogna riconoscere che in atto tutta l'organizzazione dei servizi e la congerie delle

carriere, dei ruoli, dei gruppi di personale, è estremamente confusa e intricata. Non è facile passare dal vecchio al nuovo senza rompere gruppi costituiti e legati da un sentimento di conservazione. Se si deve nutrire comprensione per questi interessi, bisogna evitare di subordinare il conseguimento di obiettivi di efficienza di carattere generale a particolarismi di gruppo e di categoria. Bisogna cioè evitare che una non corretta interpretazione della legge di delega e l'elusione dei suoi obiettivi di fondo conservino inalterata una struttura giuridica superata.

Il ministro ha assicurato che ascolterà, prima del varo del testo definitivo di riforma, sia i sindacati sia la Commissione parlamentare consultiva: sulla base di ciò, è nostra preoccupazione riaffermare qui alcuni aspetti del problema che riteniamo importanti.

Un primo punto riguarda il quadro di mobilità e di fungibilità di tutto l'apparato della pubblica amministrazione, in relazione alle indicazioni della commissione Medici. A tale riguardo non possiamo non ricordare che alcune conclusioni contenute nel progetto predisposto dal Ministero, a nostro avviso, contrastano non solo con le indicazioni di carattere generale contenute nella relazione di quella commissione, ma addirittura con le intenzioni, con gli impegni, con i progetti presentati. Mi riferisco in particolare al tentativo di dare ai gradi o qualifiche terminali dell'Amministrazione degli esteri quasi un carattere di peculiarità, di distacco rispetto agli analoghi gradi delle altre amministrazioni. L'impegno del Governo è quello di favorire la definizione di uno *status* giuridico che riguardi gli alti gradi della pubblica amministrazione, allo scopo di ottenerne una utilizzazione globale. Il tentativo in atto di stabilire un'organizzazione del tutto particolare per gli esteri contrasterebbe con questa scelta di carattere generale.

Il secondo punto riguarda il fatto che, pur rispettando alcune peculiarità del Ministero degli affari esteri, alcune qualifiche che possono essere definite tipiche devono sottostare all'ordinamento di carattere generale.

Un terzo punto riguarda l'incomprensibile resistenza opposta dalla stessa Commissione parlamentare consultiva ad una designazione diretta da parte delle organizzazioni sindacali (così come avviene in quasi tutti i rami della pubblica amministrazione) nel consiglio di amministrazione e in tutte le commissioni in cui il personale viene giudicato.

Come quarto punto riaffermiamo il principio che ognuno dovrebbe essere pagato per le funzioni che svolge. Il conferimento di mansioni diverse rispetto alla qualifica rivestita deve essere un fatto estremamente oggettivizzato e sottratto ad un potere discrezionale che non sia giustificato dall'eccezionalità del bisogno o delle esigenze.

Infine bisogna dare preminenza di trattamento e di carriera al personale che svolge il suo servizio all'estero, per tenere conto del disagio ambientale; dare un carattere maggiormente operativo all'assistenza malattia per questo stesso personale, che certamente non può essere inquadrato nel sistema assistenziale nazionale (nel caso specifico nell'« Enpas »); evitare squilibri e sperequazioni in materia di indennità per carichi di famiglia, garantendo per tutti la stessa decorrenza.

Queste sono le esigenze che ci preoccupiamo di ripetere in questa sede, nella certezza che la riforma degli esteri non contrasterà con l'evoluzione della pubblica amministrazione.

Primo: entro quest'anno è sperabile che per iniziativa del Governo, del ministro della riforma burocratica, si realizzi un quadro nuovo di riferimento di tutto l'apparato burocratico. Sarebbe veramente cosa grave se, in coincidenza con l'elaborazione di queste nuove scelte di carattere generale, l'organizzazione del Ministero degli affari esteri si ponesse in contraddizione con esse.

Secondo: i decreti delegati esprimano compiutamente i criteri ed i principi della legge di delega, interpretandone correttamente sia lo spirito sia la lettera.

Terzo: i pareri della Commissione parlamentare consultiva vengano tenuti nel dovuto conto. Noi confidiamo nell'autorità e nel prestigio del presidente di questa Commissione, onorevole Folchi: è chiaro, comunque, che il progetto predisposto deve essere riformato affinché, come ha assicurato il ministro degli affari esteri, si possa tener conto del lavoro compiuto dalla Commissione. Come è stato affermato nella Commissione stessa, la proroga deve conservare questo significato tecnico, di coordinamento, di accoglimento delle richieste sottolineate dalla Commissione, e comunque i decreti delegati dovranno essere emanati entro e non oltre il 15 dicembre di quest'anno.

Noi sappiamo che in ordine a questa riforma già si sono avute imputazioni di spesa. Noi crediamo che l'approvazione sollecita che la Camera darà alla richiesta di pro-

roga significherà fiducia nel Governo (ogniquale volta, infatti, si approva una legge-delega si compie un atto di fiducia); ma siamo certi che questo atto di fiducia sarà compensato dalla volontà politica del Governo di non deludere le attese degli interessati, affinché il Ministero degli esteri possa avere una riorganizzazione che non tanto elargisca miglioramenti disordinati a qualche migliaio di dipendenti, ma garantisca al paese, alla comunità nazionale uno strumento amministrativo più moderno, più snello, più adeguato alle esigenze dei nostri tempi. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sandri. Ne ha facoltà.

SANDRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pochissime parole, senza entrare nel merito delle questioni che hanno formato oggetto dei lavori della Commissione parlamentare consultiva costituita presso il Ministero degli esteri, e senza entrare nel merito dei decreti delegati.

Noi prendiamo la parola per riconfermare l'atteggiamento che abbiamo assunto in Commissione esteri e per motivare il nostro voto; esigenza, questa, tanto più necessaria dopo l'intervento dell'onorevole Armato, che ha affermato che votare una delega significa in sostanza votare fiducia al Governo.

In linea di principio noi riaffermiamo che la richiesta di proroga semestrale della delega non ci è apparsa, e tuttora non ci appare, molto comprensibile. Infatti, pare a noi che delega significhi delimitazione di materia e delimitazione temporale, nel cui ambito l'esecutivo possa, con rapidità e con efficienza, legiferare, sempre — naturalmente — sotto il controllo del Parlamento.

Dobbiamo rilevare che già nella Commissione parlamentare consultiva vi è stata una discussione serrata, perché è sembrato a molti commissari che i decreti presentati sconfinassero anche dalla materia delimitata dalla delega.

Ora noi ci troviamo dinanzi ad un altro sconfinamento di ordine temporale, ben più ampio.

In linea di principio, è troppo facile addebitare alla lentezza e alla macchinosità dei lavori parlamentari la necessità di sottrarre loro la elaborazione di determinati provvedimenti. Nel nostro caso si constata come la delega non abbia certo ovviato i pretesi difetti della macchina parlamentare. Dico pretesi perché (e questa richiesta di proroga lo dimostra) tali difetti della macchina parlamen-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

tare in verità costituiscono un pretesto e vengono strumentalizzati dall'esecutivo per coprire le sue responsabilità.

In linea di fatto, poi, ci sono state opposte due eccezioni. La prima — a cui si è riferito anche l'oratore che mi ha preceduto — consiste nella complessità della materia, che richiederebbe tempo ulteriore per essere deliberata. Ora, non v'è dubbio che alcune osservazioni sono esatte: la materia è estremamente complessa, la legge consolare risale ad un secolo fa, l'organizzazione del Ministero appare del tutto inadeguata, sia per le basi di reclutamento del personale, sia per l'articolazione delle strutture centrali e periferiche. A queste carenze, sovente — ma non sempre — ha supplito e supplisce la capacità del personale. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze moderne, è chiaro che si è accumulata sul Ministero degli affari esteri una somma enorme di problemi: problemi di indirizzo, problemi di qualificazione scientifica, economica e commerciale del personale, problemi — in una parola — di sviluppo della strumentazione ministeriale. Tutto questo è vero. Però non è meno vero che abbiamo avuto 12 mesi di tempo e dobbiamo rilevare che la Commissione parlamentare consultiva, costituita sulla base della legge di delega, negli ultimi due mesi soltanto ha tenuto 29-30 sedute; ha compiuto cioè, sotto la presidenza — e gliene diamo atto volentieri — alacre e stimolante dell'onorevole Folchi, un buon lavoro.

E qui sorge la seconda eccezione, che ha richiamato testé l'onorevole Armato: e cioè che la Commissione ha compiuto i suoi lavori esprimendo 102 pareri sui progetti di decreti presentati dagli uffici ministeriali; da qui la richiesta di proroga della delega. A noi non sembra che questa argomentazione sia molto sostenibile, perché allora ci sarebbe da chiedersi se la Commissione sia stata costituita nella speranza che essa accogliesse sempre tutti i progetti presentati dagli uffici ministeriali. Si doveva prevedere che la Commissione, se avesse lavorato bene, avrebbe rielaborato i testi. E così è avvenuto.

Quindi, in fondo, l'unico esempio di rapidità di cui il Governo ha dato prova nell'esercizio di questa delega è rappresentato dal fatto che la Commissione parlamentare consultiva ha concluso i suoi lavori nella notte del 12 del mese corrente, e la mattina del 13 la maggioranza aveva già presentato la proposta di legge di proroga della delega. Soltanto in questo la maggioranza e il Governo sono stati rapidissimi. Per il resto? Dopo 10 mesi la Commissione parlamentare consultiva

è stata mobilitata, ha lavorato bene, e il suo lavoro è stato assunto come pretesto per chiedere la proroga!

Da qui è venuta la richiesta che il gruppo comunista ha inteso presentare alla Commissione esteri, riunita in seduta straordinaria giovedì scorso; il nostro gruppo ha chiesto, cioè, quanto meno una riduzione della proroga ai mesi di novembre o di dicembre. Abbiamo proposto questi limiti per rimanere entro l'anno. E voi comprendete, onorevoli colleghi, quanta importanza pratica abbia il contenimento dell'esercizio della delega entro l'anno, cioè la conclusione dell'operazione entro il 31 dicembre. Grande importanza pratica ai fini delle pensioni, per l'acquisizione di diritti, per la riorganizzazione del Ministero, eccetera. Il ministro Fanfani ha ascoltato e ha accettato — possiamo dire — parzialmente queste nostre sollecitazioni. Infatti, pur mantenendo la richiesta che la proroga sia semestrale, il ministro Fanfani ha assunto due impegni. Il primo è quello di richiedere nei prossimi sei mesi la collaborazione della Commissione parlamentare consultiva, che quindi non si deve considerare sciolta, nonostante che i suoi lavori si siano conclusi nella notte del 12 corrente. Il secondo e ancor più significativo impegno è quello di accettare che l'approvazione della proroga venga collegata ad un ordine del giorno con il quale si impegni moralmente e politicamente (sono parole testuali dell'onorevole Fanfani) il Governo a contenere l'esercizio della delega entro il 15 dicembre dell'anno corrente.

In questa situazione noi ci siamo trovati in una alternativa. Presentare emendamenti al testo del provvedimento di proroga significherebbe prima di tutto far fallire la delega, la quale, come è noto, scade alla metà di agosto. Noi crediamo che ciò sarebbe un errore, perché si riporterebbe in altissimo mare quel complesso di problemi ai quali abbiamo fatto riferimento e la cui mancata soluzione significherebbe grave danno per il personale e per quelle esigenze di riorganizzazione del Ministero che tutti riconosciamo.

Infine, la Commissione consultiva « parlamentare-sindacale » ha lavorato con efficacia. Noi abbiamo criticato alcune soluzioni che essa ha proposto, mentre altre abbiamo apprezzato. Fra queste, senza entrare nel merito, ricorderò solo alcune: quella di stabilire un ruolo soprannumerario per il personale, quelle concernenti la carriera dei consoli di seconda categoria, materia nella quale è stata superata la concezione signorile che fin qui ha prevalso (e non soltanto in questo campo).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

Tenuto conto degli impegni che l'onorevole Fanfani ha assunto, e per non compromettere il lavoro della Commissione parlamentare consultiva, abbiamo concluso che è opportuno da parte nostra votare a favore della concessione della proroga, senza che ciò significhi, ovviamente, come ha sostenuto testé l'onorevole Armato, che il nostro voto comporti fiducia nel Governo. Esso non significa altro che senso di responsabilità nei confronti dei problemi del Ministero e del personale degli affari esteri, e apprezzamento dell'attività della Commissione parlamentare consultiva.

Dichiarando che voteremo a favore della proroga subordinatamente alla presentazione del già citato ordine del giorno, vorremmo raccomandare ulteriormente al rappresentante del Governo qui presente che si faccia il possibile per contenere l'esercizio della delega entro il 15 dicembre. In fondo, pare a noi che ciò significherebbe rispettare un impegno assunto solennemente dal ministro in Commissione esteri, dando così una prima garanzia del fatto che il Ministero sarà riorganizzato secondo quei criteri di modernità, di efficienza, di democraticità che noi auspichiamo siano posti al servizio di una diversa politica estera. Ma poiché oggi è in discussione non la politica estera, bensì il suo strumento, noi chiediamo che, rispettando quell'impegno, il Governo favorisca la riorganizzazione in senso moderno, efficiente e democratico delle strutture ministeriali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pigni. Ne ha facoltà.

IGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando la proposta di delega fu portata in discussione il gruppo del P.S.I.U.P. non espresse parere contrario, ritenendo che essa potesse essere strumento necessario per la sistemazione di una così delicata materia, e ciò in deroga alla nostra posizione piuttosto severa nei confronti dell'uso della delega di legislazione.

La previsione, nell'articolo 1 del provvedimento di delega, della costituzione di una Commissione parlamentare consultiva garantiva che si sarebbe operato con una certa celerità e proficiuità. Naturalmente sottolineammo allora che il disegno di legge, come era facile constatare, riguardava problemi delicatissimi, non soltanto di natura amministrativa, ma anche di natura politica, perché concerneva una valutazione della mentalità e degli orientamenti con cui viene disimpegnato questo importantissimo servizio dello Stato.

Per queste valutazioni ci astenemmo allora dal voto, sia al Senato sia alla Camera, sottolineando però la necessità di giungere rapidamente ad una riorganizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri. Credo che tutti dobbiamo rilevare, a parecchi mesi di distanza, l'opportunità di procedere speditamente in questo compito, aumentando soprattutto gli scarsi stanziamenti destinati al riordinamento del Ministero degli affari esteri. Se spendessimo qualche miliardo in meno per la difesa, potremmo ricavarne un'utile disponibilità da destinare alla formazione di una diplomazia seria, capace di intervenire proficuamente sul piano internazionale. Si tratterebbe, evidentemente, di soldi bene spesi.

Oggi siamo di fronte ad una richiesta di proroga della delega al Governo. Non vogliamo qui sottolineare i motivi per i quali si è giunti a questa richiesta, né indagare sul lavoro svolto dalla Commissione parlamentare consultiva e sulle responsabilità del Governo. Sta di fatto, comunque, che tale richiesta, almeno dal punto di vista essenzialmente tecnico, ci trova consenzienti, in quanto consideriamo che, giunti a questo punto, bisogna garantire la possibilità di condurre a termine i lavori nel modo più celere e più proficuo. Le assicurazioni date in proposito dal ministro ci sembrano abbastanza soddisfacenti.

Restano però valide tutte le nostre critiche di fondo all'orientamento della politica estera del Governo e alla mentalità con cui molti funzionari del Ministero degli affari esteri svolgono la propria attività. Il nostro gruppo, comunque, voterà a favore della richiesta di proroga; e, se verrà presentato, come è stato annunciato, un ordine del giorno per fissare alla fine di dicembre il termine dei lavori e l'emanazione delle norme per il riordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, sarà lieto di dare ad esso la propria adesione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cantalupo. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero confermare le ragioni che ci indussero alcuni mesi fa ad approvare la delega al Governo, in quanto non abbiamo alcun motivo per modificare il nostro atteggiamento.

Non entrerò nel merito del provvedimento di delega, perché se ne è già parlato ampiamente, soprattutto in sede di Commissione parlamentare consultiva, nella quale ho l'onore di rappresentare il gruppo liberale; e tanto meno entrerò nel merito della politica estera

italiana, che in questo caso non è assolutamente invocabile come argomento del dibattito, a mio sommosso parere. Dirò soltanto che le ragioni stesse che ci indussero ad approvare la delega ci portano a dare il nostro voto favorevole alla richiesta di proroga, la quale è anche una conseguenza della complessità e della delicatezza dei problemi da risolvere, soprattutto nei confronti di numerosi funzionari, i quali, ove l'apposita normativa non fosse emanata in tempo, subirebbero seri danni entro la fine dell'anno, alla conclusione della loro carriera.

Noi riteniamo però che i sei mesi prospettati per la proroga vadano un po' al di là del tempo indispensabile per varare l'attesa riforma. Prendiamo comunque atto degli impegni assunti dal ministro degli affari esteri e riportati nell'ordine del giorno di cui è stata annunciata la presentazione. L'approvazione di tale documento per noi è parte integrante dello stesso voto favorevole che diamo alla richiesta di proroga, nella sicurezza che i provvedimenti delegati vengano emanati entro la fine dell'anno in corso ed entrino in vigore con l'inizio del 1967.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Romualdi. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del M.S.I. voterà a favore della richiesta di proroga, così come alcuni mesi fa approvò sul piano tecnico la delega al Governo, per permettergli di studiare più serenamente e senza l'assillo di una discussione parlamentare immediata la soluzione di un problema — il riordinamento del Ministero degli affari esteri — che indubbiamente, come hanno rilevato i colleghi che mi hanno preceduto, è assai delicato e complesso.

A nostro avviso, il termine dei sei mesi dovrebbe essere ridotto a cinque, anche per aderire allo spirito dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Folchi e per venire incontro ad infinite esigenze di carattere pratico di funzionari egregi, che hanno necessità di vedere ordinata la loro carriera in tempo per non perdere determinati vantaggi o per non vedere lesi determinati diritti. Comunque, sarei del tutto soddisfatto che il Governo, anche nel termine dei sei mesi preventivati, fosse in grado di emanare le norme per il riordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. È vero che la Commissione parlamentare consultiva ha perso troppo tempo, ma è altrettanto vero che il problema è molto complesso e presenta innumerevoli difficoltà: per

cui non vorremmo che il Governo andasse addirittura oltre il limite dei sei mesi. Non vorremmo essere domani chiamati ad approvare una nuova proroga della delega perché non si è riusciti a sistemare determinate situazioni di carriera. Noi desideriamo che siano in pieno tutelati i diritti dei funzionari, soprattutto di coloro che hanno egregiamente servito il paese in un compito così delicato; desideriamo nel contempo che non sia tutto sacrificato alla preoccupazione di accontentare le carriere dei singoli e che questa delega sia utile soprattutto a fare del Ministero degli affari esteri uno strumento veramente efficace e moderno in grado di servire l'Italia, la nostra patria, così come ha il dovere di fare, con tutta la efficienza che è oggi richiesta, assai più che in altri momenti, per le nuove esigenze di ordine tecnico e storico che si impongono in un lavoro così delicato ed importante.

Con questo spirito, nella speranza che il Governo sappia veramente fare buon uso della delega che in questo momento per ragioni tecniche accordiamo, voteremo a favore della richiesta di proroga.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato, che reca la firma dell'onorevole Folchi:

« La Camera,

esaminata la proposta di legge concernente la proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e per modificare e coordinare le norme vigenti in materia consolare,

invita il Governo

a compiere ogni sforzo affinché entro il 15 dicembre possano essere adottati i decreti delegati ».

L'onorevole Folchi ha facoltà di svolgerlo.

FOLCHI. Desidero innanzitutto ringraziare gli oratori intervenuti nella discussione, e in particolare gli onorevoli Armato e Sandri, per le parole gentili che hanno voluto rivolgere al presidente della Commissione parlamentare consultiva prevista dalla legge di delega. A mia volta colgo questa occasione per ringraziare tutti i colleghi dei due rami del Parlamento, nonché i sindacalisti che integrano quella Commissione, per la collaborazione esemplare che hanno saputo dare ad un lavoro condotto non so con quanta compe-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

tenza, ma certo con grande passione e con grande tenacia, in un arco di tempo che è stato inferiore ai tre mesi, durante i quali la Commissione ha prodotto oltre cento pareri, sottoposti poi all'esame dell'Amministrazione e del Governo.

Come gli onorevoli colleghi sanno, compito della Commissione era quello di stabilire che non fossero stati superati, da un punto di vista costituzionale, i limiti della legge di delega; ma suo compito ulteriore, non meno importante, era quello di accertarsi che fosse stato attuato nello spirito e nella lettera il contenuto della stessa legge di delega, contenuto che evidentemente tendeva ad un miglioramento dell'efficienza dei servizi dell'Amministrazione degli affari esteri e a soddisfare le legittime attese e speranze del personale del Ministero stesso.

Il lavoro condotto mi permette anche di poter affermare in prima persona che quanto qui da più parti è stato sostenuto circa la possibilità per il Governo di non utilizzare interamente il periodo di proroga, che evidentemente soltanto a scopo cautelativo e prudenziale è stato indicato in sei mesi, mi trova consenziente e giustifica la presentazione del mio ordine del giorno. Ritengo perciò di poter dire — ripeto, in prima persona — che per il lavoro compiuto dalla Commissione, per i pareri offerti al Governo (pareri obbligatori, ma non vincolanti), certamente il Governo ha materia di approfondimento e di ripensamento. Io voglio sperare, come l'onorevole ministro stesso ha dichiarato, che in questa sua ulteriore attività vorrà ancora utilizzare la collaborazione della Commissione da me presieduta: ma credo altresì che, proprio per il lavoro già compiuto, sia lecito pensare che un periodo di quattro mesi, e cioè con scadenza al 15 dicembre, possa essere sufficiente per l'emanazione dei provvedimenti delegati.

Mi auguro, ripeto, che la Commissione possa continuare nella sua collaborazione, e prego il Governo di accettare il mio ordine del giorno, che lo invita a fare ogni sforzo perché il limite del 15 dicembre non sia superato (e cioè, evidentemente, tende anche ad evitare certe implicazioni relative a stanziamenti di bilancio sulle quali non mi saprei pronunciare, per la scarsa mia competenza in materia, ma che tuttavia possono costituire motivo di qualche preoccupazione). Nello stesso tempo confermo che la volontà di collaborazione della Commissione da me presieduta è sempre a disposizione del ministro, perché l'Italia possa avere per la sua

politica estera uno strumento degno del nostro tempo e del suo destino.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Storchi.

STORCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione ha manifestato già il largo consenso della Camera su questa proposta di legge di proroga, presentata per permettere al Governo di emanare i decreti delegati, di cui alla legge di delega già approvata lo scorso anno, entro un termine ulteriore di sei mesi.

Al relatore non resta che rilevare questo consenso e motivarlo, così come è stato fatto nella relazione dei presentatori, con ragioni tecniche, non certo con ragioni politiche, data la particolare situazione di tempo in cui il dibattito è venuto a collocarsi.

Certo, non possiamo negare la delicatezza e l'importanza del compito che era stato affidato attraverso la legge di delega al Governo, perché si è trattato, come hanno rilevato molti dei colleghi intervenuti, di una revisione che ha investito tutta l'Amministrazione degli affari esteri e non soltanto aspetti particolari di essa, dato l'intento ed il proposito di adeguare il Ministero alle esigenze moderne dei rapporti internazionali: compito non indifferente, al quale il Ministero ha concorso da parte sua attraverso l'attento studio dei vari problemi e la presentazione delle proposte da sottoporre, in base all'articolo 1 della legge di delega, alla Commissione parlamentare consultiva.

Al riguardo mi associo anch'io al riconoscimento per l'opera svolta dalla Commissione presieduta dall'onorevole Folchi: nello spazio di una trentina di sedute essa ha potuto dare una quantità di suggerimenti, di cui il Governo terrà indubbiamente conto nella formulazione dei testi definitivi dei decreti delegati. Ma è anche per questo motivo che dobbiamo pur rilevare come la ristrettezza del tempo ancora a disposizione non avrebbe reso più possibile un esame approfondito del lavoro svolto dalla Commissione. Mancava inoltre la possibilità, per la stessa ragione, di giungere al concerto con le altre amministrazioni interessate, quali il Ministero del tesoro, il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero del lavoro, il Ministero della pubblica istruzione. Tutto questo certo non poteva esaurirsi entro i 10 o 12 giorni disponibili del mese di agosto. E sono queste, infatti, le ragioni che hanno reso necessaria la proposta di proroga per sei mesi della delega legislativa al Governo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

D'altra parte, è evidente che in questa sede non dobbiamo discutere della politica estera del Governo né degli orientamenti emersi in sede di preparazione dei provvedimenti delegati, quali sono stati esaminati dalla Commissione parlamentare consultiva.

Per questo, quale relatore della Commissione, non mi resta che pregare la Camera di voler approvare la proposta di legge in esame ed associarmi pienamente all'augurio che è stato fatto per anticipare il termine da essa previsto. La data del 15 dicembre fissata nell'ordine del giorno Folchi ha una sua ragione particolare, perché potrebbe permettere di far entrare in vigore determinati provvedimenti per il 1° gennaio e quindi di non far perdere un anno ulteriore a quanti sono in attesa dei provvedimenti stessi. Per questo mi dichiaro d'accordo con l'ordine del giorno, nel vivo auspicio, che credo tutti concordemente formuliamo, che attraverso lo strumento della delega sia possibile realizzare le finalità e gli scopi per i quali essa fu concessa un anno fa, entro il termine del 15 dicembre 1966.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere alla replica del relatore onorevole Storch, alla quale mi associo completamente. Desidero per altro ringraziare tutti gli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione per le osservazioni che sono state fatte, per i suggerimenti che sono stati avanzati e per le raccomandazioni che sono state soprattutto rivolte al Governo. All'onorevole Armato — il quale ha fatto una dichiarazione, per ragioni di ufficio, più sindacale che politica e ha accennato all'esigenza che non siano deluse le attese degli interessati — posso dire che queste attese non saranno deluse.

Non intendo soffermarmi sui problemi della legge di delega: essa è da tutti conosciuta, le norme delegate sono state elaborate dall'Amministrazione, la Commissione parlamentare consultiva le ha esaminate, articolo per articolo, ha fatto le sue osservazioni e ha dato i suoi suggerimenti. Di tale lavoro il Governo dovrà tenere conto. In questo fatto, in sostanza, è il motivo fondamentale della richiesta di una proroga di sei mesi da parte di un gruppo di deputati della maggioranza.

Devo infine associarmi al ringraziamento che da tutti i settori della Camera è stato

rivolto all'onorevole Folchi, presidente della Commissione parlamentare consultiva, per il lavoro che questa ha svolto.

Concludo dichiarando di accettare l'ordine giorno Folchi e pregando la Camera di voler approvare la proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Folchi, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

FOLCHI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico della proposta di legge. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato di sei mesi ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. La proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

« Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate » (3295) (*Con parere della V Commissione*);

« Abolizione della maggiorazione sul trattamento assistenziale prevista dalla legge 30 novembre 1950, n. 997, ed incremento del capitolo di spesa per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza » (3344) (*Con parere della V Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro » (*Approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dalla V Commissione del Senato*) (2301-B);

alla X Commissione (Trasporti):

« Norme per l'attuazione del piano regolatore generale di ampliamento del porto di Genova-Voltri e modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sul Consorzio autonomo del porto di Genova approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni » (3322) *(Con parere della IX Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Le seguenti proposte di legge sono deferite in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

LUZZATTO ed altri: « Norme per l'elezione suppletiva del deputato e del senatore della Valle d'Aosta » (*Urgenza*) (3320);

alla VII Commissione (Difesa):

ROSATI e DE MEO: « Mantenimento in servizio, fino al compimento del limite di età nel grado conseguito, degli ufficiali di complemento dei servizi di commissariato, amministrativo ed automobilistico » (2719) *(Con parere della V Commissione);*

CERUTI CARLO e DAL CANTON MARIA PIA: « Estensione delle disposizioni delle leggi 16 novembre 1962, n. 1622 e 2 marzo 1963, n. 38 a tutti i capitani di complemento aventi 10 anni di servizio » (3127) *(Con parere della V Commissione);*

DURAND DE LA PENNE: « Estensione ai sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi dell'esercito della legge 29 novembre 1961, n. 1293 » (3206);

alla X Commissione (Trasporti):

CANESTRARI ed altri: « Progressione di carriera a ruolo aperto degli ufficiali e degli agenti in servizio presso gli uffici locali e le agenzie postali e telegrafiche » (2699) *(Con parere della I e della V Commissione).*

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il presentatore ha ritirato la seguente proposta di legge, che sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno:

ALBA: « Modifica dell'aggio sulla vendita delle carte valori postali » (3290).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (3183); e delle concorrenti proposte di legge Franchi ed altri (123); de' Cocci ed altri (234); Iozzelli (447); Franchi (2011); Cruciani ed altri (2758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale; e delle concorrenti proposte di legge Franchi ed altri; de' Cocci ed altri; Iozzelli; Franchi; Cruciani ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 16 luglio scorso hanno replicato i relatori e il ministro.

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

considerato lo stato di grave e progressiva degradazione economico-sociale e di dissesto idrogeologico delle zone montane, resi particolarmente evidenti dall'esodo caotico delle migliori forze-lavoro e dalle frequenti calamità naturali;

ritenuto urgente utilizzare, nell'ambito di una democratica programmazione economica nazionale, tutte le risorse della montagna;

invita il Governo

1) a rendere obbligatoria la costituzione in ogni zona montana delle comunità e dei consigli di valle, dotati di poteri per una programmazione economica di base;

2) a predisporre interventi organici per la difesa del suolo e per la sicurezza delle popolazioni;

3) ad effettuare adeguati finanziamenti per creare nelle zone montane più civili condizioni di vita e per costituirvi efficienti aziende diretto-coltivatrici, promuovendo e sostenendo libere e democratiche forme associative e cooperative per la razionale utilizzazione della proprietà terriera frammentata e polverizzata, ed evitando di perseguire un indirizzo prevalentemente silvo-pastorale, in modo da avviare a superamento il divario esistente con il resto del paese;

4) a favorire l'industrializzazione, mediante la lavorazione e trasformazione *in loco* dei prodotti della montagna e la utilizzazione dell'industria di Stato e di quella nazionalizzata, concorrendo anche in tal modo al superamento degli attuali squilibri sociali e territoriali;

5) a promuovere l'elaborazione e l'attuazione di piani comprensoriali di sviluppo dell'economia turistica, da finanziare con congrui contributi statali agli enti locali, provvedendo ad una razionale valorizzazione delle bellezze e del paesaggio montano, al miglioramento della recettività familiare e alberghiera, alla costruzione di apparecchiature sportive e ricreative;

6) ad intervenire con estrema urgenza perché l'« Enel » cessi di opporsi all'applicazione delle leggi sui sovracani elettrici, assicurando i comuni montani dalla minaccia di dover rimborsare le somme incassate sino ad oggi e di veder comunque sospeso il pagamento dei sovracani di cui alla legge n. 959 del 1953;

7) a provvedere perché venga effettuata la revisione delle concessioni delle acque per una loro migliore utilizzazione, soprattutto nel settore irriguo, e siano illuminate le zone buie;

8) ad attuare le necessarie riforme di struttura per uno sviluppo organico delle zone montane, seguendo nel contempo una politica economica e finanziaria tale da rendere possibile la soluzione dei problemi di cui sopra ».

LUSOLI, ANGELINI, BASTIANELLI, BUSETTO, GOLINELLI, LENTI, MASCHIELLA, BECCASTRINI, GIACHINI, COCCIA, LIZZERO, ALBONI.

« La Camera,

ritenuto che il superamento degli squilibri territoriali nelle zone depresse debba considerarsi uno degli obiettivi primari della programmazione democratica;

affermato come criterio direttivo per la applicazione della legge che il Comitato dei ministri ed il Comitato interministeriale della programmazione affidino l'attuazione dei loro fini ai naturali organi democratici della programmazione (enti locali) realizzando così il momento democratico delle decisioni pubbliche, su base territoriale, tramite le regioni, le province e i comuni

impegna il Governo

1) ad assegnare la funzione della delimitazione delle aree di depressione al Comitato dei ministri e al Comitato interministeriale della programmazione di concerto con le regioni a statuto speciale, le province ed i comitati regionali della programmazione sulla base delle loro proposte, e a realizzare l'organico concentramento degli interventi ed

il pieno coordinamento delle opere in conformità dei piani approntati dalle regioni, dalle province e dai comitati regionali della programmazione;

2) a perseguire una sintesi su scala territoriale di ogni politica di intervento, superando le disposizioni, sovrapposizioni e interferenze, che l'esperienza ha insegnato essere vanificatrici della politica degli enti locali, e menomatrici dell'efficienza e della portata della legge stessa;

3) a individuare nel comprensorio economico urbanistico, articolazione del piano regionale, già delineato nel nostro sistema legislativo, un punto d'incontro e di saldatura di ogni intervento che deve concorrere alla realizzazione del piano di sviluppo che su base intercomunale e consorziale gli enti locali abbiano approntato e, in conformità a questo principio direttivo, ad assegnare i finanziamenti stabiliti dalla legge per la realizzazione delle opere infrastrutturali di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire le localizzazioni e l'espansione delle attività produttive nelle aree depresse, o volti a procedere al completamento delle opere già iniziate, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni; a predisporre in conseguenza i piani esecutivi annuali approvati d'intesa con le regioni a statuto speciale, i comuni, le province ed i comitati regionali della programmazione;

4) a delegare l'attuazione dei piani esecutivi approvati alle amministrazioni regionali, alle province, ai comuni e agli enti di sviluppo agricolo per l'espletamento della sistemazione dei bacini montani della bonifica, dell'irrigazione, della trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi della riforma fondiaria, della viabilità ordinaria, non statale, degli acquedotti e delle fognature della viabilità diretta ad assicurare il collegamento tra reti autostradali, ferroviarie, idrovie e le località suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico, previsti da piani del comprensorio economico urbanistico ».

COCCIA, LIZZERO, LUSOLI, TOGNONI, ANGELINI, BECCASTRINI, BUSETTO, BALDINI, MASCHIELLA, ALBONI, BASTIANELLI, GIACHINI, GOLINELLI, LENTI.

« La Camera,

esaminando il disegno di legge n. 3183, constatato che, ripetutamente, nuovi insediamenti industriali in aree depresse non han-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

no prodotto effetti positivi sull'insieme della economia e sui livelli di occupazione nelle zone e nei comprensori in cui tali insediamenti si sono realizzati ed anzi hanno provocato nuovi squilibri sociali e territoriali e nuove lacerazioni economiche; e ciò quando gli stessi insediamenti hanno presentato caratteristiche in disarmonia con il contesto economico produttivo territoriale,

impegna il Governo

a) a concedere i benefici di cui all'articolo 5 in base a criteri preferenziali a favore di quelle imprese la cui attività risulti omogenea alla economia del territorio di insediamento;

b) a favorire l'insediamento delle aziende a partecipazione statale per un loro intervento diretto e di promozione delle piccole e medie imprese;

c) ad istituire uffici studi e di ricerca scientifica per singoli settori produttivi, uffici gratuiti di ricerche e di consulenza di mercato, e centri periferici per l'assistenza per il commercio con l'estero in funzione dello sviluppo della piccola e media industria e l'artigianato ».

GOLINELLI, ALBONI, ANGELINI, BASTIANELLI, BECCASTRINI, Busetto, GIACHINI, LENTI, LIZZERO, LUSOLI, MASCHIELLA.

« La Camera,

constatato che l'articolo 15 del disegno di legge n. 3183 destina, per il completamento delle opere pubbliche nei territori montani, lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1966;

ritenuta l'opportunità di procedere, anche nei territori non montani, al completamento delle opere pubbliche già iniziate in base alla precedente legislazione,

impegna il Governo

affinché nella predisposizione dei piani quinquennali di cui all'articolo 1 del disegno di legge stesso, siano fissate adeguate direttive per il completamento delle opere pubbliche già iniziate in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive integrazioni, stabilendo le necessarie priorità nei confronti delle zone che non avranno beneficiato dello stanziamento di cui al precitato articolo 15 ».

GIRARDIN, STORCHI, DE MARZI FERNANDO, GUARIENTO, MIOTTI CARLI AMALIA, DEGAN.

« La Camera,

nell'esaminare il disegno di legge per gli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

constatato che la regione veneta rappresenta un'area caratterizzata:

1) da uno sviluppo, limitato ad alcune determinate zone, indotto per lo più da quello delle aree del triangolo industriale e non ancora dotato di un autonomo meccanismo autopulsivo soprattutto a causa della carenza di capitali;

2) da vaste aree di depressione che comprendono le intere provincie di Rovigo e Belluno nonché le zone meridionali delle provincie di Verona, Vicenza, Padova e Venezia e quelle orientali delle provincie di Venezia e Treviso, dalle quali si alimenta, tuttora, una vasta corrente migratoria verso l'interno e verso l'estero, che mai si rallentò nemmeno nei momenti di maggiore sviluppo del paese;

considerata la necessità di una organica politica di sviluppo del Veneto così come è stata ipotizzata, a seguito di approfonditi studi dell'I.R.S.E.V. (Istituto regionale per lo sviluppo economico del Veneto) costituito dalle locali amministrazioni provinciali, che:

1) assicuri la realizzazione di alcune strutture fondamentali di collegamento autostradale, stradale, idroviario con il retroterra padano, e migliori i rapporti con il mondo del M.E.C. mediante la realizzazione di valichi nuovi, l'ammodernamento degli esistenti, la ristrutturazione del porto di Venezia;

2) incentivi la diffusione della industrializzazione a tutta l'area regionale allargando il benefico fenomeno per ora limitato alle zone interessate dall'asse principale del traffico di penetrazione da Venezia alla Lombardia e ad alcuni nuclei pedemontani;

3) valorizzi a scopi turistici ancora sconosciute potenzialità migliorando inoltre in qualità e quantità le attuali attrezzature e servizi;

valutata positivamente la proposta inserita nello studio dell'I.R.S.E.V. della costituzione di un « Ente finanziario e di assistenza tecnica » che garantisca la più organica, efficiente ed oculata utilizzazione delle disponibilità per conseguire i prefissati traguardi dello sviluppo regionale: in particolare la creazione di 170.000 posti di lavoro nel settore industriale e un incremento medio del reddito annuo pari al 5,5 per cento, superiore a quello medio nazionale previsto dal programma eco-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

nomico quinquennale, obiettivo inderogabile per realizzare il superamento dello squilibrio tra l'Italia nord-orientale e quella nord-occidentale,

impegna il Governo

a favorire, nel quadro degli strumenti da predisporre per l'attuazione del programma economico nazionale, la costituzione di una società finanziaria per promuovere e sviluppare, nell'ambito del Veneto, iniziative economiche nei vari settori produttivi, e ciò d'intesa con il comitato regionale della programmazione economica ».

GIRARDIN, DEGAN, CENGARLE, STORCHI, DE MARZI FERNANDO, DELL'ARMEL-LINA, MIOTTI CARLI AMALIA, CANESTRARI, BETTIOL, ROMANATO, PREARO, BISAGLIA, BREGANZE, GUARIENTO, FORNALE, FERRARI AGGRADI, GAGLIARDI, FABBRI FRANCESCO, DAL CANTON MARIA PIA, CAVALLARI NERINO, SARTOR, FRANCESCHINI, FUSARO, COLLESELLI, CORONA GIACOMO.

« La Camera,

considerato che lo sviluppo economico del Veneto nei recenti anni si è particolarmente determinato lungo la grande direttrice Venezia-Padova-Vicenza-Verona-Brescia-Milano provocando a nord ed a sud di questa fascia zone di depressione economica, caratterizzate da diminuzione della popolazione, da redditi individuali generalmente inferiori alla media nazionale, da una attività agricola con i gravi problemi di ristrutturazione poderale e di riconversione colturale, cioè da tutte le caratteristiche richieste dalla legge n. 3183 per le provvidenze previste dalla Cassa del centro-nord,

invita il Governo

ad interessare gli organi competenti per istituire alla elaborazione dei piani quinquennali di intervento, affinché tengano in considerazione particolare i comprensori economici dei territori sopra citati ».

MORO DINO.

« La Camera,

constatato che il disegno di legge riguardante gli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia centro-settentrionale è intimamente collegato ai principi ed agli obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale indicati dal programma economico nazionale;

preso atto della sostanziale conformità tra i criteri adottati dall'articolo 1 della legge, riguardanti i principi sulla base dei quali dovranno essere determinate le aree depresse del centro-nord e quelli assunti dal programma economico nazionale;

impegna il Governo

affinché nella delimitazione dei territori depressi ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge abbiano priorità i territori già indicati dal programma economico nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri ed attualmente all'esame del Parlamento;

ritenuto, infine, che sia necessario evitare i rischi di una dispersione degli interventi, tale da renderli meno efficaci rispetto ai risultati che si desidera conseguire,

auspica

che gli interventi previsti dal disegno di legge a favore dei territori non montani siano realizzati nelle località suscettibili di sviluppo industriale, agricolo e turistico, per garantire la concentrazione degli interventi stessi, presupposto indispensabile per rendere più incisiva ed efficace l'azione pubblica nelle zone interessate ».

FORTUNA, MICHELI, DELLA BRIOTTA, ANDERLINI, MELIS, ZUCALLI.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Lusoli, fatta eccezione per la premessa, che risponde ovviamente a posizioni e a pregiudizi politici. Preciso inoltre, che, essendo tutti i problemi indicati di competenza di altri ministri, mi preoccuperò di far conoscere la mia opinione ai colleghi di Governo direttamente interessati.

Non accetto l'ordine del giorno Coccia, in quanto modifica in molti punti l'impostazione che abbiamo dato alla legge.

L'ordine del giorno Golinelli reca una premessa di netto contenuto politico, critica nei confronti dell'azione svolta: ovviamente non possiamo condividerla. Inoltre, i punti a) e b) toccano questioni di competenza di altri ministeri (quello delle partecipazioni statali e quello della ricerca scientifica) e quindi non sono pertinenti alla legge che stiamo per approvare. Per queste ragioni non posso accettarlo.

Accetto il primo ordine del giorno Girardin, in quanto ritengo giusto stabilire, dal momento che il disegno di legge prevede gli

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

stanziamenti dell'esercizio 1965-66 destinati al completamento delle opere nelle zone montane, che gli stanziamenti per gli esercizi successivi siano fatti in modo che si ristabilisca l'equilibrio tra gli stanziamenti destinati ai territori montani e non montani per tale settore di intervento.

Accetto come raccomandazione il successivo ordine del giorno Girardin.

Non posso accettare l'ordine del giorno Moro Dino, perché entra nel merito di quelli che saranno i compiti affidati ai piani di coordinamento in materia di delimitazione delle zone.

Accetto l'ordine del giorno Fortuna, con l'avvertimento che l'espressione: « impegna il Governo affinché nella delimitazione dei territori depressi ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge abbiano priorità i territori già indicati dal programma economico nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri ed attualmente all'esame del Parlamento », deve intendersi come impegno del Governo, nel momento in cui procederà agli accertamenti della depressione applicando i criteri previsti dall'articolo 1 della legge, a considerare in primo luogo i territori indicati nel programma stesso.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Angelini, insiste per l'ordine del giorno Lusoli, di cui ella è cofirmatario?

ANGELINI. Non insistiamo. Prendiamo atto dell'impegno del ministro e raccomandiamo soprattutto che vi sia un adeguato interessamento attraverso il Ministero dell'industria circa i sovraccanoni elettrici, che, come l'onorevole ministro sa benissimo, rivestono particolare importanza.

PRESIDENTE. Onorevole Coccia?

COCCIA. Non insistiamo per la votazione. Il nostro ordine del giorno è volto a riassumere tutto il senso dell'azione condotta dal nostro gruppo sia al Senato, sia nella Commissione speciale della Camera, nella relazione di minoranza e nel dibattito in Assemblea (e le stesse idee, del resto, erano state da noi ampiamente esposte all'opinione pubblica), allo scopo di modificare questa legge. Teniamo infatti — pur partendo dalle obiezioni di fondo che abbiamo avanzato e che hanno trovato larga eco, del resto, anche nelle forze di maggioranza — che venga riaffermato solennemente che la programmazione democratica

considera come obiettivo primario il superamento degli squilibri territoriali. Di qui l'esigenza da noi avanzata che questa legge, che giudichiamo inadeguata e marginale rispetto ai fini che si propone, risponda quanto meno ai criteri e ai principi di una programmazione democratica.

Proprio per rispondere a questa necessità giudichiamo indispensabile che i criteri informativi della legge siano ancorati a quella che è stata definita una logica di piano democraticamente intesa, sia per quanto attiene alla delimitazione e caratterizzazione delle zone di depressione, sia per quanto riguarda la individuazione degli organi e dei relativi poteri in ordine all'applicazione della legge stessa.

Qui si tratta, al di là della polemica artificiosa sulla impossibilità tecnico-giuridica del riferimento istituzionale al piano, di vedere indicati come prefigurazione — quanto meno come anticipazione — i naturali organi decisionali di una programmazione che ritroviamo già nella bozza di piano presentata: il che impone appunto la necessità di stabilire un logico nesso tra questa legge — che all'atto della sua applicazione dovrebbe già muoversi nell'area della politica di piano e ad essa armonizzata — e il piano stesso.

Questa insopprimibile esigenza è stata più volte messa in evidenza nella relazione e nella replica dello stesso relatore per la maggioranza, il quale, rilevando lo stretto collegamento tra il provvedimento e le finalità del piano, ha rilevato l'opportunità di sottolineare questa correlazione con un ordine del giorno.

Noi abbiamo voluto contribuire a ciò con la presentazione di questo ordine del giorno, per la votazione del quale pur non insistiamo, perché intendiamo comunque che, nello spirito dell'applicazione della legge, in ordine soprattutto agli articoli 1 e 2 e per riflesso agli altri, debba esservi questo adeguamento, debba esservi per lo meno questa uniformazione allo spirito del nostro ordine del giorno.

Si tratta innanzitutto di assicurare che, in conseguenza dell'entrata in vigore del piano, la legge attuale perda il suo carattere di straordinarietà e nell'alveo della programmazione venga considerata come uno dei suoi strumenti normali. In relazione a questa necessità s'impone che i suoi piani siano organicamente riesaminati e ad essa adeguati nel programma quinquennale. Conseguentemente vanno fin d'ora fissati, a nostro parere, i criteri direttivi che dovrebbero sorreggere l'applicazione della legge rispetto agli organi che

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

saranno chiamati a decidere il programma e gli interventi della presente legge.

Al riguardo riteniamo che debbano essere chiamati all'elaborazione del programma, con il Comitato interministeriale per la programmazione economica (la legge relativa è già stata approvata da questo ramo del Parlamento), anche gli organi regionali e i comitati regionali della programmazione, per procedere ad una razionale elaborazione della delimitazione delle aree di intervento.

Il programma, a nostro avviso, deve così risultare la sintesi dei vari piani regionali e si articolerà nelle aree di intervento sufficientemente ampie ed omogenee (secondo la nuova dizione), delineate dagli enti locali.

In questo orientamento noi vogliamo che sia affermata concretamente la vera « sostanziale democraticità » della legge, cui si richiamava il ministro in sede di replica, e che sussiste solo se il potere decisionale su scala nazionale e territoriale viene espresso dagli enti locali. Non si può a nostro avviso ritenere assolta questa funzione per il fatto che si sia prevista, per la delimitazione delle zone e la predisposizione dei piani quinquennali, la mera consultazione dei comitati regionali della programmazione. Resteremo ad una esclusiva funzione di elaborazione di « pareri » che non consentirebbe quella contrattazione democratica e quella elaborazione dialettica tra centro e periferia che s'impone, sia sotto il profilo della esaltazione ed attuazione dell'autonomia degli enti locali e quindi delle loro reali capacità e funzioni, sia sotto il profilo dell'efficienza e della funzionalità dei piani in quanto rispondenti alle reali esigenze.

L'impostazione che viene data rischierebbe, al contrario, di vedere affermarsi una ulteriore concentrazione dei poteri di decisione nel Comitato dei ministri, che realizzerebbe (come è stato detto da qualcuno) quel « centralismo burocratico » che da un lato non riuscirebbe da solo, anche con la migliore volontà ed efficienza, a rilevare le sacche della depressione, a procedere agli interventi e ad assicurare la loro reale incidenza, perché espressione di una volontà di vertice, e, dall'altra, sarebbe senza dubbio meno immune dalle spinte politiche e clientelari.

Né ci si dica che la nostra è una forzatura che la pratica vedrà smentita. Mi permetto di richiamarmi all'esperienza recentissima dei comitati regionali della programmazione del Lazio e delle altre regioni del centro-sud, che sono stati chiamati l'8 luglio ad esprimere a tamburo battente in quella seduta un parere circa il piano generale degli

interventi della Cassa per il mezzogiorno. Tale piano era costituito da ben due volumi contenenti le decisioni del Comitato dei ministri, che nessun componente il Comitato, e nessun presidente di amministrazione provinciale o sindaco, aveva ricevuto in anticipo, in modo da poter chiedere al riguardo il parere del consiglio provinciale o comunale e della propria organizzazione sindacale.

Su questa base di precarietà si è provveduto all'elaborazione di un parere, che è risultato appunto per queste ragioni privo dei necessari approfondimenti e delle indispensabili applicazioni sul piano territoriale, nonché di una approvazione da parte delle assemblee elettive.

Quanto è avvenuto in sede di comitato regionale della programmazione del Lazio, signor ministro, non si discosta, a quanto mi risulta, da ciò che è accaduto in analoghi comitati di altre regioni: il che rappresenta a nostro avviso un elemento di allarme che conforta la nostra preoccupazione circa il carattere della « consultazione » che si vuole attribuire ai comitati regionali della programmazione, che, di fatto, non divengono altro non se non una stanza di registrazione della volontà del Comitato dei ministri, chiamata ad esprimere frettolosi pareri senza un adeguato studio dei problemi e senza che possano essere realmente ascoltati gli enti locali, dalle regioni alle province ed ai comuni.

È chiaro che questo è, in pratica, lo stesso metodo che si affermerebbe, dietro la parola « consultazione », nella Cassa per il centro-nord. Con il che ridotto o insignificante diverrebbe il momento dell'elaborazione democratica.

Non si può eccepire, come è stato fatto al Senato, che questa elaborazione ed esecuzione da parte degli enti locali comporterebbe una riforma del nostro sistema amministrativo. Vale la pena di ricordare che i comuni e le province esistono, sono previsti dalla Costituzione e debbono essere posti a base di una politica di piano; pertanto, se siamo già nell'area di questa politica programmata, gli enti locali non possono essere solo oggetto di esercitazioni retoriche, ma devono essere protagonisti della politica antidepressiva.

Non si può né si deve sottintendere una loro minorità o incapacità. È solo questione di volontà politica del Governo. Gli enti locali hanno dato prova di alta maturità e di capacità. In larga parte delle zone depresse d'Italia hanno già affrontato piani di sviluppo e rilevamenti della depressione, recando un grande contributo, a loro spese sovente, non

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

solo a se stessi, ma alla conoscenza dei problemi nazionali. Essi domandano, nel momento in cui la crisi economica dell'ente li svuota di ogni loro attribuzione, di essere chiamati alle funzioni istituzionali che la Costituzione loro assegna. Se si vuole creare una società pluralistica, regionalista, articolata in un largo sistema di autonomia degli enti locali, non si può condurre una politica di contenimento della spesa con la pratica sistematica del taglio dei bilanci, che toglie a gran parte dei comuni la possibilità di realizzare le opere ordinarie (a cui in gran parte deve provvedere questa stessa legge, sostitutivamente, ma con un importo forse decisamente minore delle somme tagliate), mentre con questa legge essi vengono estromessi dal potere di decidere sulla spesa per opere che li riguardano direttamente e che sono legate ai loro fini istituzionali. Per questo il nostro ordine del giorno vuole richiamare la Camera a questa esigenza e a questo adempimento democratico. Non possiamo in questa legge relegare, nell'epoca che dovrebbe essere delle regioni, gli enti locali al ruolo di candidati ad una semplice consultazione. I danni ed i guasti sarebbero notevoli. Per questo, proprio per rispondere anche nel merito alle numerose voci critiche e alle preoccupazioni ed alle riserve sulla sua applicazione (e prima di tutto alla preoccupazione del relatore circa il pericolo delle dispersioni, della mancanza di coordinamento), noi proponiamo che passando per una democratica redazione del programma e delle aree d'intervento si realizzi su scala territoriale una efficiente applicazione di questa legge, saldando organicamente l'intervento ordinario con quello straordinario, curando il primo coordinamento con i piani regionali di sviluppo, per porre fine al superamento delle dispersioni del passato, delle sovrapposizioni che il groviglio delle leggi determina, delle troppe interferenze, con i risultati che abbiamo conosciuti. I piani regionali devono essere la sintesi territoriale di un più ricco decentramento fondato su piani comprensoriali delle province, dei comuni e degli enti di sviluppo agricolo.

A questo scopo giudichiamo indispensabile che la Camera impegni il Governo ad affidare la esecuzione dei piani predisposti negli articoli 2 e 3 alle province, assistite dai comitati regionali della programmazione, assegnando alle province stesse gli stanziamenti necessari per assolvere a questi nuovi compiti, con possibilità di avvalersi anche delle funzioni esecutive delle amministrazioni periferiche dello Stato.

In questo senso ci sembra giunto il momento di individuare il criterio di delimitazione delle aree d'intervento con maggiore precisione socio-economica e tecnico-giuridica. Per questo proponiamo che il superamento del vecchio criterio della delimitazione territoriale municipale e del numero degli abitanti delinea un criterio che superi lo stesso « polo di sviluppo », per arrivare ad una dimensione che riteniamo più giusta e più aderente all'assetto territoriale del paese, quale quella del « comprensorio economico urbanistico » ad economia integrata.

Questo criterio appare oggi il più rispondente ai fini dell'applicazione di questa stessa legge circa le aree d'intervento. Esso del resto trae origine nella recente legge urbanistica, ha trovato già ingresso nella nostra legislazione con la legge sul Vajont, ed è alla base delle proposte di legge per la nuova disciplina urbanistica. È un criterio che integra il concetto urbanistico con il concetto dell'intervento economico, riducendoli ad unità. È pertanto in questa dimensione che proponiamo che i comuni e gli enti locali siano chiamati a decidere e a coordinare i loro piani con quelli previsti dalla presente legge all'articolo 3 e ad applicare la legge in relazione alle opere pubbliche di bonifica ed infrastrutturali direttamente allo scopo di favorire le localizzazioni e l'espansione delle attività produttive. Lo stesso dicasi per l'attività ordinaria dello Stato, degli enti di sviluppo agricolo, delle industrie a partecipazione statale.

Lo strumento di coordinamento dei piani comprensoriali è costituito dal piano regionale.

Del pari, riteniamo necessario, in conformità con quanto abbiamo esposto, fissare il principio che i piani esecutivi annuali siano predisposti ed approvati dalle regioni, dai comitati regionali per la programmazione, d'intesa con le province e comuni. Infatti non si vede perché, dal momento che l'elaborazione dei piani quinquennali nell'economia del testo avverrebbe sulla base delle proposte delle regioni, e con la consultazione dei comitati regionali per la programmazione, i piani dovrebbero poi essere, nella fase esecutiva annuale, sottoposti ad un mero riscontro della loro conformità al piano quinquennale previsto dall'articolo 1, ed eseguiti, con la sola eccezione delle regioni istituite, dal Comitato dei ministri, il quale per altro impartisce le direttive per la loro attuazione e determina la priorità e le modalità per la realizzazione degli interventi. Non modificare questo criterio significa nella sostanza lasciare all'ar-

bitrio degli organi centrali politici e burocratici la concreta attuazione dei piani, senza alcuna possibilità di interventi degli enti locali in relazione anche all'insorgere di esigenze nuove, e di modificazioni intervenute, senza alcuna garanzia sui tempi di attuazione. L'esperienza del comitato regionale laziale con la Cassa insegna. Non a caso la maggioranza dei membri in quella sede hanno avanzato richiesta di interventi e di poteri agli enti locali.

Il nostro ordine del giorno vuole far compiere una scelta che orienti verso l'affidamento agli enti locali, alle regioni, ai comuni, alle province e ai comitati regionali per la programmazione dell'applicazione di una legge che, pur limitata nei mezzi e nei fini, realizzerebbe almeno così un passo in avanti sul piano del metodo, delle procedure democratiche del decentramento amministrativo, rompendo la rigidità dell'orientamento burocratico. Lo spirito del nostro ordine del giorno vuole da un lato essere un segno di coerenza nello stabilire un solido ponte di riferimento allo spirito del piano e dall'altro consentire una reale promozione degli enti locali ad essere strumenti di democrazia economica e artefici dei loro destini, proprio mentre vengono spinti alla paralisi amministrativa dall'indebolimento crescente, che atrofizza ogni loro funzione. Gli enti locali sono pronti ad assumere le responsabilità che loro competono e in molti casi hanno già approfondito piani, strumenti, programmi. La loro crescita democratica può essere assicurata solo dall'esercizio delle loro funzioni. Se da ogni parte si è lamentato, sulla scorta dell'esperienza del passato, frammentarietà e dispersione e se ne teme il perpetuarsi, occorre impegnarsi sin d'ora a modificare i criteri invalsi per 16 anni. Non v'è dubbio che il pericolo del municipalismo e del particolarismo si accresce per gli enti locali quanto più si allontana da essi il potere decisionale.

Prova ne sia che la vecchia legge ha veramente incentivato questo spirito che i colleghi giustamente lamentano, mentre — dalle Marche all'Umbria alla Toscana — il lavoro per la redazione dei piani ha già fornito un alto saggio delle capacità degli enti locali.

PRESIDENTE. Desidero ricordare ai colleghi che soltanto per gli emendamenti il regolamento (articolo 87) consente di esporre i motivi del ritiro, per un tempo non eccedente i cinque minuti. La prassi ha poi esteso questa facoltà agli ordini del giorno, ed io non intendo certo mutarla. Ma chi non insiste

per la votazione di un ordine del giorno può parlare solo per dirne brevemente i motivi, e non per illustrare le tesi e le richieste contenute nell'ordine del giorno stesso.

Onorevole Busetto, insiste per l'ordine del giorno Golinelli, di cui ella è cofirmatario?

BUSETTO, *Relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Golinelli, non accettato dal Governo.

(*Non è approvato*).

Onorevole Girardin?

GIRARDIN. Non insisto, in considerazione del fatto che il ministro ha accettato i due ordini del giorno, impegnandosi tra l'altro a favorire la costituzione di una società finanziaria per il Veneto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Dino Moro non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

Onorevole Melis?

MELIS. Non insisto.

PRESIDENTE. E così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da depauperamento delle forze di lavoro derivante o da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; da livelli di reddito *pro capite* della popolazione inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi livelli di produttività in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attività industriali. Tali zone riguardano ambiti territoriali sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando ciò sia indispensabile, a territori facenti parte di più province.

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per la realizzazione coordinata, nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma e nei territori montani di cui all'articolo 9, degli interventi straordinari previsti dalla presente legge con quelli a carattere ordinario.

I piani predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un Comitato di ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai ministri del bilancio, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali, del turismo e spettacolo e dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede ed assume la denominazione di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Gli altri ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Ai fini della delimitazione delle zone depresse e della predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato interministeriale per la ricostruzione e il Comitato dei ministri di cui al terzo comma sono integrati, per quanto concerne i rispettivi interessi, dai presidenti delle regioni costituite.

Per la formulazione dei piani, le regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nelle zone depresse comprese nei territori di rispettiva competenza.

Fino alla costituzione delle regioni a statuto ordinario, alla delimitazione delle zone depresse e alla predisposizione dei piani si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani impegnano le Amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Le delimitazioni di zone depresse, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, sono effettuate sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo ».

MUSSA IVALDI VERCELLI. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Era mia intenzione presentare due emendamenti all'ar-

ticolo 1, tendenti rispettivamente a sopprimere al primo comma le parole « da livelli di reddito *pro capite* della popolazione inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa » e a modificare il settimo comma, sostituendolo con il seguente: « Fino alla costituzione delle regioni a statuto ordinario la presentazione delle proposte di cui al comma precedente spetta ai comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni ». La giusta esigenza di evitare un ritorno della legge al Senato e quindi un ulteriore ritardo nella sua entrata in vigore (questa legge, si ricordi, fa anticamera dal maggio dell'anno scorso!) mi ha indotto a rinunciare alla presentazione dei due emendamenti e a prendere invece la parola in sede di articolo 1 per alcune dichiarazioni che valgano a consentire una migliore interpretazione della norma al nostro esame.

Il primo emendamento che avrei voluto presentare mirava a sopprimere il riferimento, introdotto molto inopportuno dal Senato, al criterio a mio avviso aberrante della delimitazione di zone caratterizzate da livelli di reddito *pro capite* inferiori alla media nazionale.

Il criterio è aberrante innanzitutto per la scarsa attendibilità dei dati sui livelli di reddito *pro capite*, per l'incertezza e la soggettività della loro determinazione o quanto meno per la disparità di vedute sui metodi e sui criteri di calcolo. Sorge sul piano pratico una questione: quali sono le fonti a cui attingeranno, a questo proposito, gli organismi responsabili, ai termini di questa legge, per stabilire tali livelli? Sono forse le tabelle pubblicate annualmente dal professor Tagliacarne della rivista *Moneta e credito*? Se non erro sono gli unici dati generali, non dirò ufficiali, ma esistenti. Si noti bene che dette medie sono provinciali.

E qui sta il « veleno dell'argomento ». A stare ai termini della legge, senza una precisa norma o quanto meno una dichiarazione interpretativa in senso diverso, che indichi un diverso criterio (almeno territoriale) di calcolo, ciò significherebbe escludere dai benefici di legge la maggior parte dei territori dell'Italia settentrionale, in particolare del Piemonte. Se è questo che si vuole, almeno lo si dica chiaramente. Per inciso, si noti come tale criterio sia in contraddizione con l'intero capo II che riguarda i territori mon-

tani. Non è colpa nostra se le Alpi si trovano nell'Italia settentrionale.

Altro motivo per cui ritengo errato il criterio è il seguente: tra i meriti principali di questa legge è quello — messo in rilievo per altro sia dal relatore sia dal ministro proponente sia da numerosi altri interventi nella discussione — della finalizzazione del provvedimento, della sua inquadratura in un piano organico generale di riassetto economico, della sua articolazione per « zone omogenee sufficientemente ampie ».

Chi parla avrebbe preferito il più preciso e moderno richiamo ad organici « comprensori », urbanisticamente definiti, capaci di individuare aree industriali ben collocate e sufficientemente concentrate, inserite in un completo e coerente assetto territoriale. In tale senso, dovrebbero venire studiate e definite le aree comprensoriali che presentano caratteristiche di aree depresse, dove (e questi sono i casi più numerosi e importanti nel nord Italia) si verifica per lo più una decadenza nella struttura produttiva già esistente. Ora, è logico che tali comprensori (in senso urbanistico) vanno studiati come un tutto omogeneo e organico, e non ha senso introdurre un diverso criterio di divisione come la distribuzione del livello di reddito *pro capite*, anche dato e non concesso affatto che un simile parametro abbia scientificamente senso (e in tal caso bisognerebbe indicare chiaramente quali sono le fonti di informazioni, chi è incaricato di calcolare e definire questo parametro, che allo stato attuale, ripeto, è un metro di gomma).

Occorre, a mio modo di vedere, tener presenti due concetti. In primo luogo, non deve essere perseguita una politica di incentivazione comunque fondata sul presupposto di una gestione antieconomica di imprese, in località sbagliate, per un periodo illimitato di tempo. Ciò sarebbe rovinoso per tutta l'economia nazionale, per le attività incentivate come per le altre, costrette a sostenere un gravame di pura perdita. In secondo luogo, le aree ad alta produzione del triangolo non sono un lusso e un privilegio: sono servizi nazionali, sono i motori principali dell'economia, che devono essere mantenuti in efficienza. Le minori zone di depressione economica qui racchiuse costituiscono malattie di un corpo sano che si ripercuotono su tutta l'area produttiva, cioè su tutta l'economia nazionale, e come tali devono essere curate, pena la perdita o la decadenza di un prezioso patrimonio produttivo e infrastrutturale, pena altissimi costi di congestione e

gravi ripercussioni politiche, pena un ulteriore regresso delle stesse aree tradizionalmente depresse.

La dichiarazione interpretativa richiesta è la seguente: il livello del reddito *pro capite* non sarà comunque calcolato su base provinciale, e sarà determinato a cura del comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, sentiti in merito gli enti locali interessati ed in particolare il comitato regionale della programmazione. Nella delimitazione delle zone di intervento il criterio del reddito medio locale di parti delle dette zone non dovrà interferire col criterio prioritario della individuazione di organici comprensori entro cui siano definite aree industriali razionalmente localizzate in un assetto territoriale generale coerente.

Per il secondo emendamento si tratta semplicemente di dichiarare che, in assenza delle regioni a statuto ordinario, il Comitato dei ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 esaminerà le proposte eventuali presentate dai comitati regionali della programmazione, o, meglio ancora, li inviterà a preparare e presentare i loro programmi, quali sono previsti dalla presente legge.

Raggiungeremo con ciò lo scopo di mettere in funzione, intorno ad un problema preciso ed impegnativo, questi nuovi organismi a cui tanta importanza noi attribuiamo, perché sono i primi strumenti di una programmazione democratica, basata sulla collaborazione con le istanze regionali.

È urgente, se si vuole che si sviluppi la nuova fase della vita politica nazionale caratterizzata dalla programmazione democratica dell'economia, che le istanze specifiche della programmazione, nazionali e regionali, vengano poste di fronte a problemi reali, alla responsabilità di studiare piani operativi e di indicare scelte concrete e precise.

MELIS. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, obbedisco ad un dovere sentito e mi rendo interprete fedele di una situazione che deve avere nel Parlamento la sua ripercussione responsabile in questo dibattito sul disegno di legge relativo agli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

È, questo, un momento saliente dell'economia generale della nazione, che si puntualizzerà nei prossimi mesi in forma definitiva

con l'approvazione del piano quinquennale presentato dal ministro del bilancio. Ognuno di noi deve farsene partecipe in rappresentanza della nazione, con le esperienze e con le conoscenze dei grandi problemi che sono legati ai fondamentali indirizzi da cui discendono le soluzioni condizionanti la svolta che lo Stato deve imprimere agli aspetti del suo divenire moderno, progredito, in una giustizia distributiva che è nell'attesa dei cittadini.

È mancata al Senato, che ha già dato la sua approvazione al disegno di legge, la voce del Mezzogiorno e delle isole e mi pare sia mancata finora anche alla Camera. La porterò io, con modestia e con sofferta convinzione, non certo mosso da invidie contrapposizioni preconcepite, né contrastando nel dettaglio stanziamenti e provvidenze pur importanti che certo obbediscono ad esigenze e a necessità meritevoli di appagamento.

Questo disegno di legge, infatti, più ed oltre il valore materiale degli stanziamenti e delle agevolazioni molteplici che lo costituiscono, ha una profonda importanza ed incidenza, per la volontà politica che esso indica nel Governo che lo ha proposto.

Parlo in nome del partito sardo d'azione, ma credo di poter riproporre alla responsabile attenzione dei governanti e dei deputati una esigenza, diffusa e sentita, i drammatici interrogativi che sono nella coscienza tormentata della parte più sofferente dei cittadini per la realtà dei problemi di fondo della nazione, nel dovere indifferibile di contribuire a risolverli con lungimirante consapevolezza. Questa severa consegna ci servirà facendo forza alla naturale buona volontà che è fatta di comprensione generosa e spontanea per i bisogni di tutti. Ma poiché questa legge anticipa la programmazione quinquennale del piano Pieraccini, debbo enunciare, in termini drastici e risoluti, alcuni interrogativi di fondo per la meditazione — che mi auguro cordiale — di tutti i colleghi e per il richiamo specifico ai rappresentanti del meridione e delle isole ai comuni doveri.

Non dovrei ribadire quel che pareva dovesse costituire la piattaforma operativa, la meta essenziale, la ragione d'essere e la scelta prioritaria del Governo di centro-sinistra: il superamento degli squilibri territoriali costituiti dalla frattura della vita nazionale che contrappone, ad un secolo dall'unità, il nord al sud d'Italia, in un dislivello economico e sociale che si concreta in un massimo di sviluppo civile, in una concentrazione, in una congestione di lavoro e di ricchezza in una parte d'Italia, di fronte alla staticità ed alla

economia coloniale del sud. In questo si colloca, per le condizioni di vita, la mia isola, la Sardegna, in cui si esasperano, nella sua solitudine, e si centuplicano, i gravi aspetti economico-sociali che si definiscono storicamente quale « problema meridionale »: per esso il nostro paese (più che a sostegno delle aree depresse che fuori d'Europa richiamano e determinano necessarie iniziative che valgano ad elevarne il tenore di vita, in solidarietà umana) deve mobilitarsi a rendere possibile e rapido l'affratellamento di tutti i suoi figli nel superamento della realtà tragica delle due Italie, fatto unico in una Europa dove non si contrastano certo due Inghilterre, due Germanie, due Svizzere, ecc.

Per questo grande problema, la « presa di coscienza » dell'Italia repubblicana e democratica ha determinato iniziative concrete, che dovevano necessariamente invertire il processo di accumulo di ogni risorsa economica e del potenziale di lavoro nel triangolo industriale, vertice del benessere, per decentrarsi e raggiungere le regioni diseredate.

Non mi soffermerò a ripetere cose già dette diffusamente da me qui e note certamente a tutti voi. Quel che mi preme constatare ancora una volta è che lo squilibrio e le distanze economico-sociali non soltanto non sono stati sanati, ma si sono aggravati, come mi sarebbe facile dimostrare, oltre che per gli indici che ci documentano le statistiche, nella realtà della tragica insoddisfazione dei bisogni più elementari, con un blocco renale della vita collettiva.

Ma quel che ritengo sia l'aspetto più grave e pericoloso è l'evidente rallentamento, la mancanza di convinzione nelle iniziative del Governo e del Parlamento. Quel che doveva concretarsi in scelte determinanti e permanenti per una avanzata rivoluzionaria del Mezzogiorno e delle isole è vanificato, inaridito, langue fino a spegnersi.

La carica meridionalistica, fatto nuovo, caratterizzante una volontà di giustizia e di civiltà per il nostro paese, la giustificazione economica e sociale del centro-sinistra — la scelta di fondo del nostro secolo — si sta, invece, riducendo in uno stanco decentramento soccorrevole di pur contrastate localizzazioni di provvidenze episodiche.

Quel che l'onorevole Pastore (che tra i ministri di oggi si è dimostrato, con probità meritoria, il più consapevole portatore della verità meridionale) aveva posto come una indifferibile incentivazione dell'economia del sud, cui doveva, nell'intervento dello Stato, contrapporsi una disincentivazione dell'altra

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

Italia, per il necessario spostamento ed adeguamento economico-sociale, è contraddetto nei fatti.

Questa legge appare rivelatrice e dà la riprova di un sintomo così sconcertante. Non vale di fronte a ciò quel che solennemente è stato detto in Calabria, nella sua recente visita, dal Presidente della Repubblica o dallo onorevole Moro negli ultimi discorsi pronunciati a Foggia, a Bari, in quelle Puglie pur favorite dalle formidabili iniziative realizzate a tempo di primato dallo Stato nel campo industriale, agricolo, nelle infrastrutture stradali, portuali, ecc.

L'esodo di massa è stato frenato dai problemi della congiuntura, conseguiti, come un eccesso di sviluppo, al *boom*, non da un riflusso richiamato dal progresso del sud.

Lo strumento delle partecipazioni statali, la difesa dei mercati negli stessi accordi agricoli del mercato comune, gli stanziamenti dei bilanci ordinari, la manovra delle tariffe elettriche attraverso l'ente di Stato, l'incremento necessario dei mezzi finanziari disponibili negli istituti di credito e la facilitazione delle garanzie, la mancata predisposizione dei programmi dei vari ministeri negli stanziamenti normali, hanno misconosciuto esigenze e sviluppi, hanno vulnerato e svuotato i cosiddetti programmi straordinari, finora mantenuti nelle fantasie nebulose della speranza.

Dico subito che la stessa programmazione Pieraccini anticipa e conferma il nostro pessimismo quando destina il 40 per cento delle risorse del piano al sud ed il 60 per cento al resto d'Italia: rappresenta un'accettazione cioè permanente dello squilibrio a favore delle regioni consolidate dal benessere, anziché volontà di rottura ed aggressione dei punti nodali delle storiche e croniche inferiorità.

Non nego, certo, che vi siano necessità in ogni parte d'Italia. Anche la Fiat ne ha denunciato e lo Stato si è dimostrato provvido determinando il superamento delle momentanee difficoltà con i vittoriosi e clamorosi rilanci dell'economia industriale che, del resto, è generalmente in ripresa ed in moto ascendente.

Con questa legge lo Stato allinea nella stessa definizione la legislazione delle aree depresse del centro-nord a quella del sud. Si segue un parallelismo come se i problemi fossero analoghi e quasi si identificassero. Ma questo non è vero. Ripeterò quel che ella, onorevole Pastore, ha detto al Senato: « Noi non ci siamo trovati neanche nel 1950 di fronte a quella completa carenza d'un tessuto protettivo, inserito nel mercato e nell'arretratezza

di rapporti tra l'ambiente economico e le strutture amministrative ed i servizi pubblici e privati, che invece si riscontravano nelle regioni meridionali. Inoltre la stessa posizione geografica delle aree depresse dell'Italia settentrionale e centrale risultava complessivamente più favorevole, sia per la vicinanza dei mercati di consumo, sia per il sistema di comunicazioni che aveva già da tempo rotto le situazioni di isolamento tra le grandi aree ».

Ma sarà facile fare un confronto macroscopico. Tra le aree depresse sono situate le campagne toscane, laziali ed umbre: si sono popolate di pastori sardi che in quella « depressione », emigrandovi con le greggi, hanno risolto l'aspetto più drammatico della decadenza civile ed umana cui erano condannati nell'isola dei loro affetti.

Del resto, definendo « sacche » queste zone d'intervento, unanimemente, avete — voi stessi, onorevoli colleghi — definito i limiti della depressione. Questo aspetto ha posto in rilievo un ordine del giorno del consiglio regionale sardo: « ...leggi del genere valgono ad esaltarne, nell'area centro-settentrionale, ulteriormente, il tessuto connettivo economico, saturando di attrezzature ed aziende le ultime zone rimaste indietro in mezzo ad un territorio interamente attrezzato e tutto industrializzato ».

In definitiva si determina con questa legge una nuova incentivazione intorno a Roma, a Milano, a Bologna, ecc., mentre la Sardegna ed il sud rimangono reietti nella concentrazione di pochi mezzi disponibili in pochi e disarticolati poli di sviluppo, impotenti a creare un clima economico e finanziario, una leva di avanzata sociale, ma più che mai condannate all'emigrazione ed al definitivo spopolamento.

Delle leggi e degli interventi predisposti dallo Stato ella, onorevole Pastore, ha assunto, come per il Mezzogiorno, la responsabile guida unitaria (legge 10 agosto 1950, n. 647, ed i successivi provvedimenti legislativi per l'importo di 425 miliardi, di cui 207 per il settore agricolo, la legge 635 del 1957): da essi sono conseguite, nei comuni considerati depressi, la creazione di 42 mila nuove aziende industriali per 122 mila unità lavorative nel primo quinquennio di applicazione delle passate leggi. Ella, onorevole Pastore, ha altresì fatto un'altra fondamentale constatazione che riferisco testualmente: « Non possiamo non rilevare che nell'applicazione dell'articolo 8 si è stati eccessivamente benevoli. Circa il 75 per cento dei comuni del centro-nord hanno avuto il riconoscimento

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

di zona depressa, anche se, ovviamente, non tutti hanno potuto utilizzare i benefici: mentre il Trentino ha raggiunto punte del 98 per cento, la Valle d'Aosta, le Marche e l'Umbria hanno fruito delle provvidenze per l'85 per cento ».

In definitiva non si è voluto negare la possibilità di valorizzare determinate risorse locali, ecc., ma tuttavia — ella ha detto — a questa dispersione apparente di interventi ha corrisposto una relativa concentrazione degli effetti. Infatti le zone a rilevante depressione che più hanno beneficiato dell'aumento dell'occupazione sono state quelle rientranti nelle regioni del triangolo industriale o immediatamente vicine alle regioni stesse (Lombardia 29 mila occupati, Piemonte 19 mila, Emilia 24 mila). I commenti mi sembrano inutili: li ha fatti il consiglio regionale della mia isola ed io li ho ribaditi con le cifre che ella, onorevole Pastore, ci ha dato. Di questo passo si programma, per questa visione delle cose, una nuova emigrazione di massa dal sud verso l'altra Italia.

Del resto, la discussione al Senato ha messo in risalto la causa di queste « sacche » e non ne ripeto l'analisi: crisi locali in zone in genere di alto sviluppo economico-sociale; la crisi generale dell'agricoltura, della montagna; la riconversione industriale in economie in genere prospere e di alta tradizione; situazioni che si determinano in un tessuto connettivo economico saldo e finanziariamente efficiente, che consente recuperi, compensi e difese immediate ed utili. Non è il deserto del passato che continua nel presente ed operando con interventi così contraddittori è destinato ad aggravarsi per l'avvenire, come dobbiamo constatare per il Mezzogiorno e per la mia isola.

Debbo dare atto al ministro Pastore che la giusta considerazione di non assimilare il centro-nord al Mezzogiorno ed alla Sardegna riappare nelle sue dichiarazioni. Infatti ella ha detto che per queste regioni non si tratta di un semplice problema di riconversione di strutture produttive alle esigenze di una economia moderna, ma di creazione, nell'industria, nell'agricoltura e nelle attività terziarie, per un nuovo sistema economico che ancora nel Mezzogiorno non esiste; e ha affermato la necessità di affrettare i tempi sia per valorizzare gli interventi già svolti, sia per affrontare alle radici il problema del sottoutilizzo delle forze di lavoro che esiste in parte rilevante nel nostro Mezzogiorno e nella Sardegna, che è pur sempre la regione d'Italia dove lo Stato è rimasto più assente, nonostan-

te che le caratteristiche peculiari e differenziatrici impongano un più doveroso e maggiore impegno.

Non è, la mia, polemica intesa a determinare il manzoniano beccarsi tra i polli di Renzo: io intendo precisare che, nel momento attuale, l'intervento dello Stato in zone dal tessuto economico valido, per una umanità che ha scelte comode e vicine, può significare l'impostazione antitetica al fluire organico e programmato di una difesa-recupero delle regioni il cui avvenire pare dilegui e si vanifichi nell'ordine delle scelte di chi ci governa e di questo Parlamento. La nazione deve farsi carico di ciò, ed il mio è prima di tutto un atto di responsabilità.

La Sicilia ha detto il suo pensiero e la sua protesta: ho qui sotto gli occhi una documentata pubblicazione della camera di commercio di Palermo che specificamente prende le mosse da questa legge e lancia un grido d'allarme e di protesta.

Il problema essenziale è quello di stabilire se si voglia o no invertire il crescente divario tra sud e nord. Ed i siciliani, come già i sardi, concludono che per il futuro una politica meridionalistica limitata, com'è ora, ai poli di sviluppo, e contrastata da una sempre più intensa incentivazione del centro-nord, insieme con la mancanza assoluta d'incentivazione per le zone di accelerato sviluppo, tenderà a far funzionare in favore del nord la programmazione nazionale e stimolerà, in definitiva, la tendenza all'aumento ulteriore dello squilibrio tra nord e sud.

Onorevoli colleghi, i prossimi mesi, gli anni prossimi saranno decisivi per l'auspicato giusto sviluppo nell'assetto del nostro paese. Un voto unanime del consiglio regionale sardo, partecipi tutti i deputati e i senatori dell'isola, è stato presentato nei giorni scorsi con solennità storica al nostro Parlamento. Ma questa unanimità è stata soprattutto determinata dal profondo travaglio che tormenta il popolo sardo e si rivela in moti di ribellione popolare sempre più diffusi e sentiti, che hanno scaturigine nella volontà di avvenire e di giustizia, in un momento in cui nel mondo esplode una nuova civiltà.

Lo intenda, questo anelito, il Parlamento italiano, supremo regolatore delle sorti della nazione; e lo intendano soprattutto i rappresentanti del popolo, che debbono tutti sentire il coraggio civico di una verità che è alla base sostanziale dell'avvenire della nazione e della fedeltà con cui i mandatari della volontà popolare, qui soprattutto, debbono sentirla e servirla.

BRUSASCA. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA. Signor Presidente, permetta che mi rivolga al ministro per raccomandargli che l'interpretazione dell'articolo 1, per quanto riguarda il calcolo del reddito medio, sia fatta molto *cum grano salis*. Parlo per una terra particolarmente colpita dai fatti previsti nell'articolo stesso, il Monferrato, che ha subito la perdita quasi totale dei giovani, andati nelle città con il conseguente insenilimento della popolazione residente. Se venissero fissate zone ampie nelle quali i redditi di coloro che si sono valse della nostra manodopera influissero nel calcolo del reddito delle zone sovvenute con questa legge, l'intero Monferrato ed altre regioni della provincia di Alessandria non avrebbero alcun beneficio da questa legge.

Raccomando perciò caldamente questa situazione a lei, signor ministro, che conosce alcuni casi di casa nostra. Il confronto, e il contrasto, per esempio, che ci fu per parecchio tempo fra Trino Vercellese e il Monferrato di Camino, che le è familiare, non deve continuare nel futuro.

Mi permetto, poi, signor ministro, di farle un'altra raccomandazione. Noi salveremo l'agricoltura delle zone rurali — particolarmente di quelle zone dove si sono verificati i fatti che ho citato — soltanto se potenzieremo le forme associative, cooperative e affini. La piccola proprietà non sarà assolutamente in grado di provvedere da sola per la ristrutturazione, per il cambiamento delle colture, per resistere alla concorrenza delle regioni più progredite, specialmente quando avrà piena applicazione il Mercato comune europeo.

La prego, signor ministro, di tenere presenti tre forme particolari: le cooperative di conduzione dei terreni, alle quali è necessario che la legge dia contributi determinanti e non soltanto complementari (perché se saranno soltanto complementari e non determinanti, vedremo presto abbandonate le terre che sono ancora utilizzabili); le cantine sociali e le stalle sociali.

Mi permetta di insistere, signor ministro, su queste segnalazioni, perché noi puntiamo essenzialmente su di esse per tenere in vita l'agricoltura in zone tradizionalmente dedite alla lavorazione della terra, ma che non potrebbero sussistere se non dessimo ad esse aiuti consoni alle esigenze dei tempi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Busetto, Angelini, Bastianelli, Beccastrini, Alboni, Tognoni, Lenti, Golinelli, Coccia, Giachini, Lusoli, Lizzero e Maschiella hanno proposto di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi economici regionali, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede su proposta degli organismi di cui al successivo secondo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da forze di lavoro non adeguatamente utilizzate in relazione alla disoccupazione totale o parziale ed ai livelli di retribuzione; da depauperamento delle forze di lavoro derivante o da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; da bassi livelli di reddito *pro capite* della popolazione tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media nazionale; da bassi livelli di produttività in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di insufficiente sviluppo delle attività industriali e terziarie. Tali zone riguardano ambiti territoriali sufficientemente ampi che preferibilmente debbono riferirsi a territori facenti parte di più province al fine di dar luogo alla formazione di piani comprensoriali economico-urbanistici secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma della legge 31 maggio 1964, n. 357, con i quali saranno coordinati gli interventi straordinari rivolti a promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive.

La giunta regionale — o, per le regioni a statuto ordinario, fino alla istituzione dell'ente regione, il Comitato regionale per la programmazione economica, istituito con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni — sulla base del programma economico regionale propone al Comitato interministeriale le delimitazioni delle zone di cui al comma precedente; sottopone un progetto di piano di localizzazione delle attività economiche sul territorio regionale, il quale delimiterà le zone scelte come centri del futuro sviluppo industriale, nelle quali si applicheranno le agevolazioni fiscali e creditizie ed i contributi; fisserà gli indirizzi con le relative zonizzazioni per la valorizzazione delle risorse naturali, e delle possibilità turistiche, specificherà la natura e l'ubicazione delle opere pubbliche straordinarie che do-

vranno essere tali da favorire gli sviluppi agricoli, industriali e turistici di cui sopra.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica esamina e discute i progetti di piano e, sulla loro base, redige ed approva un piano quinquennale definitivo.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base del programma economico nazionale e del programma economico regionale, provvede al coordinamento tra il piano di interventi straordinari e il piano di interventi ordinari.

Per i compiti indicati il Comitato interministeriale per la programmazione economica si avvale di un Comitato di ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la programmazione economica e formato dai ministri del bilancio, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali, del turismo e dello spettacolo e dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nel centro-nord.

Il Comitato di cui al comma precedente sarà presieduto dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nel centro-nord.

Per l'esame e l'approvazione del piano quinquennale definitivo il Comitato interministeriale per la programmazione economica e il Comitato di cui sopra sono integrati dai presidenti delle regioni interessate e dai presidenti dei comitati regionali per la programmazione fino a quando l'ente regione non verrà istituito ».

Gli stessi deputati hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I piani quinquennali di cui al secondo comma del presente articolo dovranno essere riesaminati e rielaborati non appena entrerà in vigore il programma economico nazionale ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BUSETTO, *Relatore di minoranza*. Col primo emendamento proponiamo di sostituire completamente l'articolo 1 del disegno di legge. Il meccanismo che noi proponiamo per quanto attiene ai poteri di elaborazione e di decisione in materia di delimitazione delle aree e alla formulazione dei piani di intervento è completamente diverso da quello previsto nel testo della Commissione.

Noi tendiamo con la nostra proposta a limitare, in una certa misura, quei criteri di

accentramento dei poteri cui fa luogo il disegno di legge. Ci pare anche giusto sostituire al Comitato interministeriale per la ricostruzione il Comitato interministeriale per la programmazione economica, tenendo conto che la Camera ha recentemente approvato la legge che istituisce il Ministero del bilancio e della programmazione economica e anche il Comitato per la programmazione economica. Per quanto riguarda i criteri di delimitazione delle aree depresse, affermiamo l'esigenza di assumere quale criterio delimitativo più province, cioè il comprensorio economico-urbanistico ad economia integrata, che non vada solo al di là del singolo comune, ma anche al di là di gruppi di comuni nell'ambito di una stessa provincia, allo scopo di invitare il Comitato dei ministri a centrare quanto più è possibile gli interventi, a delimitare sotto un profilo intensivo la sfera degli interventi, data anche l'esiguità degli stanziamenti e dato il meccanismo previsto da questa legge.

Il nostro emendamento dà poteri particolari alle regioni e ai comitati regionali per la programmazione economica, in mancanza delle regioni. Riteniamo troppo poco che il disegno di legge preveda che, non essendo state ancora attuate le regioni a statuto ordinario, i presidenti dei comitati regionali per la programmazione economica attualmente esistenti siano ascoltati. Essi devono invece partecipare con pieno diritto — fino a che non vi saranno i presidenti dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario — ai lavori del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Comitato speciale dei ministri previsto dall'articolo 1, per esaminare sia le proposte delle regioni per quanto attiene alla delimitazione delle aree depresse, sia quelle riguardanti il piano quinquennale degli interventi e del piano economico nazionale e dei piani economici regionali.

Il secondo emendamento non ha bisogno di illustrazione. Riteniamo che tutta la materia delle zone depresse, degli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale debba essere rivista alla luce del programma economico nazionale, quando questo sarà entrato in vigore. Noi vogliamo qui riaffermare che gli stessi piani quinquennali di intervento e di coordinamento tra interventi ordinari e straordinari debbono essere rielaborati e riesaminati una volta che sarà entrato in applicazione concreta il programma economico nazionale.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

PRESIDENTE. Gli onorevoli Taverna, Bonea e Leopardi Dittaiuti hanno proposto di sopprimere al primo comma le parole: « Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale »;

al terzo comma, di sopprimere le parole: « e regionali interessate »;

al quinto comma, di sostituire le parole: « delle regioni costituite », con le parole: « delle regioni a statuto speciale »;

al sesto comma, di sostituire le parole: « le regioni presentano le proposte per gli interventi » con le parole: « le regioni a statuto speciale interessate ai piani prospettano le proposte per gli interventi »;

al settimo comma, di sopprimere le parole: « fino alla costituzione delle regioni a statuto ordinario »;

infine, di sopprimere l'ottavo e il nono comma.

L'onorevole Taverna ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TAVERNA. Noi proponiamo la soppressione, al primo comma, delle parole: « sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale » in quanto tale programma non è ancora stato discusso ed approvato dal Parlamento e quindi non si può fare riferimento ad esso. Altrettanto osservo per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, che non sono ancora state costituite. Ogni riferimento ad esse significa richiamare un istituto che ancora non esiste, a parte il fatto che l'intervento delle regioni non farebbe altro che ritardare quel poco di incentivazione alle aree depresse del centro-nord prevista dalla legge.

Questi sono i motivi che ci hanno spinto a proporre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Cruciani, Grilli, Romualdi, Abelli, Servello, Romeo, Almirante, Guarra e Caradonna hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale »;

di aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente:

« Il Comitato dei ministri di cui al comma precedente, ai fini dell'articolo 8 della presente legge, e quando ricorrano le condizioni, provvede al riconoscimento di località economicamente depressa nei confronti di comuni non appartenenti alle zone depresse delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo »;

di sostituire, al settimo comma, le parole: « Fino alla costituzione delle regioni a

statuto ordinario », con le parole: « Dove non siano state costituite le regioni »;

e di sopprimere il nono comma.

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

FRANCHI. Noi siamo favorevoli alla soppressione delle formule contenute nel disegno di legge che fanno genericamente richiamo al piano di sviluppo economico, non soltanto perché, come ha già affermato l'onorevole Taverna, il programma non è stato ancora approvato dal Parlamento, ma anche perché queste formule costituiscono la prova concreta della palese sfiducia del Governo nei confronti del piano di sviluppo.

Come abbiamo avuto occasione di dire in Commissione, avremmo preferito un aggancio sostanziale al piano e non un riferimento generico. Poiché questo non è avvenuto, tanto è vero che il disegno di legge ha ricusato il criterio fondamentale della delimitazione delle zone depresse stabilite dal piano, fissandone uno diverso, non ha senso, a nostro avviso, ogni riferimento formale e generico al piano medesimo. Queste formule per noi rappresentano una finzione, un tentativo cioè di portare riguardo a qualcosa a cui non si crede. Questa è infatti la realtà: il Governo non crede nel piano. E per questo che chiediamo la soppressione di ogni riferimento formale al programma economico nazionale.

Il nostro secondo emendamento tende a far salvo il criterio della individuazione delle aree depresse. Con il concetto espresso nel disegno di legge a tale riguardo, che porta ad abbracciare una zona territorialmente molto vasta, ogni beneficio verrebbe negato alle zone territorialmente ristrette, comprese ad esempio nell'ambito di un singolo comune, dove sorgerebbero o verrebbero ad accentuarsi gli squilibri che questo provvedimento (almeno così si dice) dovrebbe attenuare.

In sostanza, il disegno di legge tende a far salvo il vecchio criterio della individuazione delle zone depresse pur introducendone uno nuovo, stabilito dall'articolo 1, per favorire le piccole industrie e l'artigianato. Ma in effetti queste industrie non si sposterebbero nella zona più vasta nella quale dovrebbero essere concentrati gli investimenti, per cui resterebbero prive del beneficio di questo provvedimento. Ecco perché il nostro emendamento tende a introdurre anche in questo caso il beneficio delle esenzioni fiscali, uno dei più modesti, stabilito dall'articolo 8.

Il successivo emendamento, pur essendo di carattere formale, investe anche un pro-

blema di natura sostanziale. A nostro avviso, la dizione: « Fino alla costituzione delle regioni a statuto ordinario » implica un impegno che non può essere introdotto in un testo di legge, per cui ci sembra più corretta la dizione che noi proponiamo.

L'ultimo emendamento, che tende a sopprimere il nono comma, si riallaccia al tema dei riferimenti generici del disegno di legge al programma economico nazionale; poiché il nono comma prevede il caso « in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale », noi proponiamo di sopprimerlo in quanto in effetti il piano non è stato ancora approvato. Tale formula, infatti, non ha motivo di esistere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

GUERRINI GIORGIO, Relatore per la maggioranza. L'emendamento Busetto, sostitutivo dell'intero articolo, tende a mutare radicalmente tutta la procedura stabilita nell'articolo 1 e quindi ad alterare completamente l'economia del disegno di legge. In particolare, ritengo che esso appesantisca notevolmente la procedura facendo intervenire ben due volte il C.I.P.E., una prima volta in fase di progettazione del piano quinquennale e una seconda volta in fase di predisposizione effettiva del piano stesso. Mi dichiaro pertanto contrario a questo emendamento.

Emendamento Busetto aggiuntivo all'articolo 1: non lo accetto, in quanto in realtà mi pare che sia automatico l'adeguamento dei piani quinquennali, stabilito da questa legge, con il programma economico nazionale quando esso diventerà legge dello Stato.

Non è accettabile l'emendamento Taverna soppressivo al primo comma perché con la abolizione delle parole: « sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale » in realtà si tende a sganciare questa legge dal programma economico nazionale, il che non è nelle intenzioni della maggioranza. Non accetto pertanto l'identico emendamento Franchi.

Non è accettabile altresì l'emendamento Taverna soppressivo al terzo comma, in quanto tende ad escludere l'intesa delle regioni nella predisposizione dei piani quinquennali, mentre invece tutta l'orditura del disegno di legge tende a portare le regioni, ove siano costituite, o i loro organismi rappresentativi, ove non siano costituite, a contribuire alla predisposizione dei piani.

Non accetto l'emendamento Taverna sostitutivo al quinto comma, che è di natura puramente formale. L'emendamento sostitutivo al sesto comma è anch'esso di carattere formale e quindi non necessario. Pertanto la Commissione non lo accoglie.

Non accetto neppure l'emendamento Taverna soppressivo al settimo comma in quanto con esso si vorrebbe rendere permanente la consultazione dei comitati regionali; il che è assurdo.

L'emendamento Taverna soppressivo dell'intero ottavo comma non è accettabile in quanto con esso si tende ad eliminare l'assunzione di impegni precisi nei confronti delle amministrazioni pubbliche (ministeri e regioni).

Non è accettabile neppure l'emendamento Taverna soppressivo del nono comma. Si tratta di una norma transitoria che rende possibile la messa in moto della legge anche prima dell'approvazione del programma economico nazionale.

Ho già detto che non accetto l'emendamento Franchi soppressivo al primo comma: la Commissione non è d'accordo in quanto si tende a svincolare l'intervento straordinario dal programma economico nazionale; né vale l'affermazione dell'onorevole Franchi che in realtà i proponenti di questo emendamento avrebbero voluto invece un più stretto legame con il programma. Questo scopo non è raggiungibile attraverso l'emendamento proposto e pertanto la Commissione lo respinge.

L'emendamento Franchi aggiuntivo al terzo comma non è accettabile perché mira ad estendere i benefici fiscali anche a comuni che non rientrano nelle zone depresse, inoltre esso riassume una tematica già esclusa da questo disegno di legge e cioè quella delle zone depresse con delimitazioni di carattere amministrativo.

L'emendamento Franchi sostitutivo al settimo comma tende ad attribuire una vita permanente ai comitati regionali e quindi la Commissione lo respinge. Come ho già detto per l'emendamento proposto dai deputati di parte liberale si tratta di norma transitoria che permette alla legge di entrare in vigore anche prima dell'approvazione del programma economico nazionale.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Prima di esprimermi sui vari emendamenti, devo alcuni chiarimenti a quei deputati che, senza avere presentato emendamenti, hanno

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

svolto alcune osservazioni di carattere generale sull'articolo 1. Mi riferisco agli onorevoli Mussa Ivaldi Vercelli, Melis e Brusasca.

L'onorevole Mussa Ivaldi ha mostrato di preoccuparsi, e giustamente, che, nel momento in cui saranno utilizzati i tre criteri indicati all'articolo 1, non si abbiano a verificare gravi esclusioni. Devo ricordare al collega che, nel predisporre la legge, ci siamo trovati di fronte a due esigenze emerse ampiamente sia al Senato sia in quest'aula: quella cioè di non ritornare alla circoscrizione comunale e quella di non legarci alla circoscrizione provinciale.

Per questa preoccupazione, che fu anche nostra oltre che del Parlamento, siamo ricorsi alla formula delle zone omogenee sufficientemente ampie. Era il solo modo per sfuggire ai due rischi suindicati.

È vero che esistono da parte dell'« Istat » soltanto dati concernenti le province. È però vero che esistono anche quelli del Tagliacarne, pur non ufficiali, e che pensiamo di integrare, come ha richiesto l'onorevole Mussa Ivaldi, con gli elementi che ricaveremo dai comitati regionali e con ogni forma di notizie che potremo acquisire in proposito. Vorrei anche ricordare all'onorevole Mussa Ivaldi che, già nel mio discorso di replica alla discussione generale, diedi formale assicurazione che in ogni caso non ci troveremo di fronte ad una zona omogenea sufficientemente ampia che debba rimanere rigidamente individuata una volta che sia riconosciuta depressa. Abbiamo infatti introdotto meccanismi (del resto corrispondenti all'economia del piano economico quinquennale) che consentiranno di rivedere, se ciò si renderà necessario, la delimitazione, in vista dell'evolversi delle varie realtà economiche.

Il Parlamento deve rendersi tuttavia conto che, nel momento in cui abbiamo fatto la coraggiosa scelta — insisto sul termine « coraggiosa » — di individuare finalmente le zone di depressione, sapevamo che ci ponevamo di fronte ad un lavoro laboriosissimo. Di per sé credo debba essere colta l'esigenza di forme sperimentali, che avranno ovviamente una sufficiente durata.

Circa l'applicazione poi dei tre criteri, faremo il possibile perché sia una applicazione ponderata al massimo, proprio per evitare che si possano determinare dei riconoscimenti non fondati o delle esclusioni ingiustificate.

Sono lieto che l'onorevole Melis abbia portato qui la voce del Mezzogiorno. Non lo vedo in aula, ma esprimo ugualmente la mia assicurazione perché mi interessa darla al Par-

lamento. Già al Senato — ma anche alla Commissione speciale della Camera — ebbi ad assumere posizioni piuttosto ferme di fronte alle molte richieste che pervennero dalle varie parti politiche, che tendevano ad avvicinare le concessioni, gli incentivi, le agevolazioni che sono inclusi in questa legge a quelli che sono già concessi per il Mezzogiorno. Ho voluto con ciò rassicurare esplicitamente circa la volontà politica del Governo di tener conto delle differenze radicali che esistono tra la depressione del centro-nord e la depressione del sud. In questo senso l'onorevole Melis deve essere tranquillo: l'indirizzo del Governo resta tuttora quello di fare il massimo sforzo nei confronti del mezzogiorno d'Italia, senza per questo ovviamente dimenticare che esistono zone depresse anche nel centro-nord. Nulla in questa legge determina una situazione per la quale possano ridursi le capacità di attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno di fronte a quelli che si avranno nel centro-nord.

Anche all'onorevole Brusasca voglio assicurare che procederemo ad una applicazione ponderata dei tre criteri. D'altra parte, dovendo escludere la circoscrizione comunale senza pervenire a quella provinciale, non potevamo che arrivare alla zona omogenea sufficientemente ampia.

Non mancherò tuttavia di tener presente le raccomandazioni particolari che il collega ha fatto.

Circa gli emendamenti, signor Presidente, concordo con le argomentazioni addotte dal relatore. Aggiungerò per taluno qualche osservazione.

Secondo l'onorevole Busetto, nella zona omogenea sufficientemente ampia dovrebbero essere compresi anche comuni appartenenti a più province. È esattamente quello che la legge dice, proprio perché, volendo sfuggire all'uno e all'altro rischio, non potevamo pensare che a questa possibilità di natura interprovinciale.

Circa i maggiori compiti da affidare ai comitati regionali, credo di aver dato un'ampia motivazione della scelta da noi fatta in occasione del discorso di replica al dibattito generale, così da non dover aggiungere altro. Concordo dunque con le posizioni assunte dal relatore per quanto riguarda il secondo emendamento Busetto, tutti gli emendamenti Taverna-Bonea e l'emendamento Franchi al primo comma. In ordine a quest'ultimo emendamento, dovrei dire che l'onorevole Franchi non era evidentemente presente alla mia replica, perché io sono stato esplicito — mi si

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

perdoni la presunzione — nei confronti del collegamento che esiste chiaramente tra questa legge e il piano quinquennale. Se il collega vorrà compiacersi di leggere il mio discorso troverà che non esistono più dubbi su questo punto. Il fatto che il piano non esista ancora giuridicamente, non esclude che esso già esista come scelta politica, come volontà politica già indicata. Naturalmente, nel momento in cui diciamo che terremo conto delle direttive del piano economico generale, vogliamo dire che ci atterremo a quello che sarà il programma economico nazionale che il Parlamento sta per approvare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Busetto, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Busetto interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(Non è approvato).

Onorevole Bonea, mantiene gli emendamenti Taverna, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Ritiro l'emendamento soppressivo al primo comma, quello soppressivo del nono comma e insisto per gli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi aggiuntivo di un comma dopo il terzo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi sostitutivo al settimo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Busetto aggiuntivo di un comma finale.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo precedente, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo sono autorizzati a realizzare gli interventi straordinari previsti dai successivi articoli mediante programmi esecutivi annuali predisposti sulla base dei piani di cui al precedente articolo, d'intesa con le Regioni costituite.

I programmi esecutivi annuali sono approvati, previo accertamento della loro conformità ai piani quinquennali di cui all'articolo 1, dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo integrato come previsto nel quinto comma dell'articolo stesso. Lo stesso Comitato impartisce le direttive per la loro attuazione e determina le priorità, i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi.

Ai fini dell'attuazione dei programmi esecutivi annuali approvati per i territori delle Regioni a statuto speciale, l'esercizio delle attribuzioni dei Ministeri di cui al primo comma è delegato alle Amministrazioni regionali. A tal fine, dopo l'approvazione effettuata ai sensi del secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, provvede ad assegnare alle singole Regioni gli stanziamenti necessari per l'espletamento delle attribuzioni ad esse delegate.

Le Regioni comunicano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord la situazione degli impegni assunti e lo stato di attuazione degli interventi nel territorio regionale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonea, Leopardi Dittaiuti e Taverna hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « d'intesa con le regioni costituite ».

BONEA. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lizzero, Busetto, Maschiella, Coccia, Golinelli, Giachini, Bastianelli, Lusoli, Beccastrini, Tognoni, Lenti, Angelini, Baldini e Alboni hanno proposto, al primo comma, in fine, di sostituire la parola: « costituite », con la parola: « interessate »;

di sostituire il terzo comma con il seguente:

« L'attuazione dei programmi esecutivi annuali è attribuita alle regioni a statuto spe-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

ziale per le materie di loro competenza a norma dei rispettivi statuti ed è delegata per le altre. A tal fine dopo l'approvazione effettuata ai sensi del secondo comma del presente articolo, il ministro del tesoro, di concerto con i ministri interessati, provvede ad assegnare alle singole regioni gli stanziamenti necessari per l'espletamento delle attribuzioni come sopra previste »;

di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In attesa dell'emanazione delle leggi istitutive delle regioni a statuto ordinario, gli anzidetti ministeri comunicheranno, prima che al Comitato dei ministri, i programmi esecutivi, per eventuali pareri e osservazioni, ai comitati regionali per la programmazione ».

L'onorevole Lizzero ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LIZZERO. Svolgerò solo i due primi emendamenti, perché non ritengo necessario illustrare l'altro.

Sul primo emendamento, dirò che a me pare non senza importanza la proposta di modifica che noi facciamo, perché nel testo si dica « regioni interessate » in luogo di « regioni costituite ». Innanzitutto adottando la locuzione « regioni interessate », si vuol significare che, pur non essendo state ancora istituite le regioni ordinarie, noi vogliamo riconoscere ad esse, per ora attraverso gli organi regionali della programmazione già istituiti, il diritto all'intesa con lo Stato per la realizzazione dei programmi esecutivi annuali predisposti sulla base dei programmi di cui si parla nell'articolo 1 della legge. Bisogna infatti ricordare che questa legge resterà in vigore per un quinquennio, avrà cioè validità anche oltre il 1968, anno in cui, secondo le enunciazioni programmatiche dell'attuale Governo, dovrebbero essere istituite le regioni a statuto ordinario. È chiaro, poi, che nel caso in cui le regioni ordinarie fossero già state istituite — vorrei sottolineare questo concetto — non sarebbe possibile introdurre nel testo le parole che ora vi sono: « regioni costituite », poiché tutte le regioni sarebbero state costituite; ne deriverebbe quindi evidentemente la necessità di riconoscere il diritto all'intesa alle regioni interessate volta per volta sui programmi di cui parla la legge.

Perché allora non riconoscere fin da ora, con la modifica che proponiamo, questa facoltà alle regioni ordinarie che dovranno essere istituite e non solo a quelle a statuto spe-

ziale come vuole il testo del disegno di legge? Se veramente vi fosse nella maggioranza la volontà politica di provvedere alla istituzione delle regioni ordinarie non dovrebbero esservi difficoltà ad accettare la nostra proposta, come esigenza di chiarezza e come dimostrazione di volontà su un impegno che voi stessi avete preso.

Per il secondo emendamento dirò che il nostro gruppo ha ripreso una uguale proposta avanzata nell'altro ramo del Parlamento da colleghi della maggioranza, come ella sa, onorevole ministro. Con questo emendamento noi proponiamo alla Camera una importante questione di principio: quella relativa al riconoscimento delle potestà e dei diritti che la Costituzione conferisce alle regioni a statuto speciale nella materia di cui tratta l'articolo 2 di questa legge e in altre materie; potestà e diritti che sono palesemente e gravemente disattesi dal testo che noi stiamo discutendo.

L'articolo di cui ci occupiamo parla infatti di una delega dei ministeri alle amministrazioni regionali, della facoltà di attuazione dei programmi di intervento che la legge prevede. Il nostro emendamento invece attribuisce alle regioni a statuto speciale il diritto di attuare i programmi di intervento e lo attribuisce perché così prevedono la Costituzione e gli statuti regionali.

L'amministrazione centrale dello Stato — va ripetuto ancora in questa sede, poiché è stato già rilevato — non può delegare funzioni che sono proprie delle regioni, non può cioè attribuire alle regioni l'esercizio di poteri — quali sono quelli contemplati nell'articolo che discutiamo — che sono di competenza primaria ed esclusiva delle regioni stesse. L'amministrazione centrale non può delegare poteri che non sono suoi, che la Costituzione e gli statuti regionali, che sono leggi costituzionali, non le riconoscono, ma invece attribuiscono alla competenza primaria delle regioni a statuto speciale.

Se non provvederemo a modificare il testo della legge, riconoscendo alle regioni costituite le facoltà che sono loro proprie, facoltà che hanno la stessa fonte di quelle proprie dello Stato perché derivano dalla Costituzione o da leggi costituzionali, quali sono gli statuti delle regioni a statuto speciale, violeremo norme costituzionali e ciascuna regione, come è già stato detto ed io intendo sottolineare, riconoscendo che questa legge è lesiva dei propri diritti, potrà, ove ne ravvisi l'opportunità, impugnarla come incostituzionale.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

E, prima di chiudere, occorre insistere qui su quanto è già stato chiaramente dimostrato: che non ha cioè alcuna rilevanza in ordine alla questione che discutiamo l'argomento addotto dal relatore nell'altro ramo del Parlamento, secondo cui le opere straordinarie dovrebbero essere sempre di competenza dello Stato, perché solo esso avrebbe la capacità di operare con una visione generale d'insieme, al di fuori di singole concezioni particolaristiche. Ciò che qui ha rilevanza è il problema costituzionale, che va risolto nell'ambito del nostro ordinamento, del rapporto tra la potestà delle regioni a statuto speciale e quella dello Stato, che, nella loro propria sfera di competenza, sono sullo stesso piano e ambedue derivano dalla Costituzione. È il problema cioè di riconoscere alle regioni a statuto speciale la competenza esclusiva, sostitutiva di quella dello Stato nelle materie che sono loro riconosciute e attribuite.

Né ha rilievo l'altro argomento con il quale si afferma che anche in altre leggi, in materie come quelle di cui discutiamo, si parla di delega, come ad esempio nel piano di rinascita sardo o nella legge per il Mezzogiorno. Semmai si tratta di provvedere a correggere violazioni già commesse, se ve ne sono, non di ripeterne altre.

Questo è il problema che solleviamo con il nostro emendamento. Noi pensiamo che i colleghi vorranno considerarlo in tutto il valore di principio che ha oggi e che pone per il prossimo futuro in materia di programmazione economica e in altre materie. Se questo testo non sarà modificato, noi avremo una dimostrazione della precisa volontà della maggioranza di disconoscere i poteri delle regioni, anche di quelle a statuto speciale.

Vorrei qui porre una domanda al relatore onorevole Guerrini e ad altri colleghi. Se questa legge fosse stata portata in discussione alla Camera all'inizio del suo iter, e non nell'altro ramo del Parlamento, come avrebbe fatto l'onorevole Guerrini a respingere un emendamento proposto da colleghi del suo gruppo e come avrebbero fatto i deputati di tutti i gruppi della maggioranza a respingerlo essendo esso sostenuto da valorosi colleghi della stessa maggioranza come è avvenuto al Senato?

Pensiamo quindi che il nostro emendamento debba essere accolto dalla Camera, dando così pieno riconoscimento ai diritti e ai poteri delle regioni ed evitando una violazione palese della Costituzione.

PRESIDENTE. L'emendamento degli onorevoli Cruciani, Franchi, Romualdi, Almirante, Grilli, Caradonna, Guarra, Abelli, Romeo e Servello, tendente a sopprimere al secondo comma le parole: « previo accertamento della loro conformità ai piani quinquennali di cui all'articolo 1 », è precluso per effetto di precedenti votazioni.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

GUERRINI GIORGIO, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Lizzero ed altri sostitutivo al primo comma non è accettabile in quanto mira ad introdurre una precisazione di carattere formale che non ha eccessiva rilevanza agli effetti della economia generale della legge.

Neanche può accogliersi l'emendamento Lizzero ed altri, aggiuntivo di un comma in fine, in quanto tende ad appesantire la procedura per la predisposizione dei programmi esecutivi da parte dei ministeri.

L'emendamento Lizzero ed altri sostitutivo del terzo comma merita una considerazione più diffusa perché involge questioni di carattere costituzionale di una certa rilevanza.

Debbo innanzitutto premettere che, in materia costituzionale, ogni opinione è valida fino a quando non intervenga una pronuncia definitiva della Corte costituzionale. E tuttavia ritengo che le argomentazioni del collega Lizzero non abbiano giuridicamente fondamento. Infatti mi pare che la ragione della delega alle regioni risieda essenzialmente nel fatto che la titolarità dell'intervento straordinario spetta allo Stato. Bisogna cioè distinguere tra interventi ordinari e interventi straordinari. Mi pare che non vi sia dubbio, a norma dell'articolo 117 della Costituzione e delle disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale che regolano la materia (articolo 2 dello statuto della Valle d'Aosta, articolo 4 della regione Trentino-Alto Adige, articolo 4 della regione Friuli-Venezia Giulia), che, essendo l'intervento straordinario un intervento di carattere generale che deve tener conto della situazione generale del paese e persegue normalmente obiettivi che trascendono l'ambito regionale, la riserva dell'intervento straordinario appartenga senz'altro allo Stato. E, se appartiene allo Stato l'intervento di carattere straordinario sul piano legislativo, è evidente che appartiene allo Stato anche tutta la parte amministrativa, cioè quella applicativa della legge che lo Stato medesimo ha fatto.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

D'altra parte ne abbiamo un esempio nella legge n. 588 del 1962 (il piano di rinascita della Sardegna), in cui all'articolo 5 è detto che lo Stato riserva a sé l'attuazione del piano e che l'attuazione del piano è delegata alla regione.

Per questi motivi mi pare che si possa tranquillamente respingere l'argomentazione del collega Lizzero e pertanto dichiaro che la Commissione è contraria all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore, limitandosi a ribadire, in relazione ai problemi politici di notevole rilievo sollevati dall'onorevole Lizzero, che è del tutto arbitrario mettere in dubbio la volontà politica del Governo di costituire le regioni solo perché esso respinge un emendamento di rilevanza del tutto formale.

Per quanto riguarda la delega alle regioni, aderisco totalmente alla tesi del relatore, anche perché egli ha fatto riferimento alle posizioni da me assunte al Senato e che debbo ora riconfermare, considerandole pienamente valide.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Lizzero, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

LIZZERO. Ritiro l'emendamento aggiuntivo di un comma finale e insisto per gli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lizzero, sostitutivo al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lizzero, sostitutivo del terzo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, opere straordinarie di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nelle zone depresse, nonché a completare, nelle stes-

se zone, le opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonché la viabilità diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali, ferroviarie e idrovie e le località suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico.

Le opere di cui ai commi precedenti e quelle necessarie alla realizzazione delle iniziative industriali sono dichiarate di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Tali disposizioni si applicano anche per le espropriazioni promosse allo stesso scopo da enti locali ed eventuali loro consorzi all'uopo costituiti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lizzero, Busetto, Maschiella, Lusoli, Beccastrini, Baldini, Golinelli, Coccia, Lenti, Giachini, Angelini, Bastianelli, Alboni e Tognoni hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « provvedono a realizzare » con le altre: « affidano per la realizzazione agli enti di sviluppo, ai comuni, alle province, alle regioni »;

di sopprimere, al primo comma, le parole da « nonché a completare » fino alla fine;

di aggiungere al secondo comma, in fine, le seguenti parole: « e le opere di urbanizzazione primaria previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 »;

nonché di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per l'esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su altri ».

L'onorevole Lizzero ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LIZZERO. Mi rimetto alle considerazioni svolte nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

GUERRINI GIORGIO, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario all'emendamento sostitutivo al primo comma, che ritengo superfluo. Mi auguro tuttavia che i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura interesseranno gli enti locali alla esecuzione del programma.

L'emendamento soppressivo al primo comma tende ad escludere il completamento delle opere già iniziate. La Commissione ritiene invece che il completamento di tali opere (di quelli utili, beninteso) debba essere compreso fra gli scopi della legge ed è pertanto contraria all'emendamento.

Egualemente contraria la Commissione si dichiara all'emendamento aggiuntivo al secondo comma, in quanto in questo modo si estenderebbe la portata degli interventi anche alle zone nelle quali sono i comuni che devono predisporre i piani di urbanizzazione.

La Commissione non può infine accogliere il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Lizzero in quanto esso tratta una materia che non rientra in questo disegno di legge, riguardando disposizioni di carattere generale che interessano gli enti locali.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo condivide il punto di vista del relatore ed esprime pertanto parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Lizzero, mantiene i suoi emendamenti non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LIZZERO. Ritiro gli emendamenti soppressivo al primo comma ed aggiuntivo al secondo comma e insisto per gli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lizzero, sostitutivo al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lizzero aggiuntivo, in fine, di un comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a realizzare, nell'ambito

delle zone delimitate ai sensi del precedente articolo 1, interventi di carattere straordinario diretti a:

a) fornire alle imprese agricole l'assistenza per l'organizzazione aziendale;

b) svolgere programmi di sperimentazione agraria di particolare interesse per lo sviluppo economico delle zone;

c) costruire, in caso di assenza di adeguate iniziative e quando l'impianto abbia rilevante interesse ai fini della valorizzazione della zona, impianti di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, da affidare in gestione ad Enti pubblici, a cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese di produttori agricoli, commerciali ed industriali, che esercitino la loro attività nella zona nella quale viene realizzato l'impianto. Gli enti gestori hanno facoltà di acquistare la proprietà dell'impianto, versando al Ministero dell'agricoltura il corrispettivo del costo dello stesso, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma della lettera d) del presente articolo;

d) concedere agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, nonché ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, contributi, nella misura massima del 45 per cento, sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda, nonché contributi integrativi rispetto a quelli previsti da altre leggi, in misura non superiore al 20 per cento, per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale;

e) concedere contributi agli enti di sviluppo per la partecipazione, fino alla misura massima del 20 per cento, al capitale di cooperative o società aventi lo scopo di fornire l'uso di beni strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere attività di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Nei territori nei quali non operano gli enti di sviluppo, tali contributi possono essere concessi ad altri enti operanti nel settore, determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e sentite, per quanto di competenza, le Amministrazioni regionali interessate.

Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b), c), d), il Ministero dell'agricol-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

tura e delle foreste può avvalersi degli organismi di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuti giuridicamente e, laddove esistono, anche degli enti di sviluppo secondo le competenze a questi demandate dalla legge 21 luglio 1965, n. 901 e dei consorzi di bonifica, secondo le competenze stabilite dalla legislazione vigente.

Nelle zone di cui al primo comma il tasso di interesse previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per i mutui concessi agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, nonché ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, è ridotto di un punto e comunque in misura non inferiore all'1 per cento ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beccastrini, Angelini, Lizzero, Lusoli, Tognoni, Coccia, Busetto, Maschiella, Baldini, Alboni, Bastianelli, Giachini, Golinelli e Lenti hanno proposto al primo comma di sostituire il primo periodo con il seguente:

« Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del precedente articolo 1, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste affida agli enti di sviluppo, ai comuni, alle province, alle regioni interventi di carattere straordinario diretti a: »;

al primo comma, alla lettera c), di sopprimere le parole: « anche in associazione con imprese di produttori agricoli, commerciali ed industriali »;

al primo comma, alla lettera d), di sostituire le parole da: « concedere agli imprenditori agricoli... », sino a: « legge 15 settembre 1964, n. 756 » con le seguenti parole: « concedere ai coltivatori diretti, agli affittuari, ai coloni ed ai mezzadri, ai compartecipanti, singoli o associati e loro cooperative »;

al primo comma si sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) concedere contributi agli enti di sviluppo e, dove questi non operano, ai comuni, alle province e alle regioni, per la partecipazione, fino alla misura del 20 per cento, al capitale di cooperative e ai consorzi di cooperative aventi lo scopo di fornire beni strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere attività di conservazione, trasformazione e distribuzione di prodotti agricoli »;

al secondo comma di sostituire le parole: « può avvalersi » con le parole: « si avvale ».

al secondo comma di sopprimere le parole: « e dei consorzi di bonifica, secondo le competenze stabilite dalla legislazione vigente »;

di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nelle zone di cui al primo comma il tasso di interesse previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per i mutui concessi ai coltivatori diretti, agli affittuari, singoli o associati e loro cooperative, nonché per i mutui concessi ai coloni ed ai mezzadri, ai compartecipanti, singoli o associati e loro cooperative, è ridotto di un punto e comunque in misura non inferiore all'1 per cento »;

di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Al fine di ottenere i contributi, prestiti e mutui agevolati di cui ai precedenti commi, ove sia in atto un contratto agrario, i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati d'intesa fra i contraenti salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756 »;

nonché di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le opere di trasformazione finanziate dalla presente legge, non costituiscono motivo di esclusione dalla proroga legale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, lettera b), modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527 ».

Questi emendamenti sono stati svolti in sede di discussione generale.

Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Taverna e Bonea hanno proposto al primo comma di sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) concedere contributi, fino alla misura massima del 20 per cento del capitale necessario, alle cooperative o società aventi lo scopo di fornire l'uso di beni strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere attività di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli ».

al primo comma, dopo la lettera e), di aggiungere la seguente lettera:

« f) concedere contributi in conto interessi e in conto capitale alle iniziative per la costruzione di impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli promosse da cooperative

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

di produttori singoli o in associazione con imprese industriali o società finanziarie »;

nonché di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a) e b) il Ministero dell'agricoltura e foreste può avvalersi degli enti di sviluppo secondo le competenze stabilite dalla legge. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro dell'industria e commercio, saranno fissate le norme per la gestione, senza fini di lucro, degli impianti costruiti ai sensi della lettera c) di cui al comma precedente ».

BONEA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Già in sede di discussione generale abbiamo fatto presente che l'inclusione degli enti di sviluppo tra gli organismi ai quali è possibile concedere contributi potrebbe anche essere giustificata, pure se il gruppo liberale mantiene nei confronti di tali enti le ben note riserve. Non si comprende però come possano subentrare agli enti di sviluppo, nel caso in cui questi non siano operanti, altri enti. La stessa disposizione del disegno di legge non ci sembra chiara poiché è detto: « Nei territori nei quali non operano gli enti di sviluppo, tali contributi possono essere concessi ad altri enti operanti nel settore, determinati con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste ». Cosa sono determinati? Gli enti o i contributi? Il nostro emendamento, per quanto non si riferisca al testo al nostro esame, vuole tuttavia far presente che gli enti di sviluppo dovrebbero subentrare alle associazioni, alle cooperative e ai produttori singoli o associati soltanto per sostituire l'iniziativa privata e senza fini di lucro per gli impianti costruiti ai sensi della lettera c).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

GUERRINI GIORGIO, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Beccastrini sostitutivo al primo comma non è accettabile perché tende ad affidare la titolarità dell'intervento agli enti di sviluppo, ai comuni, alle province e alle regioni. Si tratta di interventi che per la maggior parte dei casi non possono essere effettuati dagli enti citati (si

pensi, ad esempio, all'assistenza tecnica e alla sperimentazione agraria) perché i loro compiti di istituto sono assai diversi.

La Commissione non accetta l'emendamento Beccastrini soppressivo alla lettera c) del primo comma perché tende ad escludere senza motivo i produttori agricoli, commerciali ed industriali, sottraendo quindi alla proficua utilizzazione per lo sviluppo economico operatori economici di un certo rilievo.

La Commissione non accetta l'emendamento Beccastrini sostitutivo alla lettera d) del primo comma, in quanto tende ad escludere dalla concessione dei contributi gli imprenditori agricoli singoli e associati, creando una sperequazione che nell'economia generale del disegno di legge non è accettabile.

Sono contrario anche all'emendamento Beccastrini sostitutivo della lettera e) in quanto tende a sostituire, in definitiva, i consorzi di bonifica nella partecipazione al capitale di cooperative e società aventi lo scopo di fornire beni strumentali alle imprese agricole, eccetera, il che non sembra in armonia con il disegno di legge.

L'emendamento Beccastrini sostitutivo al secondo comma non è accettabile in quanto tende ad attribuire ai consorzi di bonifica una competenza primaria nella realizzazione degli interventi, mentre si vuole stabilire la competenza primaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'emendamento Beccastrini soppressivo al secondo comma non è accettabile perché tende ad escludere i consorzi di bonifica, mentre la maggioranza della Commissione accetta la linea proposta dal disegno di legge. La Commissione è pure contraria all'emendamento Beccastrini sostitutivo del terzo comma in quanto esclude gli imprenditori agricoli singoli e associati.

Non sono accettabili nemmeno gli emendamenti Beccastrini aggiuntivi, in fine, di due commi. La Commissione è contraria al primo poiché è inteso a modificare sostanzialmente la materia dei contratti agrari; debbo osservare che, ove il contratto agrario sia la mezzadria o la colonia parziaria, esiste già una legge che stabilisce l'accordo preventivo tra concedente e mezzadro; non è consentito invece, introdurre, in maniera surrettizia, una modifica sostanziale del contratto di affitto in una legge che ha tutt'altra finalità. È contraria al secondo in quanto ritiene che non si possa introdurre un emendamento che praticamente involge una modificazione sostanziale in materia di legisla-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

zione di contratti agrari in una legge che si propone obiettivi assai diversi.

La Commissione non ritiene accettabile l'emendamento Leopardi Dittaiuti al primo comma, sostitutivo della lettera e), perché tende a escludere gli enti di sviluppo dalla partecipazione al capitale di cooperative o società; tale proposta di esclusione, per gli evidenti fini politici che la ispirano, non può essere accolta dalla maggioranza.

Parimenti inaccettabile appare il successivo emendamento Leopardi-Dittaiuti, in quanto estende la portata dell'intervento, alterando quindi sotto il profilo finanziario la portata generale della legge.

Nemmeno può accogliere l'emendamento Leopardi-Dittaiuti sostitutivo del secondo comma, in quanto esclude la collaborazione degli organismi cooperativi e dei consorzi di bonifica con il Ministero dell'agricoltura, secondo un intendimento eminentemente politico che contrasta con quello della maggioranza.

Inaccettabile è pure l'articolo 4-bis, proposto dagli onorevoli Beccastrini ed altri, in quanto intende introdurre una esenzione fiscale e quindi — a parte la prevedibile contrarietà ad esso dell'amministrazione finanziaria — coinvolge materia che esula dal campo di applicazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con il relatore e aggiungo che già nel corso della discussione generale feci osservare ai colleghi dell'estrema sinistra che noi abbiamo considerato utile alle cooperative la presenza di operatori economici, in quanto gli operatori economici non possono non avere una certa esperienza anche dal punto di vista tecnico che andrà certamente a beneficio dei coltivatori diretti, degli affittuari, dei mezzadri, ecc.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Beccastrini, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BECCASTRINI. Non insisto per l'ultimo emendamento aggiuntivo, in fine, di un comma e per l'articolo 4-bis, e desidero brevemente spiegarne i motivi.

Non è che io non sia convinto della giustezza del mio emendamento, ma non vi insisto perché sono certo che, come gli altri, sarà respinto. Il relatore, infatti, ha detto

che non lo accetta perché, come gli altri, viene a modificare il testo della legge. Questa è la sostanza della sua replica, onorevole relatore.

Quando noi chiediamo, ad esempio, di affidare agli enti di sviluppo, ai comuni ed alle province dove non operano gli enti di sviluppo, gli interventi che intende fare direttamente il Ministero, ella oppone, onorevole relatore, che i comuni e le province hanno tutt'altri compiti istituzionali (come se non fossero investiti di problemi riguardanti l'agricoltura). Noi chiediamo che non vengano concessi i contributi per la gestione di impianti costruiti per le aziende commerciali e industriali; voi ce lo negate perché dite che queste industrie danno ai contadini il loro apporto e la loro esperienza. Io posso affermare (ed ella lo sa molto bene, onorevole relatore) che i contadini non hanno bisogno dell'apporto e della esperienza delle imprese industriali e commerciali le quali assorbono, molto ampiamente, i profitti ed i redditi dei contadini stessi.

Queste considerazioni valgono anche per gli altri argomenti, come, ad esempio, la disdetta.

Noi chiediamo che le trasformazioni sul fondo non vengano fatte con i contributi della legge perché non se ne avvalgano poi i concedenti a mezzadria, ad esempio, per disdettare il contadino. E più che legittima questa nostra richiesta, ma non viene accolta per il « no » del relatore.

Questi sono i motivi, signor Presidente, per i quali non insisto sul mio ultimo emendamento e sull'articolo aggiuntivo 4-bis. Mantengo invece tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Beccastrini sostitutivo al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il successivo emendamento Beccastrini soppressivo al primo comma, lettera c).

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Beccastrini sostitutivo al primo comma, lettera d).

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Beccastrini sostitutivo al primo comma della lettera e).

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

Onorevole Bonea, mantiene gli emendamenti Leopardi Dittaiuti, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. Insisto per la votazione dell'emendamento sostitutivo della lettera e), mentre rinuncio alla votazione dei due successivi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, sostitutivo al primo comma della lettera e).

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Beccastri soppressivo al secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Beccastri sostitutivo al secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Beccastri sostitutivo del terzo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Beccastri aggiuntivo di un comma finale.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione di nuovi impianti industriali, aventi per oggetto la produzione di beni, per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli ivi esistenti, gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine concedono finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole imprese industriali.

Nelle spese ammissibili al finanziamento possono essere comprese, nel limite del 30 per cento del finanziamento stesso, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio tenendo conto delle carat-

teristiche e della intensità della depressione. In ogni caso il tasso non può essere inferiore né la durata superiore a quanto fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del comma precedente, il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato a concedere agli Istituti di credito un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2 ».

Gli onorevoli Taverna, Bonea e Leopardi Dittaiuti hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Per la costruzione di nuovi impianti industriali, l'ammodernamento, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di quelli esistenti, nonché per il trasferimento nelle zone depresse di impianti industriali esistenti in altre zone non agevolate, gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine concedono finanziamenti a tasso agevolato alle imprese industriali aventi per oggetto la produzione di beni o servizi ».

e di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nelle spese ammissibili al finanziamento possono essere comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa ».

BONEA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Con il primo emendamento vorremmo dare la possibilità di ottenere i finanziamenti non solo alle piccole e medie imprese, ma anche alle altre. Con il secondo emendamento, invece, chiediamo di elevare il limite della percentuale del finanziamento dal 30 per cento, così come è fissato nell'articolo 5, al 40 per cento, analogamente a quanto stabilisce la legge per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Angelino ha proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare l'importo massimo di 2 miliardi »;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

e di sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Il tasso di interesse annuo e la durata dei mutui sono stabiliti nei piani quinquennali di cui al precedente articolo 1.

In ogni caso il tasso non può essere inferiore, né la durata superiore, a quanto fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni ».

L'onorevole Angelino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ANGELINO. Il primo emendamento è correlato ad un altro da me proposto all'articolo 8 secondo comma, laddove si fissa un *plafond* di 2 miliardi per ottenere le agevolazioni fiscali: se non si sorpassano i due miliardi di investimenti fissi si possono ottenere le agevolazioni fiscali, mentre se si sorpassano solo di una lira le agevolazioni fiscali cadono.

Mi pare molto più razionale limitare il *plafond* dei due miliardi al credito agevolato perché ritengo che questo non sia un freno così drastico come l'altro. Vi sono imprese che possono iniziare con due miliardi di investimenti fissi e poi potrebbero non essere più in grado di ampliare, sviluppare la loro azienda. Non è una incentivazione molto razionale questa.

Il secondo emendamento è inteso a ridurre la eccessiva discrezionalità, nella definizione del tasso di interesse sui mutui agevolati, che è lasciata al Ministero del tesoro.

Mi sembra più opportuno che il tasso di interesse sia definito dal C.I.R., che poi sarà il C.I.P.E.; altrimenti dipenderà da un solo ministro stabilire diverse categorie di agevolazione creditizia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lenti, Lusoli, Angelini, Beccastrini, Busetto, Coccia, Baldini, Maschiella, Lizzero, Alboni, Bastianelli, Giachini e Golinelli hanno proposto, al primo comma, dopo le parole: « imprese industriali », di aggiungere le altre: « e artigiane, nonché alle fonti e agli stabilimenti termali »:

e di aggiungere il seguente comma:

« Il ministro dell'industria e del commercio è autorizzato a fornire agli istituti di credito garanzie sulle singole operazioni di mutuo a favore di imprese artigiane ».

L'onorevole Lenti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LENTI. L'illustrazione dei due emendamenti, specialmente del primo, induce ad alcune considerazioni preliminari. Innanzitutto si deve rilevare che l'attività produttiva di tipo artigianale è la prima forma organizzata di produzione di beni, quella a cui con naturalezza accede, come primo passo sulla strada dell'iniziativa imprenditoriale, il lavoratore dipendente o già dipendente che si trovi privato del lavoro o che vi si spinga di propria iniziativa.

La seconda considerazione è che l'artigianato italiano ha dimostrato — e ancor meglio ha saputo farlo nella bassa congiuntura recente e ancora attuale — una capacità di iniziativa, di resistenza alle circostanze economiche avverse, e una forza di espansione di indiscusso rilievo. Una vitalità, questa, che, specie nel centro-nord, è testimoniata da alcuni dati assai significativi, quali l'aumento dell'indice di occupazione di manodopera per azienda, che è passato da 1,7 nel 1962 a 2,4 nel 1964; l'aumento del consumo di energia ad uso industriale, che ha accompagnato l'impianto di nuove macchine e che testimonia la partecipazione positiva dell'artigianato al processo di ammodernamento tecnologico generale; e ancora l'espansione dell'esportazione della produzione artigiana, del numero delle aziende artigiane, delle capacità di assorbimento della forza-lavoro.

Una terza considerazione è che l'azienda artigiana si innesta in generale più facilmente nel contesto economico ambientale senza produrre i controeffetti ripetutamente verificati e deprecati che si verificano quando avviene l'inserimento di nuove industrie che siano assolutamente dissonanti dall'*habitat* economico che le riceve.

Una quarta considerazione è il grave freno alla nascita e allo sviluppo di iniziative artigianali, rappresentato dalla difficoltà di accesso al credito, che viceversa dovrebbe essere fornito con sensibili agevolazioni agli artigiani più che ad altri.

Il credito bancario è, come si sa, l'unico e perciò il decisivo mezzo per la stabilità e lo sviluppo della piccola impresa, dal momento che per questa non esiste la possibilità di ricorso al mercato dei capitali, né vi è un'apprezzabile capacità di autofinanziamento, dato il tipo particolare dell'azienda stessa.

Per tutte queste considerazioni, non si capisce perché dai benefici contemplati da un provvedimento legislativo come questo al nostro esame, che si ripromette di incoraggiare la diffusione e l'impianto di nuove attività produttive idonee a rendere attivi fattori e

risorse inutilizzate, sia escluso proprio l'artigianato, che più di tutti, per le sue caratteristiche naturali, può rispondere agli scopi fissati dalla legge stessa.

Chi rispondesse che, per il credito all'artigianato, esiste l'Artigiancassa, darebbe risposta elusiva e non pertinente, in quanto sarebbe costretto a ignorare due realtà di fatto. La prima, che l'Artigiancassa soffre di cronica carenza di fondi, anche dopo gli ultimi rifinanziamenti; la seconda, che gli interventi previsti con questo disegno di legge hanno carattere aggiuntivo e non sostitutivo, straordinario e non ordinario. Questo carattere, del resto, è stato ripetutamente ribadito dallo stesso ministro, che anzi teorizza la necessità dell'intervento straordinario a colmare gli squilibri differenziali che gli interventi a carattere nazionale e ordinario inducono fra territorio e territorio e fra azienda e azienda nell'ambito dello stesso settore produttivo. Perciò, tentare di liquidare la questione della estensione del credito agevolato, previsto per le industrie e non per l'artigianato, con la scusa dell'Artigiancassa, cioè con la scusa di uno strumento ordinario di intervento, significa tentare di coprire malamente, con un argomento non pertinente e per altro non sufficiente, quella che apparirebbe invece come una scelta politica, come una discriminazione ingiustificata sotto ogni profilo, ma soprattutto sotto il profilo della concezione di politica economica che ispira il presente disegno di legge.

D'altronde anche l'industria fruisce di leggi ordinarie per il credito agevolato. Basti ricordare, per esempio, la legge n. 623 del 1959. Ma il problema del credito agevolato anche all'artigianato non si esaurisce qui. Vi è la questione delle garanzie che le banche esigono: garanzie reali che, nella generalità dei casi, superano di alcune volte il valore del mutuo richiesto e perciò frustrano sul nascere la volontà di iniziativa artigiana e bloccano ogni spinta ad evolvere verso tecniche ed impianti più progrediti.

Al riguardo ritengo opportuno richiamare l'opinione espressa sinteticamente dallo stesso Ministero dell'industria e del commercio nel documento *Prospettive di sviluppo dell'artigianato* presentato al Comitato centrale dell'artigianato: « Per quanto concerne ancora il credito d'impianto, devono sottolineare le gravi difficoltà che incontrano le imprese artigiane nella prestazione delle garanzie, spesso molto onerose, richieste dalle banche. Occorrerebbe, quindi, studiare e proporre la costituzione di un fondo nazionale di garanzia, che

coprisse il rischio delle operazioni fino al 70-80 per cento del valore. Tale fondo non dovrebbe raggiungere entità di grande rilievo, data la nota minima incidenza delle perdite sul totale delle operazioni di credito artigiano. In quella sede potrebbero anche essere studiati alcuni ritocchi al sistema di funzionamento della stessa Artigiancassa, rilevatisi come opportuni in questi ultimi tempi ».

Col nostro secondo emendamento aggiuntivo chiediamo che venga dato al Ministero dell'industria e del commercio, elaboratore di quella proposta, il compito di cominciare a tradurre in atto, sia pure limitatamente alle nuove imprese artigiane delle aree depresse, l'iniziativa concreta di fornire garanzie sul credito agli artigiani nelle forme e nei modi più opportuni.

L'incidenza minima delle perdite sul totale delle operazioni di credito artigiano (meno dell'1 per mille, statisticamente rilevato) consente la definizione di uno stanziamento specifico nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, di entità molto modesta, dell'ordine di poche centinaia di milioni. Ma l'effetto incentivante di esso sarebbe di grande efficacia e le finalità della presente legge, pur così fragile ed incerta, potrebbero essere in una certa misura avvicinate.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

GUERRINI GIORGIO, *Relatore per la maggioranza*. L'argomento, che è stato definito dall'onorevole Lenti elusivo ed impertinente, relativo all'Artigiancassa, è il primo motivo che mi induce a esprimere parere contrario al primo emendamento aggiuntivo proposto dallo stesso onorevole Lenti. Già il tasso per il credito all'artigianato è del 3 per cento, in base alla legge 623 del 1959, attraverso l'Artigiancassa.

Se l'Artigiancassa, nonostante i recenti rifinanziamenti, non è in condizione di concedere mutui, questa non è una ragione sufficiente per introdurre in questo disegno di legge, che ha finalità particolari, l'emendamento in questione. Comunque, non è questa la ragione fondamentale che ci spinge a dichiarare parere contrario. La ragione è che con il disegno di legge si è voluto operare una scelta degli investimenti nelle zone depresse, nel senso che si è preferito concedere il finanziamento a quelle piccole e medie aziende industriali, le quali possono diventare un moltiplicatore di capitali e di posti di lavoro e quindi dare un immediato e concreto sollievo alle

zone depresse; il che non sembra possa dirsi per le aziende artigiane.

La maggioranza della Commissione non è favorevole al secondo emendamento aggiuntivo Lenti in quanto la garanzia da parte dello Stato rappresenterebbe in ogni caso un onere finanziario che nell'economia generale della legge non è contemplato.

Sono contrario pure all'emendamento Taverna sostitutivo del primo comma per due motivi. Anzitutto perché esso tende a introdurre il criterio delle imprese industriali che abbiano per oggetto la produzione di beni e di servizi, laddove il disegno di legge, con una chiara scelta politica, parla solamente di produzione di beni, per evitare le note e possibili frodi, alle quali ho avuto occasione di accennare sia nella relazione davanti alla Commissione sia nella relazione scritta. In secondo luogo, sembra alla Commissione che non sia giusto stabilire un'agevolazione di carattere finanziario anche per le aziende che spostano la loro sede nelle zone depresse, non essendovi in precedenza localizzate.

La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Taverna sostitutivo del secondo comma in quanto esso verrebbe ad alterare tutta l'economia del disegno di legge.

Analogamente la Commissione è contraria all'emendamento Angelino aggiuntivo al secondo comma perché ritiene che non sia opportuna la fissazione di un importo massimo di 2 miliardi per i finanziamenti a tasso agevolato.

Infine la Commissione non accetta l'emendamento Angelino sostitutivo del terzo comma, perché ritiene che la possibilità di variare il tasso di interesse costituisca una buona arma per soccorrere le zone più depresse del paese e perché, inoltre, in materia di tassi di interesse vi è la competenza specifica del Ministero del tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Mi associo alle considerazioni esposte dal relatore per la maggioranza e pertanto mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti presentati. Desidero tuttavia aggiungere che l'onorevole Lenti, tra le altre argomentazioni addotte a sostegno del suo primo emendamento, ha affermato che la legge n. 623 sancisce per gli artigiani il tasso di interesse sui mutui nella misura del 3 per cento, estesa anche alla piccola e media industria. Vorrei fare osservare all'onorevole Lenti che per la piccola e media

industria il tasso è del 5 per cento e non del 3 per cento come per gli artigiani. (*Interruzione del deputato Lenti*).

A proposito dell'emendamento Taverna al secondo comma, vorrei confermare, richiamando al riguardo l'attenzione anche dell'onorevole Melis, quanto ho già avuto occasione di dire altre volte e cioè che questo disegno di legge non livella le agevolazioni per il centro-nord a quelle per il Mezzogiorno.

L'onorevole Angelino ha osservato che, con l'attuale dizione dell'articolo 5, la competenza in materia di fissazione del tasso di interesse resta affidata ad un solo ministro. Gli faccio notare che il ministro del tesoro presiede il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e pertanto sono parecchi i ministri che partecipano alla fissazione del tasso di interesse.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonea, mantiene gli emendamenti Taverna di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BONEA. Non insisto per l'emendamento sostitutivo del primo comma e insisto per l'altro.

PRESIDENTE. Onorevole Lenti, mantiene i suoi emendamenti non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

LENTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lenti, aggiuntivo al primo comma. (*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Taverna sostitutivo del secondo comma.

(*Non è approvato*).

Onorevole Angelino, mantiene i suoi emendamenti non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

ANGELINO. Li ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lenti aggiuntivo di un comma. (*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento

e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di ostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature, sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato.

Nelle zone di cui al precedente comma, i mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche e, comunque, idonei a favorire le attività turistiche ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In ogni caso il tasso anzidetto non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2 ».

BRUSASCA. Chiedo di parlare sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA. Desidero fare una precisazione sul primo comma di questo articolo, il quale limita la concessione dei mutui a due categorie: alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali.

Stando alla interpretazione letterale di questo comma, la concessione di mutui dovrebbe essere possibile soltanto per le imprese iscritte presso le camere di commercio e per i tradizionali enti locali. Sicché, ono-

revole ministro, per fare un solo esempio, se il Club alpino volesse costruire un rifugio, non potrebbe usufruire del mutuo a tasso agevolato perché esso non è un'impresa che opera nel settore turistico-alberghiero né un ente locale.

Vorrei dal ministro una interpretazione chiara di questo comma, perché la questione è importante. La valutazione delle domande in merito dovrebbe essere fatta oggettivamente e non soggettivamente in rapporto alla formulazione del comma: e cioè tutti coloro che operano nel campo turistico-alberghiero ed in determinate zone del territorio possono ottenere il mutuo agevolato quando la loro attività sia conforme allo spirito della legge.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Per tranquillizzare l'onorevole Brusasca, devo dire che l'articolo 6 indica tra le iniziative suscettibili di essere finanziate anche i rifugi alpini. Mi pare che l'onorevole Brusasca dia una interpretazione restrittiva, almeno giuridicamente, al termine « impresa », che non è certo nelle nostre intenzioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Golinelli, Alboni, Angelini, Bastianelli, Beccastrini, Busetto, Giachini, Lenti, Lizzero, Lusoli e Maschiella hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole da « sono concessi » fino alla fine, con le altre: « sono concessi agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, alle associazioni di categoria, di lavoratori e studenti, alle imprese operanti nel settore turistico alberghiero, mutui a tasso agevolato, sempre che gli investimenti in questione risultino conformi alle indicazioni dei piani di cui all'articolo 1 ».

Gli stessi deputati hanno anche proposto il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

« Per la provvista ed il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare o in altri specchi d'acqua di coltivazione di mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto e l'ampliamento delle opere e delle attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, sono concessi, alle cooperative di pescatori ed ai loro consorzi, mutui a tasso agevolato.

Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti secondo quanto disposto dal quarto comma del precedente articolo 6 ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

L'onorevole Golinelli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GOLINELLI. Non dirò nulla circa l'emendamento sostitutivo al primo comma.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo dirò che esso fu presentato dai partiti della maggioranza nell'altro ramo del Parlamento, trovò il consenso del relatore, senatore Trabucchi, venne poi fatto proprio dal nostro gruppo perché ritirato dai presentatori per la opposizione dell'onorevole ministro con una motivazione che, a mio parere, non fu pertinente.

Ella, onorevole ministro, ebbe modo al Senato di esprimere la preoccupazione che con questo emendamento si veniva a livellare (adoperò lo stesso termine da lei usato) il trattamento a favore dei pescatori del centro-nord con quello a favore dei pescatori del meridione, dove agisce la Cassa per il mezzogiorno. L'emendamento è suggerito dal fatto che la situazione dei centri pescherecci esistenti nelle aree depresse del centro-nord nulla ha da invidiare a quella esistente in analoghi centri del mezzogiorno d'Italia. Tale situazione, del resto, in questi ultimi tempi è emersa anche nei dibattiti svoltisi alla X Commissione della Camera.

Ultimamente lo stesso relatore, onorevole Macchiavelli, discutendosi del programma di sviluppo economico alla X Commissione, ebbe modo di mettere in risalto la necessità di prendere iniziative a favore dei centri pescherecci del centro-nord d'Italia. Ora mi pare che questa sia l'occasione opportuna per una iniziativa che va incontro ad una situazione estremamente pesante e difficile per molti centri pescherecci dell'Italia centro-settentrionale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonea, Leopardi Dittaiuti e Taverna hanno proposto al primo comma, dopo le parole « di villaggi turistici a tipo alberghiero », di aggiungere le parole « di stabilimenti idrotermali ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BONEA. Sarò breve, anche perché mi sembra che gli onorevoli Lenti e Lusoli abbiano presentato identico emendamento all'articolo 5. Noi però vorremmo attirare l'attenzione dei colleghi, e soprattutto del ministro e del relatore, perché mi sembra, nonostante ci siano dei limiti entro i quali gli stanziamenti devono essere contenuti, che le possibilità di sviluppo turistico-alberghiero che il centro e il nord d'Italia presentano at-

traverso lo sfruttamento delle acque termali non dovrebbero essere trascurate nella concessione di finanziamenti a tasso agevolato per iniziative turistiche. Se il motivo di un eventuale rigetto dell'emendamento fosse da ricercarsi soltanto nella scarsità dei fondi a disposizione, allora saremmo obbligati ad accettare le cose come sono, ma se vi potesse essere la possibilità in avvenire di comprendere anche questo settore fra quelli che possono godere di finanziamenti a tasso agevolato, tanto varrebbe inserirla in questo articolo, senza preoccuparsi che la legge dovrebbe ritornare nuovamente al Senato, perché non è la perdita di qualche giorno che dovrebbe precludere al centro-nord una ulteriore possibilità di vincere la depressione economica di certe zone che pure sono state favorite dalla natura.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

GUERRINI GIORGIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento Golinelli sostitutivo al primo comma, perché l'estensione dei mutui a tasso agevolato a determinate categorie di beneficiari come quelli indicati nell'emendamento (associazioni di lavoratori e di studenti) non darebbe garanzia di un investimento produttivo nelle zone sottosviluppate, anche in previsione della mancanza di una organizzazione tecnica e professionale sufficiente per dare un risultato concreto agli investimenti.

La Commissione è contraria anche allo emendamento Bonea in quanto la portata dell'intervento non ha una adeguata giustificazione. Mi pare, tra l'altro, che tutta la tematica dell'articolo 6 sia centrata sugli investimenti di carattere ricettivo e non su quelli di carattere produttivo, come sarebbero in una certa misura gli stabilimenti idrotermali.

La Commissione respinge altresì l'articolo aggiuntivo Golinelli in quanto, se è vero che vi sono settori della pesca indubbiamente depressi — il relatore non può che condividere l'opinione dell'onorevole Golinelli — è altrettanto vero che la depressione in materia di pesca non si verifica in zone particolari del paese, ma praticamente lungo tutte le coste del centro-nord, talché la dimensione geografica dell'intervento sarebbe al di là di quelle zone di depressione indicate all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonea, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Golinelli, mantiene i suoi emendamenti non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GOLINELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Golinelli sostitutivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Golinelli.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio gli enti esercenti il credito a medio termine e lungo termine e le aziende di credito di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, già abilitati ad esercitare la attività nei territori delle province dell'Italia centrale riconosciuti depressi in base al primo comma dell'articolo 1, possono essere autorizzati con decreto del Ministro del tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una Società finanziaria interregionale che potrà essere costituita dall'Istituto mobiliare italiano, per promuovere la realizzazione, nelle zone depresse dell'Italia centrale, delimitate ai sensi dell'articolo 1, di iniziative industriali, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali.

La Società finanziaria di cui al precedente comma può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

ad emettere prestiti obbligazionari anche in deroga al limite di cui all'articolo 2440 del Codice civile ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività — rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura — da ogni tributo diretto sul reddito.

Per le nuove imprese industriali l'esenzione è applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire.

Tale esenzione si applica anche al maggiore reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al precedente comma.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste o richiamate dalla presente legge, sono determinate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Taverna e Bonea hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Le nuove imprese artigiane e le nuove imprese industriali che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti da ogni tributo diretto sul reddito per dieci anni, a decorrere dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti.

Le imprese industriali esistenti in altre zone che costituiscono nuovi impianti nelle zone depresse indicate nel primo comma del presente articolo o trasferiscono nelle stesse zone impianti ubicati in zone non agevolate

sono esenti per dieci anni da ogni tributo diretto sul reddito a decorrere dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti dopo la installazione nelle suindicate zone depresse.

L'esenzione di cui ai commi precedenti si applica anche al maggiore reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione e dall'ammodernamento degli impianti ».

Gli stessi deputati (primo firmatario Taverna) hanno proposto, in via subordinata, di sostituirlo con il seguente:

« Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti da ogni tributo diretto sul reddito per dieci anni, a decorrere dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti.

Le piccole e medie imprese industriali esistenti in altre zone che costituiscono nuovi impianti nelle zone depresse indicate nel primo comma del presente articolo o trasferiscono nelle stesse zone impianti ubicati in zone non agevolate, sono esenti per dieci anni da ogni tributo diretto sul reddito a decorrere dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti dopo la installazione nelle suindicate zone depresse.

Per le imprese industriali l'esenzione è applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque i 3 miliardi di lire.

Tale esenzione si applica al maggior reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione e dall'ammodernamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al precedente comma ».

BONEA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Con il primo comma dell'emendamento Leopardi Diltaiuti interamente sostitutivo vorremmo estendere alle grandi imprese l'esenzione decennale dai tributi diretti sul reddito. Avevamo anche presentato un emendamento relativo ai finanziamenti, che è stato regolarmente respinto: e non ci dispiace che sia stato così. Però non vediamo la ragione per la quale debbono essere escluse

dall'esenzione decennale dai tributi diretti sul reddito le grandi imprese, le quali potrebbero realmente modificare la struttura depressa di queste oasi, come sono state chiamate dal relatore - io direi piuttosto: oasi del male - che esistono al nord; perché purtroppo il centro ha una depressione molto diversa e molto più accentuata che non il nord. A me sembra che questa esenzione decennale potrebbe essere un incentivo atto a favorire la ripresa e ad accelerare il ritmo di sviluppo perché il divario tra le zone depresse e le altre sia superato al più presto.

Del resto l'estensione alle imprese di grandi dimensioni della esenzione fiscale sembra opportuna anche se si considera che la nuova realtà economica a cui oggi siamo di fronte è diversa da quella in cui hanno operato in precedenza le altre imprese nelle zone depresse del centro-nord. Si è inteso inoltre andare incontro alla richiesta, che è stata accolta nel provvedimento già emanato per il Mezzogiorno, di far decorrere la esenzione decennale dal momento in cui gli impianti cominceranno a produrre effettivamente.

Con il secondo comma del nostro emendamento proponiamo che la esenzione fiscale sia estesa anche al trasferimento nelle aree depresse di aziende industriali esistenti in altre zone: perché, se è vero che la politica di incentivazione deve trovare il suo corrispettivo nella politica di disincentivazione per quanto riguarda altre zone - e questo è stato detto nella discussione generale a chiare lettere - è opportuno anche far sì che imprese già esistenti siano indotte a trasferirsi attraverso l'incentivo della agevolazione fiscale.

Con il terzo comma, poi, proponiamo la esenzione fiscale non solo in relazione al maggior reddito derivante dall'ampliamento degli impianti, ma anche in relazione al maggior reddito derivante dalla riattivazione, dall'ammodernamento e dalla trasformazione degli impianti. Tale innovazione ci sembra opportuna sia al fine di agevolare la ripresa di attività esistenti, sia al fine di consentire alle imprese di far fronte a quelle esigenze di rinnovamento degli impianti poste dal più accelerato ritmo di progresso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Cruciani, Grilli, Romualdi, Romeo, Servello, Abelli, Almirante, Guarra e Caradonna hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali che si

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni e nei comuni non appartenenti alle zone depresse delimitate ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della presente legge, e riconosciute località economicamente depresse dal comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito »;

e, in via subordinata alla non approvazione di tale emendamento, di aggiungere i seguenti commi:

« Nei comuni non appartenenti alle zone depresse delimitate ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della presente legge e riconosciuti località economicamente depresse dal comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, le imprese artigiane e le nuove piccole industrie di nuova costituzione o che provvedano al rinnovo ed all'ampliamento degli impianti, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività o dalla riattivazione o ampliamento, da ogni tributo diretto sul reddito.

Agli effetti del precedente comma si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre cento operai ».

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

FRANCHI. Avverto, signor Presidente, che per effetto di precedenti votazioni sono rimaste rispettivamente precluse: al primo emendamento la parte compresa tra le parole « e nei comuni non appartenenti... » e le parole « ...al terzo comma dell'articolo 1... »; e al secondo emendamento la parte compresa tra le parole « ...e riconosciuti località... » e le parole « ...articolo 1 ».

Con queste precisazioni ci permettiamo di sottolineare l'importanza, almeno per questo tipo di intervento di esenzione fiscale, di non distinguere fra imprese produttive di beni e imprese produttive di servizi. È vero che questo concetto è stato respinto in genere dal disegno di legge, ma, limitatamente a questo tipo di intervento, perché dovremmo respingere questo concetto anche nei confronti delle imprese produttive di servizi? Mi rendo conto, come diceva l'onorevole relatore in Commissione, che questo si potrà prestare all'equivoco e forse anche alla frode,

ma non è questo un motivo sufficiente per escludere tali imprese, perché altrimenti commetteremmo una ingiustizia. Se questo pericolo esiste, il legislatore ha il dovere di prevenirlo. Si tratta di imprese che, in determinate zone, possono ampiamente contribuire ai fini del disegno di legge, soprattutto, per esempio, alla creazione di nuove fonti di lavoro e quindi alla occupazione.

Mi permetto veramente di caldeggiare l'accoglimento di questa formula generica limitatamente a questo tipo di intervento senza distinguere fra imprese produttive di beni e imprese produttive di servizi.

PRESIDENTE. L'onorevole Angelino ha proposto di sostituire al primo comma le parole: « da ogni tributo diretto sul reddito », con le altre: « dall'imposta erariale di ricchezza mobile, dall'I.C.A.P., dall'imposta camerale e dall'imposta sulle società »;

e di sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Angelino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ANGELINO. L'emendamento sostitutivo al primo comma intende chiarire ciò che in passato ha dato luogo ad una controversia fra l'intenzione del Parlamento, allorché ha approvato le leggi precedenti sulle aree depresse dell'Italia centro-settentrionale e l'interpretazione data poi dal Ministero delle finanze, sostenuta dal Consiglio di Stato.

Allorché il Parlamento ha approvato le precedenti leggi, con la frase « da ogni tributo diretto sul reddito » intendeva esentare anche dall'imposta sulle società. Sennonché, come ho già detto, il Ministero delle finanze ha sollevato eccezione in quanto l'imposta societaria si applica per una parte sul reddito delle imprese e per l'altra parte sul capitale, per cui è accaduta una grave spequazione: le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali hanno potuto beneficiare della esenzione dall'imposta sul reddito, mentre le società per azioni, che non sono infrequenti oggi anche per la costituzione di piccole imprese, hanno dovuto pagare l'imposta sulle società.

È per questa ragione che alla frase imperfetta « da ogni tributo diretto sul reddito » noi vorremmo specificare: « dall'imposta erariale di ricchezza mobile, dall'I.C.A.P., dall'imposta camerale e dall'imposta sulle società ». Se si è convinti che l'incentivo fiscale funziona, lo si concede; se non si è convinti, non lo si concede.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1966

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giachini, Lusoli, Angelini, Beccastrini, Busetto, Coccia, Baldini, Maschiella, Lizzero, Alboni, Bastianelli, Golinelli e Lenti hanno proposto, al primo comma, di aggiungere dopo le parole: « imprese industriali », le altre: « nonché le fonti e gli stabilimenti termali »;

al primo comma, dopo le parole: « che si costituiscono », di aggiungere le altre: « o che si ammodernano »;

e il seguente articolo aggiuntivo 8-bis:

« Le aziende pubbliche e a partecipazione statale, nel quadro dei loro programmi nazionali, sono tenute a intervenire nelle zone di cui all'articolo 1, con i propri investimenti, orientandoli, particolarmente, nel settore delle industrie di trasformazione e in iniziative di promozione industriale, non escludendo la partecipazione al capitale di rischio in imprese di media grandezza ».

GIACHINI. Rinunziamo a svolgere questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bastianelli, Lusoli, Angelini, Beccastrini, Busetto, Coccia, Baldini, Maschiella, Lizzero, Alboni, Giachini, Golinelli e Lenti hanno proposto di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « non superi comunque due miliardi di lire », le altre: « e che abbiano almeno una unità lavorativa dipendente per ogni 15 milioni investiti ».

LENTI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LENTI. Abbiamo presentato questo emendamento guardando alla finalità principale del disegno di legge, che è quella di utilizzare le risorse produttive inattive in zone depresse e soprattutto per quanto attiene alle risorse umane inattive.

Poiché vogliamo tener conto in modo giusto della necessità che i nuovi impianti industriali sorgano con caratteristiche di buon livello tecnologico, che garantiscano un ragionevole indice di produttività, ma nel quadro di una elevata densità di impiego di forze-lavoro, ci pare che l'introduzione del criterio del rapporto tra unità lavorativa e capitale fisso e la fissazione di questo rapporto al limite di 15 milioni per addetto risponda in modo più preciso al criterio prima esposto, consentendo di escludere dai benefici dell'esenzione fiscale quelle imprese che, superando questo limite, non rispondono alle

finalità di base del disegno di legge. Riteniamo, infatti, che non è sufficiente il criterio unico del limite massimo di 2 miliardi di investimento globale, ma che occorra anche il secondo criterio: quello del rapporto tra capitale e unità lavorativa, giacché è noto a tutti che oggi esistono o stanno sorgendo aziende in cui il capitale è 50, 70 e anche 100 e più milioni per addetto. Queste industrie non hanno interessi economici (ad esempio, di mercato della forza-lavoro o di funzionalità) per insediamenti in aree di tipo di quelle dove il presente provvedimento di legge vuole favorire lo sviluppo, né d'altra parte queste aree hanno a loro volta interesse all'insediamento di industrie del tipo menzionato. È chiaro che l'unico effetto, se non si pongono confini più precisi di quanto la legge stessa pone (i 2 miliardi di investimento globale) e se non si pongono confini precisi a questo tipo di aziende, sarà quello di legalizzare ingiuste evasioni fiscali, le quali avverrebbero comunque senza alcuna contropartita di beneficio economico per le aree di insediamento.

D'altra parte, con l'emendamento intendiamo dare un contributo ad una maggiore chiarezza e coerenza organica interna del Governo stesso, poiché ricordiamo al ministro Pastore che i ministri Tremelloni e Preti, uno dopo l'altro, ripetutamente, in ogni occasione, fanno riferimento a quella da essi stessi definita « vasta area » delle evasioni legalizzate contro le quali vorrebbe (e sarebbe doveroso) agire il Governo. È evidente che il caso che noi stiamo esaminando, di quelle aziende che con un'altissima intensità di capitale in rapporto ai dipendenti potrebbero o vorrebbero andare ad insediarsi in aree depresse, per godere (ed esclusivamente per tale scopo) i benefici dell'esenzione fiscale, si colloca esemplarmente in quelle « aree di evasione legalizzata » cui si sono riferiti e continuano a riferirsi i ministri su ricordati.

L'emendamento si propone quindi chiaramente di perfezionare il criterio che la legge stessa introduce, quello dei 2 miliardi, con il correttivo del rapporto tra capitale fisso e impiego di manodopera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

GUERRINI GIORGIO, *Relatore per la maggioranza*. Quanto al primo emendamento Giachini, aggiuntivo al primo comma, la Commissione è contraria, in quanto si verrebbe

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

ad estendere l'esenzione fiscale ad altre iniziative, travalicando così l'economia generale del disegno di legge.

La Commissione è pure contraria al secondo emendamento Giachini, in quanto la portata delle agevolazioni fiscali verrebbe aumentata con l'estensione agli ammodernamenti degli impianti: cosa che va al di là della linea di politica economica stabilita nel disegno di legge.

La Commissione è contraria all'emendamento Bastianelli, in quanto esso introduce un criterio che non potrebbe trovare pratica attuazione in tutti i settori, e d'altra parte contraddice all'orientamento generale del provvedimento che prevede il limite di 2 miliardi di lire nell'investimento.

La Commissione è inoltre contraria agli emendamenti Leopardi Dittaiuti e Taverna e ai due emendamenti Angelino Paolo: il primo, in quanto estende l'esenzione alle imposte sulle società contraddicendo così l'orientamento generale del disegno di legge; il secondo, in quanto tende ad eliminare i limiti di investimenti di impianti fissi.

Circa l'emendamento Franchi sostitutivo del primo comma, la Commissione esprime parere contrario per le ragioni che sono state già ampiamente illustrate in occasione dell'esame di precedenti emendamenti. Altrettanto deve dirsi per l'emendamento Franchi subordinato a quello prima ricordato.

La Commissione è infine contraria all'articolo aggiuntivo Giachini, in quanto la materia è disciplinata dal programma economico nazionale.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, per le ragioni esposte dal relatore per la maggioranza.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento Bastianelli al secondo comma, riconosco che esso è ispirato dalla lodevole intenzione di favorire l'utilizzazione della manodopera nelle aree depresse. L'adozione di un criterio basato sul rapporto fra investimenti e unità lavorative presenta però notevoli inconvenienti, dato che tale parametro è applicabile a certi settori ma non ad altri, cosicché è tutt'altro che chiara la possibilità di pratica applicazione di un simile congegno. Devo d'altra parte ricordare che la legge già contiene sufficienti garanzie contro i cosiddetti evasori, rendendo superflui gli emendamenti presentati dal gruppo liberale.

BONEA. Vorrebbe forse sostenere, onorevole ministro, che noi siamo difensori degli evasori fiscali?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non ho voluto sostenere una simile tesi, ma soltanto mettere in evidenza che l'accoglimento dell'emendamento presentato dai deputati liberali (del resto analogo a quello dei loro colleghi del Senato) porterebbe ad estendere le agevolazioni fiscali anche ai trasferimenti di aziende. Ora, l'esperienza fatta in sede di applicazione della legge n. 635 autorizza la persuasione che in molti casi tali trasferimenti non hanno avuto di mira lo sviluppo economico delle zone depresse, ma soltanto la ricerca di determinate agevolazioni tributarie.

Per queste ragioni il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento Leopardi Dittaiuti interamente sostitutivo dell'articolo 8, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Onorevole Bonea, mantiene il subordinato emendamento Taverna, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento sostitutivo del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Giachini, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GIACHINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giachini aggiuntivo al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Giachini aggiuntivo al primo comma.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

Onorevole Angelino, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ANGELINO. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Lenti, mantiene l'emendamento Bastianelli, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LENTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento subordinato, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Giachini, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIACHINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, con esclusione dei territori nei quali la recettività alberghiera ed il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal presente Capo, qualora non trovino applicazione le disposizioni di cui al Capo precedente ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, i Ministeri dei lavori pubblici e

dell'agricoltura e foreste provvedono alla realizzazione di opere pubbliche indicate all'articolo 3 e al completamento — previo accertamento della loro funzionalità — di quelle già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante programmi predisposti, ai sensi del precedente articolo 2, sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ed approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Baldini, Angelini, Lusoli, Busetto, Lizzero, Lenti, Golinelli, Maschiella, Giachini, Bastianelli, Coccia, Beccastrini e Alboni hanno proposto di sostituire l'ultima parte dell'articolo dalle parole: « mediante programmi predisposti », sino alla fine, con le seguenti parole: « dai consigli di valle o comunità montana costituiti ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 987, e, ove, non costituiti, dai consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ed approvati dal Comitato dei ministri di cui al comma terzo del precedente articolo 1 ».

L'onorevole Baldini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BALDINI. L'emendamento si inquadra nel dibattito che il gruppo comunista ha fatto per dare maggiore potere di intervento agli enti periferici. Non è necessario dilungarsi sui motivi della nostra richiesta poiché sono già stati illustrati in sede di discussione sia in Commissione sia in aula. Vorrei soltanto aggiungere che, per quanto attiene alla montagna, demandare questi compiti agli organismi di base è una esigenza immediata nell'interesse del paese e delle popolazioni interessate. Tenuto conto infatti della vasta problematica e delle varie realtà locali delle zone montane, si rendono necessari uno studio ed una elaborazione dei piani di sviluppo in relazione alla realtà economica e sociale e alle possibilità di sviluppo delle zone, al fine di non dare luogo ad una dispersione di interventi come, purtroppo, è avvenuto fino ad ora.

Confidiamo che anche l'onorevole ministro voglia accogliere il nostro emendamento perché, se non vado errato, oltre ad essere stato uno dei promotori dei consigli di valle, è tuttora un autorevole rappresentante di alcuni di questi organismi, e quindi non può non essere sensibile a questa rivendicazione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Cruciani, Abelli, Servello, Almirante, Romualdi, Romeo, Grilli, Caradonna e Guarra hanno proposto di sopprimere le parole: « sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ».

Questo emendamento è precluso per effetto di precedenti votazioni.

Gli onorevoli Angelini, Lusoli, Busetto, Lenti, Beccastrini, Bastianelli, Tognoni, Baldini, Maschiella, Giachini, Coccia, Golinelli, Lizzero e Alboni hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« L'esecuzione delle opere di cui al comma precedente viene affidata ai comuni e alle provincie per quanto di competenza ».

ANGELINI. Rinunciamo allo svolgimento, rimettendoci a quanto è già stato detto nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10 ?

GUERRINI GIORGIO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento Baldini, in quanto l'attribuzione ai consigli di valle o alla comunità montana o ai consigli provinciali del compito di predisporre i programmi è fuori dell'architettura generale del provvedimento.

È contraria anche all'emendamento Angelini, in quanto comuni e province eserciteranno nell'ambito dei loro poteri istituzionali la loro attività allorché si tratterà di dare esecuzione alle opere predisposte dal piano quinquennale.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Il Governo è contrario agli emendamenti. Devo dire però ai presentatori dell'emendamento Baldini che il ministro ha manifestato la sua doverosa sensibilità sul piano dei consigli di valle accettando come raccomandazione l'ordine del giorno che reca come prima firma quella dell'onorevole Coccia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Baldini, mantiene il suo emendamento sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BALDINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Angelini, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ANGELINI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede ad interventi di carattere straordinario per svolgere programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per lo sviluppo economico della montagna ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, sono concessi mutui a tasso agevolato e contributi fino al 10 per cento della spesa alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero per la realizzazione delle iniziative turistiche indicate nel primo comma del precedente articolo 6, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1.

Le stesse agevolazioni possono essere concesse ad Enti locali o a loro Consorzi per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma, nonché per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche o comunque idonei a favorire le attività turistiche, ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

Alla concessione dei contributi provvedono gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio sentite le Amministrazioni provinciali. Nelle Regioni a Statuto speciale provvedono le Amministrazioni regionali interessate.

Alle imprese e agli Enti indicati rispettivamente al primo e al secondo comma del presente articolo nonché alle nuove imprese industriali e artigiane che si costituiscono nei territori anzidetti e in quelli indicati dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

n. 526, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con i limiti e le modalità previsti dallo stesso articolo.

Alle nuove imprese esercenti nei territori montani, di cui al precedente articolo 9, impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con le modalità previste dallo stesso articolo, ove l'investimento in impianti fissi non superi il limite di 3 miliardi di lire ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani, Franchi, Grilli, Guarra, Abelli, Almirante, Romualdi, Romeo, Servello e Caradonna hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1 ».

Questo emendamento è precluso per effetto di precedenti votazioni.

Gli stessi deputati hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « 10 per cento », con le altre: « 20 per cento »;

e in subordine di sostituire le parole: « 10 per cento », con le altre: « 15 per cento ».

ROMUALDI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti unitamente agli altri presentati ai successivi articoli e tutti relativi alla parte finanziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Romualdi ha facoltà di svolgere anche i seguenti emendamenti recanti come prima firma quella dell'onorevole Cruciani:

Al primo comma dell'articolo 13, sostituire le parole: « 200 miliardi », con le parole: « 300 miliardi », le parole: « di lire 39.380 milioni negli esercizi 1967 e 1968 », con le parole: « 64.380 milioni negli esercizi 1967 e 1968 », le parole: « 41.380 milioni nell'esercizio 1969 », con le parole: « 66.380 milioni nell'esercizio 1969 », e le parole: « 21.790 milioni nell'esercizio 1970 », con le parole: « 46.790 milioni nell'esercizio 1970 »;

nell'articolo 15 dopo le parole: « l'intero stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 13 per l'esercizio finanziario 1966 », aggiungere le parole: « nonché 15.000 milioni dell'esercizio finanziario 1967 »;

sempre nell'articolo 15, sostituire le parole: « è destinato », con le parole: « sono destinati »;

nonché l'emendamento recante come prima firma quella dell'onorevole Franchi, inteso a sostituire, nell'articolo 17, la parola: « tre anni », con: « quattro anni ».

ROMUALDI. A noi sembra che uno stanziamento di 200 miliardi in cinque esercizi sia una cifra assolutamente modesta per una legge che prevede interventi fondamentali in zone vastissime del territorio nazionale, per esigenze sulle quali si è tutti d'accordo.

Del pari, ci sembra modesto il contributo del 10 per cento previsto per gli interventi in montagna, soprattutto per il settore turistico-alberghiero, che certamente richiede aiuti di ben altra consistenza se si vuole sul serio migliorare la condizione della montagna del centro-nord (soprattutto della zona appenninica), che versa in una condizione di estremo disagio e abbandono.

Per quel che riguarda lo stanziamento globale previsto per il finanziamento della legge, a me sembra che esso dovrebbe essere elevato a 300 miliardi. Se non andiamo errati, per il solo completamento delle opere già iniziate sono necessari 200 miliardi, per cui non vi sarebbero più finanziamenti per nuove iniziative.

È stato detto da parte di molti che quella al nostro esame è la legge delle opere incomplete; però, se non potessimo aumentare i 200 miliardi, forse non potremmo neppure più parlare della legge delle opere incomplete, perché molte di esse resterebbero tali. Pertanto preghiamo la Camera di accogliere i nostri emendamenti, tenendo presente che è già decorsa una buona parte del 1966, per cui sarebbe il caso di presentare qualche emendamento che riguardi l'ulteriore finanziamento di opere.

L'articolo 17 riguarda il periodo entro cui dovrebbero essere realizzate le opere delle aree depresse. Nel testo al nostro esame si parla di finanziamento di opere che saranno eseguite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Noi suggeriamo di estendere tale periodo a quattro anni, e proponendo questa modifica riteniamo di interpretare formalmente e sostanzialmente lo spirito che ha guidato il Governo nel predisporre il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini, Lusoli, Busetto, Lizzero, Lenti, Tognoni, Beccastrini, Bastianelli, Giachini, Coccia, Golinelli, Baldini, Alboni e Maschiella, hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « Le stesse agevolazioni possono essere concesse ad », con la parola: « Agli »;

e, conseguentemente, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: « sono concessi, oltre ai mutui a tasso agevolato, contributi fino al 50 per cento della spesa ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

ANGELINI. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lenti, Lusoli, Angelini, Beccastrini, Busetto, Coccia, Baldini, Maschiella, Lizzero, Alboni, Bastianelli, Giachini e Golinelli, hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

« Sono escluse dai benefici della presente legge le filiazioni dirette o indirette delle grandi imprese ».

LENTI. Rinunziamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

GUERRINI GIORGIO, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento Angelini al secondo comma, la Commissione è d'avviso che, relativamente a questo disegno di legge, il contributo per il settore turistico sia sufficiente così come è indicato nell'articolo 12. Pertanto è contraria a questo emendamento, come pure agli emendamenti Cruciani.

Infine è contraria all'articolo aggiuntivo perché esso verrebbe a creare una disparità fra categorie, che non è ammissibile.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, mantiene gli emendamenti Cruciani, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ROMUALDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cruciani sostitutivo al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Cruciani.

(Non è approvato).

Onorevole Angelini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Lenti, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LENTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Per la realizzazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 18.690 milioni più 39.380 milioni nell'esercizio finanziario 1966, di lire 39.380 milioni negli esercizi 1967 e 1968, di lire 41.380 milioni nell'esercizio 1969 e di lire 21.790 milioni nell'esercizio 1970. L'anzidetta spesa è comprensiva della quota destinata alle spese di qualsiasi natura necessarie per la predisposizione dei piani pluriennali, determinata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Le somme autorizzate, ripartite dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 tra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, in relazione agli interventi da effettuare, sono attribuite con decreto del Ministro del tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri predetti.

All'onere di lire 18.690 milioni più lire 39.380 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966 e alla maggiore spesa per il personale della segreteria di cui all'articolo 18 valutata, per l'esercizio stesso, in lire 270 milioni, si farà fronte per l'importo di lire 18.690 milioni e di 90 milioni mediante utilizzo di parte dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e per l'importo di lire 39.380 milioni e rispettivamente di lire 180 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1966.

Gli stanziamenti che in tutto o in parte rimanessero inutilizzati alla fine di ciascun esercizio potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani, Franchi, Almirante, Romeo, Romualdi, Servello, Guarra, Grilli, Abelli e Caradonna hanno presentato un emendamento sostitutivo al primo comma. Questo emendamento è stato già illustrato dall'onorevole Romualdi in sede di articolo 12.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

GUERRINI GIORGIO, Relatore per la maggioranza. Lo stanziamento viene ad essere notevolmente aumentato con questo emendamento, mentre le disponibilità di bilancio non lo consentono. Pertanto la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, insiste per la votazione ?

ROMUALDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cruciani, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 del testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Ai territori montani, di cui al precedente articolo 9, oltre allo stanziamento previsto dal successivo articolo 15, viene riservata, per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, una quota di spesa che sarà determinata dal Comitato interministeriale per la ricostruzione in sede di approvazione dei piani pluriennali, tenendo conto della superficie territoriale, della popolazione e degli interventi da effettuare nei territori stessi ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« L'intero stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 13 per l'esercizio finanziario 1966 è destinato a contribuire al completamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entità e della funzionalità delle opere, nonché dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani, Franchi, Romeo, Almirante, Servello, Guarra, Romualdi, Grilli, Abelli e Caradonna hanno proposto due emendamenti, uno aggiuntivo e l'altro sostitutivo, che sono stati già svolti dall'onorevole Romualdi in sede di articolo 12.

Gli onorevoli Lusoli, Angelini, Beccastriani, Busetto, Coccia, Baldini, Maschiella, Lizzero, Albani, Bastianelli, Giachini, Golinelli e Lenti hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Nelle zone di forte dissesto idrogeologico, la precedenza sarà data alle opere di sistemazione dei bacini montani ».

LUSOLI. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15 ?

GUERRINI GIORGIO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento Lusoli perché il problema della priorità degli interventi è materia di competenza di chi predisporrà i piani quinquennali.

La Commissione è anche contraria al primo emendamento Cruciani, perché aggiunge al primo stanziamento di 58 miliardi altri 15 miliardi dell'esercizio finanziario 1967, il che non appare giustificabile; è altresì contraria al successivo emendamento Cruciani, collegato al precedente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Cruciani, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

CRUCIANI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Lusoli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUSOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli esercizi dal 1967 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali, possono essere autorizzate, sulla base del programma di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi previsti dalla presente legge in aggiunta a quelle autorizzate dal precedente articolo 13.

Tali maggiori somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e quindi, a seguito del riparto da effettuarsi con le modalità previste dal precedente articolo 13, attribuite con decreto del Ministro del tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonea, Leopardi Dittaiuti e Taverna hanno proposto di sopprimere il secondo comma.

BONEA. Ritiriamo questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Ferme restando le agevolazioni già concesse alle imprese ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957, n. 635, le dichiarazioni ed i riconoscimenti di "località economicamente depresse", effettuati in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, nonché dell'articolo 8 della citata legge n. 635 e successive modificazio-

ni e integrazioni, perdono ogni efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

L'esenzione fiscale di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni continua ad applicarsi nelle località già riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge cessa di avere vigore il 31 dicembre 1980 ».

Gli onorevoli Franchi, Cruciani, Caradonna, Abelli, Romualdi, Almirante, Servello, Romeo, Guarra e Grilli hanno proposto un emendamento sostitutivo al secondo comma che è stato già svolto dall'onorevole Romualdi in sede di articolo 12.

Qual è il parere della Commissione?

GUERRINI GIORGIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo pure è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, mantiene l'emendamento Franchi, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROMUALDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il Comitato dei ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, è soppresso.

Il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 per l'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, si avvale della Segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Il limite massimo di personale previsto dallo stesso articolo è elevato a 160 unità.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato che presta la propria attività presso la Segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è collocato nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli ef-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

fetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole "Ministro del lavoro" va aggiunto "nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi ed indagini occorrenti per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Taverna e Bonea hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « il limite massimo di personale previsto dallo stesso articolo è elevato a 160 unità ».

Gli stessi deputati hanno proposto di sopprimere il quarto comma.

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BONEA. Illustrerò soltanto il primo emendamento, perché ritiriamo il secondo. La mia illustrazione vuole essere soltanto una cortese domanda rivolta al relatore e al ministro, i quali vorranno scusarmi se la porrò in termini matematici. Vorrei sapere come essi risolverebbero questa proporzione: 1.700 miliardi sta a 100 come 200 miliardi sta a 60. E ciò per spiegarmi come sia possibile che, per amministrare i 1700 miliardi della Cassa per il Mezzogiorno, in 5 anni, occorrono 100 impiegati, mentre per amministrare i 200 miliardi della « Cassetta » per il centro-nord occorrono 60 impiegati.

Questa è la ragione del nostro emendamento. Se il relatore mi darà una risposta soddisfacente, lo ritirerò; in caso contrario, pregherò il Presidente di metterlo in votazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento soppressivo al primo comma ?

GUERRINI GIORGIO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria, perché la laboriosità dell'accertamento delle zone e tutto il meccanismo della legge comportano un numero di componenti la segreteria quale è indicato, appunto, nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Ritengo di dover dare una spiegazione all'onorevole Bonea. Il Comitato dei ministri

per il mezzogiorno sa di poter contare sul piano operativo ed esecutivo su tutto il personale della Cassa, mentre per quanto riguarda il centro-nord (per il quale si parla di « cassetta », mentre la verità è che non esiste né « cassetta » né Cassa), il Comitato dei ministri deve procedere da solo. Ecco il perché di quella cosiddetta sproporzione.

PRESIDENTE. Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento Leopardi Dittaiuti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BONEA. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Si dia lettura dei due successivi articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, Segretario, legge:

ART. 19.

« In allegato alla relazione annuale sulla attuazione del piano di coordinamento, prevista dall'articolo 22 della legge 26 giugno 1965, n. 717, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord riferisce sui provvedimenti adottati in ordine alla delimitazione delle zone depresse ed ai piani quinquennali di coordinamento, nonché sugli interventi realizzati a norma della presente legge.

La relazione comprenderà un'analisi della distribuzione dei finanziamenti accordati per territori, settori e categorie ».

(*È approvato*).

ART. 20.

« Le disposizioni di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte, incompatibili con le norme della presente legge, sono abrogate ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 21, ultimo del disegno di legge.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

BONEA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Cercherò di essere il più breve possibile nella mia dichiarazione di voto, ma debbo anche chiarire che il nostro gruppo deve giustificare il suo voto favorevole a questa legge. E, dicendo « giustificare », impiego il termine esatto, perché non è che questa legge ci piaccia nella sua struttura particolare. La legge ci piace nella sua finalità, che è quella di andare incontro ai territori depressi del centro-nord, territori che, a differenza di quelli del Mezzogiorno, questa legge riesce o pretende di potere individuare con gli elementi caratterizzanti descritti all'articolo 1. Penso che questo sia un elemento positivo rispetto alla individuazione delle zone depresse del Mezzogiorno effettuata attraverso i comprensori.

Ho sentito dire dal collega Mussa Ivaldi Vercelli che questo non sarebbe un metodo praticamente accettabile. Io invece, che ho avuto la ventura di essere dichiarato dal mio gruppo « l'esperto delle casse » — casse, senza definizione alcuna — posso affermare che è molto più agevole servirsi del metodo di individuazione indicato nell'articolo 1 che non di quello dei comprensori, che sono le zone di intervento concentrato della Cassa per il mezzogiorno nel sud d'Italia. E questo perché gli elementi caratterizzanti descritti nell'articolo 1 pongono su un piano di parità tutte quante le zone depresse del centro-nord — oasistiche al nord, molto più vaste al centro — dove naturalmente si raccolgono le regioni che hanno già interessato particolarmente il Parlamento italiano. Nel sud, invece, accade che i comprensori sono delimitati e determinati da organi esterni — non vi sono dati oggettivi ai quali rifarsi — e quindi nasce la legittima suspizione da parte dei meridionali di potere essere ingiustamente esclusi dagli interventi, che certamente debbono essere considerati molto più produttivi di quanto non lo siano quelli per il centro-nord, per l'esiguità delle somme messe a disposizione in 5 anni. Questo è un altro elemento giustificativo del nostro voto favorevole.

Noi liberali siamo per l'intervento dello Stato là dove esso deve essere presente per incentivare, per rendere minore il distacco fra le zone progredite e quelle meno progredite. Lo Stato deve intervenire per sollecitare le forze native che possono essere ad-

dormentate o spietatamente oppresse da condizioni ambientali. Perciò assolutamente non concordo con i relatori di minoranza che hanno voluto a pagina 7 della loro relazione stabilire due quadri completamente differenti per il centro-nord e il sud, parlando di una depressione economica per il sud e invece di una depressione accidentale, episodica e contingente per il centro-nord. Non credo che vi sia sufficiente coerenza con le posizioni del loro gruppo quando i comunisti parlano di depressione contingente, episodica del centro-nord. Infatti mi debbo riferire a una recentissima discussione alla Camera, quella del 19 aprile 1966, sulle mozioni riguardanti l'Umbria. In quell'occasione feci presente all'onorevole Maschiella che non si poteva parlare di situazione contingente del centro-nord, ma di una depressione strutturale. Se v'è una depressione strutturale, non si può parlare di una depressione del centro-nord in gran parte legata a cause relativamente recenti, altrimenti dobbiamo parlare di situazioni contingenziali, e non ci sembra che questo sia un discorso da affrontare seriamente per le aspettative del centro-nord.

Non è un caso che a parlare per il gruppo liberale sia un meridionale. Questo sta a dimostrare che il nostro gruppo considera l'Italia nella sua unità, non soltanto geografica, ma anche spirituale ed umana. Il fatto che durante la discussione del maggio 1965 sul disegno di legge di proroga della Cassa per il mezzogiorno vi sia stata anche la presentazione di una proposta di legge a firma dei colleghi Zincone, Bozzi e Cantalupo, che voleva l'estensione delle provvidenze della Cassa anche alle province di Roma, Viterbo e Rieti, sta a significare che noi consideriamo la Cassa per il mezzogiorno e questi interventi straordinari per il centro-nord come un intervento che lo Stato deve fare, e dovrebbe fare con maggiore proporzione, su tutto l'arco geografico italiano, non soltanto per raccorciare le distanze sul piano economico, ma anche e soprattutto per integrare depressioni umane ed ambientali che devono integrarsi a vicenda. Non si può assolutamente accettare quello che è stato scritto nella relazione della maggioranza dall'onorevole Giorgio Guerrini, né quello che è stato detto dall'onorevole Melis, né può prendersi per buona l'approvazione dell'onorevole ministro Pastore alla preoccupazione dell'onorevole Melis che vi sono timori del sud nei confronti degli interventi dello Stato per le zone depresse del centro-nord.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CINCIARI RODANO MARIA LISA

BONEA. Noi meridionali non siamo assolutamente preoccupati che gli interventi verso il centro-nord possano depauperare il Mezzogiorno di interventi che sono primari rispetto a quelli nel centro-nord, in quanto, se in questa parte dell'Italia esistono centri autonomi di produzione di reddito, nel sud questi centri stanno cominciando a sorgere in questo momento. Non vi deve essere assolutamente una frattura che separi l'Italia in due concezioni differenti non soltanto sul piano economico, ma anche sul piano umano. Vi deve essere invece una sutura. Lo Stato la deve compiere anche, e non soprattutto, attraverso i suoi interventi. Nella discussione in Commissione speciale proprio da parte del nostro gruppo è stato fatto rilevare che, come vi è una politica delle partecipazioni statali nel sud, così vi dovrebbe essere una politica delle partecipazioni statali nel centro-nord e così vi dovrebbe essere una politica particolare per le province di Roma, Viterbo e Rieti. Infatti, se è vero che l'Umbria e le Marche hanno i loro particolari problemi, è anche vero che il Lazio si trova dilaniato in questo suo essere al centro di uno spartiacque di interventi che — strano a dirsi — non lo interessano tutto quanto. Dovrebbe essere la zona più fortunata, mentre invece è quella più scoperta quanto a interventi dello Stato. Soprattutto la zona di Roma dovrebbe richiamare l'attenzione e l'impegno del Parlamento e del Governo proprio perché da Roma si dipartono tutti i mali e tutto il bene della nostra nazione. Verso di essa quindi dovrebbero confluire i benefici che sono concessi al centro-nord e al sud. È per questa ragione che noi vogliamo considerare gli interventi verso il centro-nord come interventi verso zone meridionali, intese non geograficamente ma umanamente.

Un collega del nord, durante la discussione in seno alla Commissione speciale, ha fatto presente che nel torinese, nel vercellese e nel tortonese, cioè in una parte di quello che viene chiamato comunemente il « triangolo industriale », indicata come la zona di maggiore benessere e di maggiore reddito d'Italia, la zona che dovrebbe essere, a detta di taluni, disincentivata, esistono particolari aree di pompaggio (così le ha chiamate), di risparmio delle capacità umane, delle capacità del lavoro umano. Tali zone hanno rammentato ad un altro collega, che le ha recentemente visitate, gli stessi caratteri delle zone

meridionali. Ebbene, se in questo senso vogliamo essere meridionalisti, diciamo che l'intervento primario dello Stato deve essere rivolto verso il Mezzogiorno, intendendo per Mezzogiorno non soltanto un'area geograficamente limitata, ma una vasta categoria spirituale che conglobi più i problemi umani che non quelli geografici.

In questo senso il Mezzogiorno non deve temere nulla, in questo senso noi meridionali siamo solidali con i cittadini del centro-nord, in questo senso noi liberali vogliamo dare il nostro voto favorevole, pur con le riserve che abbiamo già espresso, a questo provvedimento, anche se esso è scarsamente incisivo e risponde poco alle aspettative del centro-nord. Con ciò intendiamo ancora una volta richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo verso i problemi che caratterizzano la vita della gente che vive in quella regione d'Italia che è stata sempre al centro dei sogni dei poeti e ha sempre rappresentato tutto il bene e tutto il male che ha caratterizzato le nostre aspirazioni passate e presenti e caratterizzerà, io credo, anche quelle future.

Parlo della città di Roma e del suo *Hinterland*. Vorrei che gli onorevoli colleghi tenessero presente quella famosa legge per Roma che non fu inserita nel provvedimento relativo alla Cassa per il mezzogiorno né è inserita in questo relativo alle aree del centro-nord. La limitazione a cinque anni degli interventi straordinari dello Stato per il centro-nord è stata fatta da quelle zone depresse: essa deve essere prolungata almeno per quindici anni.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il disegno di legge lo prevede già.

BONEA. Questo è un altro motivo che si aggiunge a quelli per i quali noi daremo il nostro voto favorevole a questo provvedimento, augurandoci che le riserve da noi avanzate possano cadere di fronte alle maggiori disponibilità di carattere finanziario del futuro. (*Applausi*).

GIACHINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACHINI. Credo che una considerazione iniziale debba riguardare le risposte che il relatore per la maggioranza e il ministro Pastore hanno dato in merito a tutti gli emendamenti da noi presentati. In effetti, ci siamo trovati di fronte ad una chiara, precisa

e decisa pioggia di « no », la cui motivazione non ci ha del tutto soddisfatti. In fondo traspariva la fretta di far passare questa legge che va sotto il nome, non troppo preciso ma abbastanza significativo, di « cassetta » del centro-nord.

Voi ben sapete che, sia al Senato, sia in sede di Commissione speciale della Camera, noi comunisti non abbiamo avuto una posizione pregiudiziale contro questa legge, anche se abbiamo dato fin dall'inizio un giudizio profondamente negativo. Ed appunto perché non abbiamo avuto una posizione pregiudiziale ci siamo sforzati attraverso tutta una serie di emendamenti di far sì che la legge potesse divenire qualitativamente qualcosa di diverso. Ma in effetti, per le ragioni che dianzi ho detto, essa rimane come era, per cui non possiamo non ribadire il nostro voto negativo.

Onorevoli colleghi, per una fortuita coincidenza la legge sottoposta alla nostra attenzione è stata discussa e sarà votata quasi in *pendant* con il provvedimento che proroga anche per quest'anno la fiscalizzazione degli oneri sociali; cioè con un provvedimento che chiarissimamente indica la scelta di fondo fatta dall'attuale maggioranza, scelta di fondo che va nella direzione di accettazione, come si suol dire oggi, della « filosofia del sistema » e dell'operare in tutti i modi affinché il meccanismo di questo sistema, che è una delle cause della depressione del centro-nord, sia sollecitato alla ripresa.

Probabilmente la coscienza di ciò deve essere stata in qualche modo presente nei rappresentanti della maggioranza intervenuti nel dibattito, sia al Senato, sia in sede di Commissione speciale, sia anche qui in aula, perché nessuno, salvo rare eccezioni, si è sentito in dovere di difendere la legge a spada tratta. Potrei aggiungere qualcosa di più: quasi tutti intervenendo non hanno lesinato critiche; critiche, per dirla con il relatore per la maggioranza, che hanno teso alla finalizzazione del provvedimento in direzione del superamento degli squilibri territoriali, rilevando in diverso modo e da diversi angoli visuali il distacco presente fra il disegno di legge in questione, quello che dovrebbe essere il ruolo delle regioni ed in genere degli istituti democratici del nostro paese nell'intervento sui problemi dello sviluppo economico e quella che dovrebbe essere la politica di piano; ciò anche se l'onorevole ministro ha tentato, sia al Senato sia qui alla Camera, di dimostrare l'esistenza di un preciso collegamento che noi, anche dopo le sue dichiarazioni, non riu-

sciamo a vedere se non nelle intenzioni. Critiche che hanno portato in quest'aula pareri, opinioni, proposte, indicazioni che ci sono venuti da convegni organizzati dalle amministrazioni provinciali, da comuni, da comitati regionali per la programmazione e da regioni; pareri e critiche comunque diversamente formulati, che si sono incentrati sulla indispensabilità di esaltare, affermandolo, il ruolo, nei problemi dello sviluppo economico, di tutti gli istituti della nostra democrazia e soprattutto quello della regione, la quale, per lo meno quella a statuto ordinario, è di là da venire.

Ma, onorevoli colleghi, nonostante questi accenti critici e nonostante il fatto che essi siano vicini ai nostri e agli emendamenti che abbiamo presentato; nonostante che i nostri emendamenti tendessero a trovare un incontro per fare del provvedimento qualcosa di qualitativamente diverso, e cioè sul serio una anticipazione di quella che dovrà essere la politica di piano, anche questa volta alla fine tutto è rifluito dietro il « muro di caucciù » dell'attuale maggioranza. Pertanto anche le proposte che intimamente sono accolte da una parte della maggioranza sono state decisamente e chiaramente respinte, sicché la legge è destinata a rimanere così com'era: cioè uno strumento che, se potrà accendere qualche speranza (ma negli sprovveduti), non servirà certo allo scopo che si voleva prefiggere.

Si è detto che la legge costituisce un passo avanti rispetto alla precedente legislazione. Non abbiamo fatto e non facciamo alcuna difficoltà a riconoscere ciò, però dobbiamo anche dire che è un passo avanti sullo stesso binario sbagliato. Potremmo dire di più: allo stadio attuale è un binario morto. In altri termini, il treno di questa legge è su una linea che non offre possibilità di andare avanti.

Non crediamo che la maggioranza, nonostante la volontà decisa dei « no » che sono piovuti su di noi, pensi sul serio di aver forgiato uno strumento utile per affrontare i problemi che sono aperti nelle zone depresse del centro-nord. Non basta affermare che l'elemento differenziatore di questo provvedimento rispetto alla legislazione precedente sta nel passaggio da una concezione assistenziale a tipi di misure strettamente finalizzate alla crescita dell'apparato produttivo, perché al di là dell'esiguità della cifra prevista e dando per scontato il passaggio dalla concezione assistenziale all'obiettivo della crescita dell'apparato produttivo (e, per inciso, potremmo notare l'autorevole riconoscimento

del fallimento di tutta la legislazione precedente) sono le premesse che mancano, quelle premesse che pure erano presenti nella *Nota aggiuntiva* dell'onorevole La Malfa del 1962, la quale dette il via all'unico dibattito che in questo Parlamento è stato fatto sino ad oggi sulla programmazione, quelle premesse che si ritrovavano anche nella problematica almeno di una parte del mondo cattolico e del gruppo dirigente democratico cristiano (potremmo qui ricordare i convegni di San Pellegrino, i simposi sul ruolo delle partecipazioni statali in una politica di sviluppo).

Allora, anche da parte della maggioranza il problema degli squilibri territoriali e settoriali non era considerato a se stante, come questa legge lo pone, bensì in rapporto al tipo di sviluppo in atto e come conseguenza di questo. Perciò si affermava che i problemi della depressione andavano affrontati proponendosi un intervento serio sulle strutture, attraverso una politica di riforme, prima fra tutte quella agraria (e la politica di riforme, come tutti sappiamo, appartiene oggi soltanto al regno dei ricordi); una utilizzazione del capitalismo di Stato, delle aziende a partecipazione statale come strumento della programmazione democratica; una esaltazione delle istituzioni della democrazia, facendo perno sulle regioni (che anche oggi, come dicevo, sono di là da venire). È vero che allora eravamo in pieno *boom* economico e molti della maggioranza ritenevano che esso sarebbe continuato ininterrotto per molti anni ancora; poi è sopravvenuta la crisi e ha spazzato via anche i propositi riformatori.

Ci si dice che il disegno di legge rappresenta soltanto una anticipazione del piano. A parte la considerazione che di anticipazioni del piano ce ne sono un po' troppe, accettando ciò per vero potremmo dire: se il buon giorno si vede dal mattino, v'è da stare poco allegri. Fuori dallo scherzo, che cosa rimane di quelle premesse, che ora brevemente ho ricordato, per una politica che voglia veramente affrontare e risolvere i problemi degli squilibri territoriali e settoriali? Che cosa v'è, alla base del disegno di legge, di quelle premesse? Niente o poco. E quel miglioramento che v'è, ripeto, è proposto su un binario sbagliato, su un binario che non va nella direzione del superamento degli squilibri territoriali e settoriali.

Dice il ministro: il provvedimento indica tipi di misure strettamente finalizzate alla crescita dell'apparato produttivo e ha una prospettiva quindicennale (Dio ci salvi), la

stessa prospettiva che il programma ritiene necessario per il superamento del divario tra zone arretrate e zone avanzate.

L'obiettivo dovrebbe quindi essere quello di rimuovere le cause della depressione, di determinare uno sviluppo economico in queste zone. Ma come si può pensare di ottenere ciò quando si assecondano le esigenze del grande capitale, il quale esclude francamente che si possa in qualche modo intervenire nelle zone depresse? Infatti nelle previsioni della Confindustria e delle grandi concentrazioni industriali si traccia una linea immaginaria di confine tra due Italie e si rimanda la soluzione dei problemi del Mezzogiorno e delle zone depresse del centro e del nord d'Italia a quando le altre zone che sono già avanzate saranno ulteriormente avanzate rispetto ai processi di ristrutturazione e di concentrazione in corso. Non si interviene nelle strutture agrarie; quando si interviene, si ha quel risultato strano, per esempio, della legge sui patti agrari, per cui la magistratura condanna regolarmente tutti i contadini che vogliono in qualche modo attuare le parti parzialmente positive della legge medesima. E si accetta in ultimo che le aziende pubbliche e a partecipazione statale siano subordinate alla logica del sistema, che chiede loro non solo di fare da testa d'ariete nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, ma anche di limitare il proprio intervento al settore dei servizi — il dottor Carli ha parlato chiaro —. Eppure noi potremmo, se avessimo il tempo — ma il tempo non v'è e quindi arrivo rapidamente alla conclusione — parlare anche di quelle dichiarazioni di buone intenzioni, che si ripetono annualmente e sono contenute nella relazione programmatica del Ministero delle partecipazioni statali. In quella relazione vi sono, ad esempio, alcune affermazioni che abbiamo ripreso pari pari recependole in un nostro emendamento specifico, che la maggioranza ha respinto, in cui si parlava della necessità d'intervento della industria di trasformazione, della necessità di intervento in attività di promozione industriale, ecc.

Per tutti questi motivi, per il fatto che voi non avete uno strumento con cui concretamente operare per rimuovere le cause della depressione, a cui pure la legge dice di voler in qualche modo porre rimedio, alla fine di questo dibattito, da cui usciamo con la triste esperienza di una serie di « no » non motivati o addirittura motivati in modo sbagliato, noi confermiamo il nostro voto contrario al disegno di legge.

RADI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RADI. La discussione di questi giorni ha chiaramente dimostrato la validità del provvedimento che stiamo per votare. Anche se talune osservazioni critiche, soprattutto circa i criteri di delimitazione delle aree depresse, sono da ritenersi degne della più attenta considerazione e riflessione, il disegno di legge segna un significativo passo avanti rispetto alla precedente legislazione in favore delle aree depresse del centro-nord, in quanto mette a punto un meccanismo che rappresenta una innovazione di notevole rilievo. Gli interventi non sono più lasciati alle spinte campanilistiche e clientelari, ma debbono rispondere a precisi piani quinquennali per zone omogenee sufficientemente ampie, e sono finalizzati alla crescita armonica ed equilibrata dell'intero sistema produttivo del paese. Gli incentivi per lo sviluppo industriale, che potranno essere graduati in relazione alla intensità e gravità della depressione, e che per l'Italia centrale si arricchiscono della istituzione di un'apposita finanziaria di promozione industriale; gli incentivi per l'agricoltura e per lo sviluppo delle attività turistiche, che sono da considerarsi anche essi come una anticipazione degli strumenti qualificati ed incisivi che saranno predisposti per una più razionale articolazione dell'intervento pubblico al fine della concreta attuazione del programma economico nazionale, se (come è stato già stabilito ed esplicitamente dichiarato dal ministro) saranno aggiuntivi e non sostitutivi dei normali interventi pubblici, rappresenteranno un efficace contributo alla realizzazione di più elevati incrementi di reddito nelle aree depresse del centro-nord.

Noi democratici cristiani siamo certi che, nella delimitazione delle zone, i territori indicati nel capitolo diciassettesimo del programma economico nazionale come aree di depressione e quindi bisognosi di un particolare trattamento per la gravità e la diffusione del fenomeno, avranno la priorità su altri caratterizzati da una condizione economica generale e strutturale meno pesante.

In questo quadro siamo anche convinti che una particolare attenzione sarà riservata all'intera fascia centrale, che rappresenta la critica e delicata cerniera dell'intero sistema economico e sociale del paese.

Mentre sottolineiamo l'importanza del capo II, che prevede disposizioni speciali in favore dei territori montani non compresi nelle

aree di intervento di cui al capo I, desideriamo richiamare l'impegno del Governo sulla esigenza di salvaguardare l'equilibrio globale — per il puntuale rispetto delle finalità della legge — nella destinazione degli interventi, per andare incontro con razionalità ed equità alle obiettive esigenze di intervento delle diverse zone.

Con l'augurio che i 200 miliardi messi a disposizione, per il naturale incremento delle entrate e per la precisa decisa volontà politica del Governo, possano essere in futuro aumentati per adeguare l'autorizzazione di spesa alle reali dimensioni dei problemi, a nome del gruppo della democrazia cristiana dichiaro di votare in favore del disegno di legge. (*Applausi al centro*).

FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Il gruppo del Movimento sociale italiano denuncia prima di tutto la carenza assoluta di buona volontà da parte del Governo. Noi ce l'abbiamo messa tutta la buona volontà: cominciammo in Commissione con il manifestare perplessità senza pronunciarci; in sede di discussione generale lo onorevole Cruciani aveva accentuato questo aspetto di perplessità del nostro gruppo; si sperava che qualche emendamento venisse accolto e l'Assemblea aveva dimostrato, presentando numerosi emendamenti, la volontà di migliorare il provvedimento: il Governo, invece, radicalmente li ha respinti tutti.

Questa è la prima considerazione negativa, una delle tante, che ci porterà a votare contro questo disegno di legge. Noi voteremo contro perché sono andate deluse tutte le speranze delle popolazioni interessate, che da molto tempo aspettavano questo provvedimento. Esso si rivelerà un ennesimo strumento finanziario che in futuro sarà riconosciuto errato da parte degli stessi proponenti, come oggi si riconosce l'erroneità delle precedenti leggi in materia.

Voteremo contro soprattutto per l'assoluta inadeguatezza, che è più che una insufficienza, degli stanziamenti. I 200 miliardi non serviranno neppure a ultimare le opere già iniziate. Se si pensa che gli italiani spendono per una sola stagione di ferie più di 1.200 miliardi, i 200 miliardi per le zone depresse del centro-nord sono una cosa veramente ridicola. Il provvedimento servirà certamente sul piano propagandistico per dire che v'è anche uno strumento per le zone depresse

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

del centro-nord, ma quelle depressioni resteranno.

Voteremo contro, inoltre, per l'assoluta mancanza di coordinamento con il piano, checché ne dica l'onorevole ministro. Denunciamo questa assoluta carenza di coordinamento con il piano da un punto di vista sostanziale, non formale. Nonostante le ripetute continue affermazioni, tale collegamento nella sostanza non v'è; si tratta di binari diversi, opposti, tanto è vero che nell'unico punto in cui vi sareste potuti collegare, nella sostanza, con il piano, cioè nei criteri di individuazione delle aree depresse, avete respinto il criterio del piano e ne avete creato uno nuovo. E così non potrete evitare il caos, il frammentarismo, la dispersione, come voi dite, degli investimenti.

Riconosciamo che il criterio della zona omogenea può essere un criterio valido, a patto, però, che non distrugga completamente l'altro criterio. Infatti potrebbe verificarsi che, individuata la zona omogenea come una zona territorialmente molto vasta, dove dovrebbero essere concentrati gli investimenti, conseguentemente, le zone depresse limitrofe a carattere territoriale ristretto ne risentano negativamente, per la fuga di iniziative imprenditoriali. Pertanto sarebbe opportuno mantenere il correttivo, almeno per un tipo di investimento, del vecchio criterio del riconoscimento della zona depressa sul piano comunale.

Altro motivo per il quale voteremo contro è rappresentato dal fatto che non è previsto né precisato l'impegno delle partecipazioni statali. Da molti oratori è stato sollevato questo problema. Anche in Commissione è stata fatta presente tale necessità di impegno e di precisazione, così come è stato fatto per il Mezzogiorno. Invece, anche in questa materia siamo nel vago e indifesi di fronte all'arbitrio, in questo caso, del Governo.

Neppure è risolto il problema delle imprese produttive di servizi, e non è giusto avere operato questa esclusione. È vero, un discorso del genere si poteva prestare alla frode, ma il legislatore avrebbe dovuto prevedere e prevenire le possibilità di frodi e non escludere in questa materia, che è una maniera ingiusta, un tipo di imprese benemerite, che avrebbero potuto contribuire a risollevare le zone depresse del centro-sud.

Rimane insoluto, ancora, il problema delle imprese edilizie. Questo problema è stato denunciato da molte parti, ma il legislatore non lo ha neppure affrontato.

Ultimo punto: non è stato neppure affrontato il problema delle procedure e degli organi, nonostante la precisa presa di posizione del relatore, che parlava a nome della maggioranza della Commissione e quindi della maggioranza governativa. È stata denunciata l'assoluta burocratizzazione delle procedure. Si è detto espressamente che si rivelerebbero un intralcio, mentre invece occorre snellezza per problemi e strumenti di questo genere. Ma voi non avete voluto accogliere alcun suggerimento, alcun emendamento. Anche sotto questo profilo, quindi, noi denunciavamo la carenza del provvedimento. Quanto agli organi, ne è stata denunciata la proliferazione. Ogni qualvolta è varato un provvedimento di questo genere si creano degli organi appositi. Ecco che anche in questo caso appare la mancanza di una visione organica di questi problemi e di una politica armonica da parte del Governo. Sempre nuovi organi, dunque, che fra l'altro assorbitanno gran parte di questi stanziamenti!

Noi voteremo quindi contro, e mi richiamo fra l'altro all'intervento del collega onorevole Cruciani, che ha ampiamente illustrato la nostra posizione e la nostra opposizione a questo provvedimento, che non risolve i problemi e delude le speranze degli interessati. (*Applausi a destra*).

MITTERDORFER. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITTERDORFER. Desidero dichiarare il nostro voto favorevole su questo provvedimento per la generale attesa dei benefici che esso può portare anche alle popolazioni che noi rappresentiamo e che vivono in zone di montagna in gran parte estremamente povere.

Non posso per altro perdere l'occasione per esprimere la mia riserva sul valore giuridico e politico dei rapporti tra Stato e regioni a statuto speciale che risultano dalla legge. Mi riferisco alla delega dell'articolo 2. Non concordiamo con il relatore e con l'onorevole ministro nel far dipendere dalla divisione in interventi ordinari e straordinari il rispetto delle potestà legislative ed amministrative primarie delle regioni a statuto speciale.

Sicuramente interventi finanziari dello Stato per gravi problemi economici, che sono comuni a vaste aree del paese, comportano particolari responsabilità per lo Stato. Ma tali interventi dovrebbero, in una corretta interpretazione delle competenze autonome delle regioni a statuto speciale, sottolineare il so-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

stanziale rispetto della realtà dell'ordinamento autonomistico. Le autonomie regionali sono giovani e per questo ancor di più vi deve essere ogni prudenza nel definire legislativamente i loro rapporti con lo Stato. L'onorevole relatore ha ammesso che sono rapporti che non hanno avuto ancora sempre una verifica costituzionale. È certo che non mancherà l'occasione per questa verifica, che riteniamo utile anche per evitare dubbi circa la volontà del rispetto delle competenze autonome.

Aggiungo che quanto così brevemente ho dichiarato per le ragioni a statuto speciale vale anche per le due province di Bolzano e Trento, che pure esse hanno competenze legislative primarie in alcuni settori interessati dagli interventi previsti dalla presente legge. Riteniamo che le disposizioni di questa legge che riguardano le regioni a statuto speciale si debbano applicare anche alle province autonome di Bolzano e Trento. Infatti queste due province, giuridicamente, costituiscono regioni a statuto speciale. Esse sono, ad esempio, competenti — con competenza primaria — in materia di trasformazioni agrarie, in materia di artigianato, ma soprattutto in materia di piani territoriali di coordinamento. Ora, l'articolo 3 della presente legge parla di « opere pubbliche direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e la espansione delle attività produttive nelle zone depresse ». Non è chi non veda come tale localizzazione rientri nell'ambito dei piani di coordinamento ed in tal senso si renda comunque necessaria l'intesa con le province.

Il penultimo comma dell'articolo 1 dice: « I piani impegnano le amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione »; è dunque chiaro che tale norma difficilmente è applicabile nei confronti delle province autonome, se queste non vengono inserite nella procedura di elaborazione e di approvazione dei piani come le altre regioni a statuto speciale. In questo senso il Governo non potrà sfuggire (per esempio in sede di definizione della delega prevista dall'articolo 2, delega che noi consideriamo strumento giuridicamente non corretto) alla necessità di trovare soluzioni che rispettino le citate competenze autonome delle province. Si tratta di un problema emerso anche durante la discussione del disegno di legge n. 2606, che ha definito la competenza del Ministero del bilancio. In quella sede si è compreso che, trattandosi di province autonome a statuto speciale, le province di Bolzano e Trento andavano inserite nel sistema.

Ho voluto esprimere queste brevi riserve delle quali spero l'onorevole ministro vorrà tener conto, mentre confermo il mio voto favorevole al disegno di legge.

SCRICCIOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCRICCIOLO. Il gruppo dei deputati del partito socialista italiano voterà a favore di questo disegno di legge al cui esame preliminare e al cui dibattito ha già offerto in Commissione e in aula un contributo ampio e costruttivo. Con questo atto noi non siamo certo ancora di fronte ad uno strumento interamente perfetto in ogni parte. Ma sarebbe in ogni caso impossibile nascondere ciò che di avanzato e di nuovo esso contiene, specie (si badi bene) se lo poniamo a raffronto con la vecchia legislazione del 1950 (e poi ancora del 1957) che, traendo origine, or sono 16 anni, da una nozione forse ancora approssimativa della tipologia di depressione che esiste al centro-nord, ha sortito un effetto globale poco rilevante. Il carattere assistenziale di quelle leggi, la mancata concentrazione degli interventi, l'assenza di una idea programmata che ne guidasse a mano a mano i vari impegni, sono alla base dei limiti stessi di quei provvedimenti.

Ma quando, anche in quest'aula, si è parlato dell'estensione alle aree del centro-nord dei meccanismi della legge del Mezzogiorno, non si è avuto riguardo ai caratteri distintivi delle due diverse realtà che abbiamo di fronte. Qui, credo, bisogna essere chiari fino in fondo. In verità il fenomeno depressivo del sud e delle isole non è mai stato misurabile solo in termini di fredda registrazione del livello del reddito e della disoccupazione. Il problema è più complesso. Per certo, oggi, è anche più complicato di come lo vedevano un tempo Giustino Fortunato, Gramsci, Dorso e anche don Sturzo. Esso è qualcosa che, solo di recente, gli studiosi hanno via via precisato nel concetto, secondo cui il sottosviluppo meridionale nasce da dissesti idrogeologici secolari, aggravati dalla mancanza, anche essa secolare, di infrastrutture. È reso più difficile dalla presenza di un diffuso analfabetismo, ed è fatto più arduo dal permanere di livelli assai bassi della manodopera. Inoltre, esso è acuitizzato dall'esistenza del latifondo, posto accanto ad una frammentazione estrema e spesso sconvolgente della proprietà della terra, ed è aggravato da rapporti sociali inveterati, da una società dove predominano segni di profonda

disgregazione, che hanno generato talora la rassegnazione descritta da Carlo Levi, talora la rivolta, talora infine la speranza remota cantata da Scotellaro.

E qui, onorevoli colleghi, in questi fattori, che sta davvero la radice che ha sconvolto e distrutto la possibilità di una ripresa autonoma del sud, specie dopo la prima e poi, ancora, dopo la seconda rivoluzione industriale, che hanno oggettivamente aggravato l'insieme del fenomeno. Quindi la legge ha dovuto necessariamente impegnarsi a ricomporre un tessuto ormai liquidato e anche scomparso.

Per il centro-nord, in massima parte, il problema è diverso. In queste zone, infatti, il tessuto socio-economico permane. E tuttavia esso appare talvolta anemizzato, talvolta atrofizzato, il più delle volte anche distorto da fattori economici diversi. In certe zone, siamo addirittura in presenza di fatti apparentemente contraddittori, quando assistiamo, ad esempio, ad un mercato di consumi il cui sviluppo segue un processo inverso a quello del risparmio e degli investimenti: ciò che denuncia, nelle aree di depressione del centro nord, l'esistenza di un mercato semicoloniale in dipendenza completa da quello produttivo, e quindi autopropulsivo, posto nelle regioni del nord più dotate.

Certo, questo decadimento ha origine lontana. Nasce per gran parte dall'oscillazione violenta che registrammo 26 anni or sono, nel 1929-30, quando gli effetti propagatori della congiuntura mondiale ed europea squassarono, specie nelle zone centrali, le fragili strutture del sistema che, finita la crisi, tesero a ricomporsi e a concentrarsi in Italia in modo assai diverso. Ciò vale per l'industria, che quanto all'agricoltura, la crisi è, oggi più di sempre, nella mezzadria e nel suo lento, anche se sicuro, tramonto, nel divenire stesso d'una realtà che tuttavia non ha ancora acquistato un volto definito, tanto il trapasso si matura stentato e con fatica, in mezzo a resistenze ed ostacoli continui.

Tutto oggi comprova questo asserto. Dopo che questo Governo ha avuto il merito d'aver dato strumenti per la liquidazione dei vecchi patti agrari e avere anche creato i mutui quarantennali e gli enti di sviluppo, è tuttavia restata l'opposizione tenace d'una parte del padronato e la tendenza dei contadini a non accedere, con la decisione richiesta, alle forme cooperative. Il che evidenzia da solo la possibilità di quelle norme, contenute nel disegno di legge al nostro esame, che concorrono a favorire gli stimoli educativi e gl'incentivi fiscali ed economici in senso coopera-

tivo, come la sola strada che metterà domani in competizione diretta i due tipi di azienda agricola, destinati a proiettarsi con forza nel futuro: quella con salariati e quella contadina.

Ma in una zona, dove il fatto più rilevante è la mancanza di spirito d'impresa, dove gl'investimenti ristagnano, dove il ciclo economico tende ad anemizzarsi, od a conchiudersi in uno stato di subordinazione consolidata verso il nord, il fatto più positivo è la creazione della società finanziaria prevista da questa legge. Da anni, noi abbiamo avuto due atteggiamenti fondamentali a tal riguardo: da un lato, la sollecitazione, mai adeguatamente accolta, d'una legislazione di stimolo e di favore, opportunamente coordinata in scala regionale, e armonizzata col piano quinquennale, e che, nella straordinarietà dei suoi incentivi, destasse nuove energie produttivistiche; dall'altro lato, la richiesta d'interventi sostitutivi da parte dello Stato e delle aziende pubbliche, le cui iniziative — sia ben chiaro — vanno anche localizzate nelle zone depresse del centro-nord.

Questo provvedimento accoglie, per una notevole parte, simili esigenze. Resta però — e ce ne duole — che i suoi stanziamenti sono esigui. Ma resta anche che, dopo le dichiarazioni del Governo circa il rispetto delle indicazioni di zona, così com'è fatto nel capitolo diciassettesimo del « piano Pieraccini », che interessano la fascia centrale della Toscana, nelle province di Siena, di Arezzo e di Grosseto, l'alto Lazio, l'Umbria e le Marche, fino al delta padano e alle terre venete, noi possiamo far credito alla legge e votarla con la chiara coscienza di dotare il paese d'uno strumento nuovo, utile e positivo. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21.

(*E approvato*).

Dichiaro assorbite le concorrenti proposte di legge Franchi (123), de' Cocci (234), Iozzelli (447), Franchi (201) e Cruciani (2758).

Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che la seguente proposta di legge possa essere deferita alla VIII Commissione (Istruzione) in sede legislativa, con il parere della V Commissione:

CAIAZZA ed altri: « Contributo annuo all'Ente nazionale " Giovanni Boccaccio " per

il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa » (*Approvata dalla VIII Commissione della Camera e modificata dalla VI Commissione del Senato*) (519-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La IX Commissione (Lavori pubblici) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

BELCI e BOLOGNA: « Norme speciali relative alla determinazione di opere da eseguirsi nel porto di Trieste con i finanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200 » (2968).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La XIII Commissione (Lavoro) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

DE MARZI ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro per il settore dell'artigianato » (2960).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso la seguente proposta di legge approvata da quella VII Commissione:

Senatori VECCELIO ed altri: « Interventi a favore dei danneggiati della valle del Piave per le alluvioni del mese di settembre 1965 » (3345).

Sarà stampata e distribuita. Ritengo che possa essere deferita alla IX Commissione (Lavori pubblici) in sede legislativa, con il parere della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta di una proposta e di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 3315 e del disegno di legge n. 3183 oggi esaminati.

Indico la votazione.

(segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

ZACCAGNINI ed altri: « Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e per modificare e coordinare le norme vigenti in materia consolare » (3315):

Presenti e votanti . . .	366
Maggioranza	184
Voti favorevoli . . .	322
Voti contrari . . .	44

(La Camera approva).

« Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale » (*Approvato dal Senato*) (3183):

Presenti e votanti . . .	366
Maggioranza	184
Voti favorevoli . . .	250
Voti contrari . . .	116

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Avolio
Abenante	Azzaro
Accreman	Badini Confalonieri
Alatri	Baldani Guerra
Albertini	Baldini
Alboni	Ballardini
Alessandrini	Barba
Alessi Catalano Maria	Barberi
Amadeo	Barbi
Amasio	Barca
Amatucci	Bardini
Ambrosini	Baroni
Angelini	Bartole
Angelino	Bassi
Antonini	Bastianelli
Armani	Battistella
Armaroli	Bavetta
Armato	Beccastrini
Arnaud	Belci
Astolfi Maruzza	Belotti

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

Berlingúer Luigi	Cavallaro Nicola	Finocchiaro	Lezzi
Berlingúer Mario	Cervone	Folchi	Li Causi
Berloffa	Cianca	Forlani	Lizzero
Bernetic Maria	Coccia	Fornale	Lombardi Riccardo
Berretta	Cocco Maria	Fortini	Lombardi Ruggero
Bersani	Codacci-Pisanelli	Fortuna	Longoni
Bertoldi	Colasanto	Fracassi	Loperfido
Biaggi Francantonio	Colleoni	Franceschini	Loreti
Biaggi Nullo	Colleselli	Franchi	Lucchesi
Biagini	Colombo Renato	Franco Raffaele	Lucifredi
Biagioni	Corgi	Franzo	Lusóli
Bianchi Fortunato	Corona Giacomo	Fusaro	Luzzatto
Bianchi Gerardo	Cortese	Gagliardi	Macchiavelli
Biasutti	Crocco	Galli	Magno
Bigi	Cruciani	Gambelli Fenili	Malfatti Francesco
Bisantis	Cucchi	Gasco	Mancini Antonio
Bo	Curti Aurelio	Gáspari	Manenti
Boldrini	Curti Ivano	Gelmini	Marchesi
Bologna	Dagnino	Gennai Tonietti Erisia	Marchiani
Bonaiti	Dal Cantón Maria Pia	Gerbino	Mariconda
Bonea	D'Alessio	Gessi Nives	Marotta Vincenzo
Borghi	Dall'Armellina	Ghio	Martini Maria Eletta
Borra	D'Arezzo	Giachini	Martoni
Borsari	Dárida	Gioia	Martuscelli
Bosisio	De Capua	Giolitti	Maschiella
Botta	De' Cocci	Giorgi	Matarrese
Bottari	De Florio	Girardin	Mattarella
Brandi	Degán	Gitti	Mattarelli
Breganze	Del Castillo	Giugni Lattari Jole	Matteotti
Bressani	Delfino	Golinelli	Maulini
Brighenti	Della Briotta	Gombi	Mazza
Bronzulo	Dell'Andro	Gonella Guido	Mazzoni
Brusasca	Delle Fave	Gorreri	Melloni
Buffone	Demarchi	Greppi	Mengozzi
Busetto	De Meo	Guariento	Merenda
Buttè	De Pascális	Guarra	Messinetti
Buzzetti	De Pasquale	Guerrieri	Mezza Maria Vittoria
Buzzi	De Zan	Guerrini Giorgio	Micheli
Caiati	Diaz Laura	Guidi	Migliori
Caiazza	Dietl	Hélfer	Miotti Carli Amalia
Calasso	Di Giannantonio	Illuminati	Mitterdórf
Calvaresi	Di Leo	Imperiale	Monasterio
Canestrari	Di Nardo	Isgro	Moro Dino
Cantalupo	D'Ippolito	Jacazzi	Mosca
Cappugi	Di Primio	Jacometti	Mussa Ivaldi Vercelli
Caprara	Di Vagno	La Bella	Nannini
Carcatera	D'Onofrio	Laforgia	Napolitano Francesco
Carocci	Dosi	Lajólo	Napolitano Luigi
Carra	Élkan	Lami	Natali
Cassandro	Ermini	Landi	Nucci
Cassiani	Fabbri Francesco	La Penna	Ognibene
Castellucci	Fada	Lattanzio	Olmini
Cataldo	Failla	Lenoci	Origlia
Cattaneo Petrini	Fasoli	Lenti	Orlandi
Giannina	Ferrari Aggradi	Leonardi	Pagliarani
Cattani	Ferrari Virgilio	Leone Raffaele	Pala
Cavallari	Ferraris	Lettieri	Palazzeschi
Cavallaro Francesco	Ferri Mauro	Levi Arian Giorgina	Palleschi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

Paolicchi	Scionti
Pasqualicchio	Scotoni
Pastore	Scricciolo
Patrini	Sedati
Pedini	Serbandini
Pella	Servadei
Pellegrino	Sforza
Pennacchini	Sgarlata
Pezzino	Silvestri
Piccinelli	Sinesio
Picciotto	Soliano
Piccoli	Stella
Pitzalis	Storchi
Prearo	Storti
Quaranta	Sullo
Quintieri	Tambroni
Radi	Tantalo
Raffaelli	Taverna
Rampa	Tedeschi
Raucci	Tenaglia
Re Giuseppina	Terranova Corrado
Reale Giuseppe	Terranova Raffaele
Reggiani	Titomanlio Vittoria
Riccio	Todros
Rinaldi	Togni
Ripamonti	Tognoni
Romanato	Tozzi Condivi
Rosati	Turnaturi
Rossanda Banfi	Usvardi
Rossana	Valiante
Rossi Paolo Mario	Valitutti
Rossinovich	Venturoli
Ruffini	Veronesi
Rumór	Vetrone
Russo Carlo	Viale
Russo Spena	Vianello
Russo Vincenzo	Vicentini
Mario	Villa
Sacchi	Vincelli
Salizzoni	Viviani
Salvi	Volpe
Sammartino	Zaccagnini
Sandri	Zanibelli
Santi	Zanti Tondi Carmen
Savio Emanuela	Zappa
Scaglia	Zincone
Scalia	Zóboli
Scarlato	Zugno
Scarpa	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Averardi	Iozzelli
Bettiól	Leone Giovanni
Bima	Martino Edoardo
Castelli	Marzotto
Foderaro	Napoli

Pintus	Tesaurò
Sangalli	Toros
Scarascia Mugnozza	

(concesso nella seduta odierna):

Baldi	Russo Vincenzo
Bova	Sabatini
D'Amato	Spádola
Greggi	Urso
Negrari	Verga
Racchetti	

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

BASUTTI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

PELLEGRINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Sollecito lo svolgimento di interrogazioni sulla frana che ha investito l'abitato di Agrigento.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di mercoledì 20 luglio 1966, alle 10 e alle 16:

1. — *Discussione dei disegni di legge:*

Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori (*Approvato dal Senato*) (2625);

— *Relatori:* Martuscelli, *per la maggioranza*; Coccia, *di minoranza*;

Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali (1468);

— *Relatori:* Breganze, *per la maggioranza*; Galdo, *di minoranza*;

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Proroga dell'efficacia delle norme sulla assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (*Approvato dal Senato*) (3195);

— *Relatore:* Nucci.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008 e successive modificazioni,

concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (2340);

e della proposta di legge:

REALE GIUSEPPE ed altri: Riordinamento degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia (2187);

— *Relatore:* Barberi.

4. — Discussione della proposta di legge costituzionale:

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore:* Gullotti.

5. — Discussione del disegno di legge:

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036);

— *Relatore:* Russo Carlo.

6. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

7. — Discussione del disegno di legge:

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

8. — Discussione delle proposte di legge:

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

9. — Discussione delle proposte di legge:

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOGI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

10. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

11. — Discussione dei disegni di legge:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

La seduta termina alle 20,40.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE ANNUNZiate

Interrogazioni a risposta scritta.

COVELLI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se non ritengano di interessare il prefetto ed il medico provinciale di Perugia per un sollecito formale invito all'amministrazione dei Riuniti ospedali di Perugia affinché provveda, come di regola, mediante pubblico concorso per titoli ed esami alla copertura del posto di direttore amministrativo, segretario generale dell'ente, posto resosi vacante fin dal 2 novembre 1965 per avvenuto collocamento a riposo del titolare.

Detto concorso si impone anche per far cessare le voci correnti in quella sede di manovre intese a far coprire il posto mediante nomina diretta allo scopo di favorire l'attuale reggente, trascurando così i preminenti interessi dell'ente che consigliano invece una rigorosa selezione tra più aspiranti, dotati della necessaria preparazione giuridico-professionale, quale si richiede per il funzionario più elevato del grande complesso ospedaliero di importanza regionale. (17451)

COVELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quali provvedimenti abbia adottato o intenda di adottare il prefetto della provincia di Perugia in merito alla illegittima costituzione del consiglio di amministrazione dei Riuniti ospedali di quella città.

Al riguardo risulta che un ispettore generale del Ministero della sanità in una recente inchiesta avrebbe accertato che sette su nove consiglieri sono incompatibili, per vari motivi, a ricoprire l'incarico e tra questi ultimi anche il presidente, ex senatore Jorio, capogruppo del partito socialista italiano in seno al consiglio comunale di Perugia.

Data la situazione creatasi in quell'ente, l'interrogante chiede che il prefetto, al quale è stata già portata a conoscenza la incompatibilità delle cariche, provveda con ogni sollecitudine alla normalizzazione dell'importante amministrazione pubblica che interessa tutta la regione umbra. (17452)

PELLICANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito alle implicazioni del disposto dell'articolo 21 della legge n. 903 del 21 luglio 1965, con il quale risultano esclusi dall'assistenza malattie i fi-

gli ultradiciottenni ancora agli studi dei pensionati della previdenza sociale;

se, in rapporto alle dimensioni del settore privato del beneficio e all'ingiusta sperequazione attuata rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori, non ritenga sia giusto estendere il predetto beneficio ai pensionati, conformemente ad una elementare esigenza di solidarietà sociale ed al principio dell'egualianza sancito dalla Costituzione. (17453)

MILIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono stati istituiti in tutti i capoluoghi di provincia i « sottocentri automezzi » e le « sezioni autonome lavori », previsti dal penultimo comma dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, quali organi periferici posti alla diretta dipendenza, rispettivamente, dei centri automezzi e degli uffici lavori postali.

La mancata istituzione di detti organi provinciali è causa di notevole ritardo nell'espletamento delle pratiche, tuttora accentrate negli uffici regionali, i quali, non potendo corrispondere a tutte le innumerevoli richieste, finiscono per dare la precedenza a quelle del Ministero trascurando le altre, non meno importanti e talvolta indifferibili, che interessano le direzioni provinciali postali con inconvenienti e conseguenze dannose, facilmente immaginabili.

Devesi aggiungere che i fondi destinati alle missioni del personale addetto alla direzione tecnica ed all'assistenza sono assai limitati, e perciò gli uffici regionali non sono in grado di occuparsi con la dovuta regolarità dei lavori di costruzione di nuove sedi postali, manutenzione e restauro, mentre sarebbe più agevole provvedervi a mezzo delle sezioni autonome previste dalla citata legge n. 1406 del 1961 con minore spesa e minor disagio dei funzionari costretti ora a compiere lunghi e faticosi percorsi per raggiungere cantieri troppo lontani dalle loro sedi.

Particolarmente pesante è la situazione in Sardegna a causa della mancata istituzione dei sottocentri automezzi e delle sezioni autonome lavoro, in quanto la distanza degli uffici postali dal capoluogo regionale supera talvolta i 300 chilometri, i servizi ferroviari e quelli di pubblico trasporto sono ancora inadeguati alle esigenze locali e ne deriva quindi un più accentuato disagio per il rilevante ritardo negli interventi e nella esecuzione dei lavori, inconvenienti questi che solo il decentramento previsto dalla legge potrebbe eliminare. (17454)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

FABRI FRANCESCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore degli agricoltori di alcune zone della provincia di Treviso, che hanno subito ingentissimi danni in conseguenza della violenta grandinata abbattutasi nella mattinata del 15 settembre sulla Pedemontana occidentale da Borso del Grappa a Crocetta del Montello e nella fascia di pianura compresa fra San Vendemiano e Gaiano.

Per conoscere ancora se non intenda disporre sovvenzioni od altre forme di intervento soprattutto per gli agricoltori che hanno subito la totale o pressoché totale distruzione dei raccolti. (17455)

LANDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, in data 10 luglio 1966, è stato demolito ad opera dell'impresa Tito Neri di Livorno lo scoglio della Gatta, altrimenti detto Ago, in comune di Levante (La Spezia).

Tale scoglio, come si può rilevare dalla carta d'Italia dell'Istituto geografico militare, foglio 95, zona 32 T, quadrato NP, latitudine nord 88 10, longitudine ovest dal meridiano di Monte Mario 49 90, fa parte integrante del patrimonio demaniale e costituiva un notissimo punto di riferimento per la navigazione costiera di piccolo cabotaggio e per le imbarcazioni dei pescatori locali e rappresentava inoltre un elemento caratteristico del paesaggio della riviera ligure.

L'interrogante chiede di sapere se l'opera di distruzione di cui si è resa responsabile la predetta impresa sia conciliabile con lo spirito e con la lettera della risposta data ad una precedente interrogazione dell'interrogante su analogo argomento (n. 13792).

Da tale risposta risultava, infatti, che l'impresa Neri era autorizzata a prelevare massi naturali dal fondo del mare in alcune zone della costa ligure con l'obbligo di estrarre i massi stessi in fondali non minori di metri lineari 8 e a distanza non minore di metri lineari 50 dalla costa e con divieto assoluto di estrazione nelle zone di mare antistanti le spiagge.

Poiché con la risposta stessa si assicurava che la procedura burocratica riguardante il prelievo dei massi dal fondo marino era molto accurata e garantiva ampiamente il litorale da ogni possibilità di alterazione e di deturpamento, l'interrogante chiede di sapere se, di fronte al nuovo atto di vandalismo compiuto dall'impresa Neri, il Ministero interessato

non ritenga di revocare l'autorizzazione finora concessa all'impresa stessa chiamandola al risarcimento dei gravissimi danni conseguenti le illegittime ed arbitrarie asportazioni di materiale roccioso. (17456)

ACCREMAN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che ai cancellieri dei tribunali e delle preture non vengono corrisposte le indennità per tutte le ore di straordinario che mensilmente compiono (il decreto 5 giugno 1965, n. 749, prevede per loro fino al massimo di trenta ore di straordinario mensili);

se sia a conoscenza altresì che spesso viene risposto ai predetti — i quali chiedono la retribuzione per il lavoro effettuato — che i fondi necessari non sono stati stanziati. (17457)

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che il 15 luglio 1966, alle ore 7,30 del mattino, un violento nubifragio, accompagnato da un'intensa grandinata, ha colpito in modo assai grave una fascia di terreni agricoli larga circa 3 chilometri e lunga circa 30, nella zona Pedemontana del Grappa;

che sono state particolarmente danneggiate le colture a vite, a granoturco ed i frutteti nei comuni di: San Zenone, Borso del Grappa, Crespano, Paderno, Castelleucio, Monfumo, Asolo, Maserra, Fonte, Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello, Volpago del Montello, Valdobbiadene; che si ha motivo di ritenere che le famiglie colpite siano state oltre 1.500 ed i danni particolarmente gravi — quali provvidenze i Ministeri interrogati intendano disporre in favore delle popolazioni colpite, tenendo presente che le stesse, da un lato, sono ancora in attesa di ottenere lo sgravio delle imposte in seguito ad un precedente nubifragio del luglio 1965, dall'altro, saranno tenute a pagare, in questi giorni, i contributi per la Cassa mutua coltivatori diretti. (17458)

MINASI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se intende sollecitare i provvedimenti relativi alla costruzione del tratto di strada Vinco-Rupa del comune di Reggio Calabria, al fine di congiungere al comune capoluogo ed alla vita degli uomini quelle popolazioni. (17459)

CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del malcontento

esistente da tempo fra i dipendenti dei comuni a causa della incresciosa situazione che viene a determinarsi nei loro confronti all'atto del collocamento a riposo per limiti di età o per altre giustificate ragioni.

Tale malcontento è rappresentato dall'enorme ritardo della consegna del libretto di pensione e della conseguenziale liquidazione che avviene dopo anni del collocamento a riposo, con grave pregiudizio morale e materiale, che non può considerarsi sanato da irrisori, inadeguati acconti che alcune amministrazioni concedono ai medesimi, nelle more della loro definitiva sistemazione.

L'interrogante chiede pertanto se l'onorevole Ministro del tesoro non ritenga opportuno disporre il riesame dell'importante problema con la urgenza che il caso richiede al fine di ovviare per l'avvenire all'inconveniente segnalato per assicurare ad una vasta categoria di benemeriti lavoratori, che hanno dedicato tutta una vita al servizio del Paese, un trattamento pensionistico alla stregua degli altri dipendenti dello Stato. (17460)

BONTADE MARGHERITA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere l'entità dei danni verificatisi in un quartiere della città di Agrigento colpito da una frana e quali provvedimenti intendano adottare. (17461)

BRUSASCA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza della recente importazione dalla Tunisia di un quantitativo di circa 50.000 ettolitri di feccia liquida, non denaturata, sdoganata nel porto di Ravenna e per conoscere l'uso che è stato fatto di questa feccia ed in particolare:

a) se essa è stata filtrata quale destinazione ha avuto il vino che ne è stato ricavato;

b) in caso di filtrazione quale destinazione ha avuto il residuo solido. (17462)

ABBRUZZESE. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e aviazione civile e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere il limite preciso, che risulta agibile e transitabile ufficialmente, della nuova strada, costruita con il finanziamento della Cassa per il mezzogiorno, che dal centro del comune di Capri conduce alla Grotta azzurra. (17463)

ABBRUZZESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come si giustifica il disuguale trattamento economico dei dipendenti della sede di Napoli della *General Motor (Opel)* in confronto ai lavoratori delle altre sedi come ad esempio quella di Milano e perché i collaudatori sono considerati operai comuni agli effetti della qualifica e retribuzione.

Per sapere inoltre, quale intervento si intenda adottare per eliminare la disparità di salario a lavoratori della stessa azienda. (17464)

ABBRUZZESE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere come intendano intervenire per indurre l'E.N.E.L. di Napoli di concedere ai mutilati dipendenti il congedo straordinario per cura termale in applicazione alla legge del 10 gennaio 1957, articolo 4, n. 3, tenendo presente che l'osservanza di questa legge veniva rispettata dalle società elettriche anche prima della nazionalizzazione. (17465)

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi della mancata autorizzazione per l'istituzione della seconda farmacia nel comune di Melito (Napoli) come richiesto unanimemente dal consiglio comunale e reclamata dai cittadini di Melito.

In particolare l'interrogante richiamandosi alla risposta data alla sua precedente interrogazione e da formale impegno da parte del medico provinciale di Napoli che assicurava l'apertura della nuova farmacia entro il mese di maggio 1966, chiede precise assicurazioni che si provveda con rapidità ed entro un termine preciso. (17466)

ABBRUZZESE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se nel criterio di assegnazione di alloggi nella zona di San Giovanni a Teduccio (Napoli) costruiti con i fondi della Cassa di previdenza enti locali, si concede la precedenza assoluta ai dipendenti degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta.

Per sapere inoltre:

a) il numero delle abitazioni;

b) quanti dipendenti degli enti locali risultano assegnatari nei predetti fabbricati;

c) come e da chi è composto il comitato di assegnazione presso l'intendenza di finanza di Napoli e quale procedura espleta per favorire la locazione. (17467)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

ABBRUZZESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come intenda intervenire per sollecitare la definitiva approvazione della riforma organica del comune di Napoli tuttora all'esame della commissione finanza locale da otto mesi. (17468)

FORNALE, DALL'ARMELLINA, BISAGLIA e BREGANZE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti ritengono di prendere a favore dei coltivatori della Valbrente in provincia di Vicenza e precisamente delle zone di Campese, Solagna Campolongo e Pove, che si sono visti totalmente distrutta dalla grandine la produzione di tabacco, unica risorsa di quelle popolazioni.

Gli interroganti domandano in particolare che il Ministro dell'interno metta a disposizione del prefetto di Vicenza un fondo speciale per un aiuto immediato ai coltivatori più poveri e che il Ministro dell'agricoltura emani disposizioni agli Ispettorati provinciali della agricoltura e foreste affinché possano essere subito accolte le domande che andranno a presentare i coltivatori danneggiati per ottenere prestiti in base alla legge 38 e contributi ai sensi della legge n. 739.

Gli interroganti fanno presente che i danni già accertati dall'Ispettorato agrario provinciale ammontano alla somma di lire 177.000.000. (17469)

VIANELLO e GOLINELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia al corrente degli incidenti accaduti a Bibione il 2 giugno 1966 in relazione all'esistenza in quella zona di un poligono di tiro e di servizi militari.

Durante le esercitazioni ivi svolte infatti il 2 giugno, pallottole di mitragliera hanno raggiunto l'arenile ove soggiornano turisti, a circa 400 metri dal limite di zona militare.

Facendo seguito a precedenti ripetute nostre richieste in sede parlamentare all'onorevole Ministro della difesa, chiediamo al Ministro se non intenda intervenire perché il poligono di tiro venga spostato di sede, rimuovendo così più vaste cause di disagio come gli spari di cannoni, le autocolonne, la estensione stessa dell'utilizzazione turistica della spiaggia. (17470)

BERNETIC MARIA. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere la ragione per la quale non è stata ancora definita la posizione giuridica della signora Maria Trampus che è in attesa della sua siste-

mazione nei ruoli organici dei salariati dello Stato nella sua qualità di pulitrice assunta dall'Intendenza di finanza di Trieste su autorizzazione del Governo Militare Alleato già nel maggio 1949. Nei confronti dell'interessata, per un disguido amministrativo non ha finora trovato attuazione l'articolo 2, Titolo I della legge 1600/60.

In proposito da oltre un anno l'Associazione sindacale, Unione ex G.M.A., ha formulato un'istanza tramite il Ministero delle finanze senza ottenere alcuna risposta.

L'interessata ha urgente necessità della definizione della sua posizione giuridica in quanto — dopo 17 anni di ininterrotto servizio — ha subito un infortunio sul lavoro e risulta priva di assistenza malattia e diritti previdenziali. (17471)

BIAGINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se l'avanzo della gestione del fondo adeguamento pensioni per l'anno 1965 consente di poter aumentare del 10 per cento e con decorrenza 1° luglio 1966 le pensioni contributive dell'« Inps » come ebbe ad affermare il Ministro *pro-tempore* onorevole Delle Fave nella seduta del 15 luglio 1965 durante la discussione della legge n. 903: « Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della Previdenza sociale ». (17472)

BIAGINI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di disagio e di attesa da parte dei numerosi ciechi civili i quali da tempo attendono la liquidazione delle quote di arretrati loro spettanti per pensioni già in godimento;

per conoscere se non ritengono di dover intervenire allo scopo di sanare tale anomala situazione. (17473)

MACCHIAVELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per cui non sono stati a tutt'oggi ancora assegnati gli alloggi riservati ai dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, malgrado la pubblicazione sul foglio annunzi legali n. 90 del 1962 della prefettura di Genova della graduatoria definitiva di assegnazione di alloggi I.N.A.-Casa riguardante il bando n. 16789.

L'interrogante fa presente, a tal riguardo, che gli assegnatari — tutti graduati o agenti di custodia presso le carceri di Genova e quindi particolarmente bisognevoli — da anni attendono invano la materiale assegnazione della

casa alla quale è stato riconosciuto il loro pieno diritto: assegnazione che potrebbe essere fatta anche subito, data l'avvenuta ultimazione a Genova di numerose case « Gescal » (ex I.N.A.-Casa) comprese quelle nel nuovo quartiere di Marassi (e quindi vicino alle Carceri). (17474)

MACCHIAVELLI E LANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponde a verità che recentemente il Comando marina di Taranto, dovendo additare alle reclute che si apprestavano a giurare fedeltà alla Repubblica — sorta dalla Resistenza — un chiaro esempio di virtù civiche e militari, ebbe a scegliere fra le tante medaglie d'oro della Marina militare il comandante Mario Arillo che, dopo l'8 settembre 1943, fu prima Commissario al comune di La Spezia, indi vice comandante generale della famigerata « X Mas » ed in seguito, per tali motivi, fu allontanato dalla Marina militare, e che similari celebrazioni sono state fatte nei confronti del professor Carlo Alberlo Biagini, già membro del Gran consiglio fascista e Ministro della Repubblica sociale italiana.

Qualora ciò risponda a verità, se non ritenga operare in modo che, nel futuro, simili episodi non abbiano a ripetersi e vengano additati ai giovani esempi più aderenti allo spirito della Costituzione repubblicana. (17475)

DI BENEDETTO, LI CAUSI, BAVETTA, PELLEGRINO, SPECIALE, FAILLA E DE PASQUALE. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza della calamità verificatasi nella nottata di oggi 19 luglio per cui un intero quartiere della città di Agrigento con oltre 10.000 cittadini è stato coinvolto in un processo frangente di ampie proporzioni che ha visto crollare case di abitazioni e palazzi di nuove costruzioni.

Gli interroganti chiedono di sapere quali misure di pronto soccorso e di solidarietà civile intende prendere il governo e se è il caso di ricercare responsabilità presso gli organi locali tecnici e di tutela, visto che Agrigento, sita in un'area geologicamente instabile e città capoluogo che ancora non ha adottato nessun piano regolatore, è uno dei centri ove la speculazione edilizia, alterando ogni equilibrio di stabilità, ha avuto campo di svilupparsi al di fuori di ogni criterio, oltre che estetico e panoramico, al di là di ogni altra garanzia di sicurezza e di elementare criterio urbanistico. (17476)

BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali criteri il provveditore agli studi di Napoli ha disposto l'assegnazione delle sedi agli insegnanti elementari in soprannumero immessi nel ruolo normale con decorrenza 1° ottobre 1966.

In particolare, se siano state rispettate le leggi in vigore e se sia stata applicata la norma di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 30 maggio 1965, n. 580, e come si concilino, ad esempio, le diverse disposizioni emanate e i contrastanti criteri adottati dai provveditori agli studi di Napoli e di Salerno. (17477)

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga di dover dare opportune istruzioni agli uffici competenti onde l'articolo 302 della legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato venga interpretato nel senso che l'atto legale richiesto da detto articolo sia il normale documento di successione (dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o testamento) ogni qualvolta non possano esservi dubbi sulla divisione della eredità, magari definendo in tali norme secondo la prassi corrente quale sia la quota capitale da conteggiarsi nel caso ci siano usufruttuari.

La cosa appare importante specie al fine della liquidazione di residui di pensioni e di danni di guerra per le cui modeste cifre non è ammissibile che debba essere necessaria una regolare divisione ereditaria. (17478)

RAIA, GATTO E ALESSI CATALANO MARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali passi intenda compiere per ristabilire più umani e democratici rapporti di lavoro all'interno dell'A.N.I.C. di Gela, e delle aziende che con questa direttamente collaborano, nonché per far rispettare le norme sul collocamento, gli straordinari e le assicurazioni contro gli infortuni. (17479)

CHIAROMONTE E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda provvedere, con la necessaria urgenza, alla soluzione del problema degli insegnanti di scuola media (che in virtù della legge 831 sono stati immessi in ruolo dal 1° ottobre 1963) e di quelli che hanno vinto il concorso bandito nel 1960.

Tali insegnanti hanno compiuto il biennio di straordinariato (1° ottobre 1963-1° ottobre 1965) e a decorrere dal 1° ottobre 1965

hanno il diritto di passare dal coefficiente 260 al coefficiente 309: fino a questo momento, però, essi non hanno ricevuto il decreto ministeriale di immissione nel ruolo ordinario per cui, risultando insegnanti straordinari, percepiscono lo stipendio iniziale, quello cioè del coefficiente 260. (17480)

ALINI, GATTO E PIGNI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se « gli ulteriori accertamenti » cui faceva cenno nella risposta alla interrogazione n. 16526, non abbiano fatto scoprire che gli abitanti della « zona di Venturi » sono circa 85 (non 15); che la « Fattoria di Venturi » (centro della zona suddetta) dista solo 6 chilometri da Sticciano Stazione (non 15); che il portalettere di quest'ultima località quotidianamente porta la posta a Lattaia, che dista 3 chilometri dalla Fattoria di Venturi (e solo 2 dalla zona abitata dai mezzadri e dagli assegnatari della stessa fattoria); che, comunque, siano da ritenere gli stessi abitanti della zona — che hanno richiesto appunto l'inoltro della posta all'ufficio di Sticciano Stazione — i più qualificati ad interpretare i loro bisogni. (17481)

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde al vero che con nota n. 9533 dell'11 giugno 1966 il Ministero della pubblica istruzione, Divisione II, Sezione I — Direzione Generale Istruzione elementare — disponeva che il servizio prestato da insegnanti elementari fuori ruolo nelle Scuole medie o di avviamento.

sprovvisi di titolo accademico non dovesse essere valutato ai fini degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari.

Si chiede di conoscere le ragioni, per cui:

a) negli anni precedenti gli anni di servizio prestati nelle medesime condizioni furono valutati ai fini delle graduatorie incarichi e supplenze;

b) i presidi hanno rilasciato agli interessati i certificati di servizio. (17482)

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere:

1) le ragioni per le quali, trasferito da un anno, senza possibilità di discussioni, un capo stazione di Carpinone, il posto non è stato più coperto ma si provvede alla sostituzione del servizio con capistazione ivi dislocati, naturalmente con trattamento di missione, dalle più lontane stazioni del compartimento di Napoli;

2) se non è a conoscenza che analoga situazione esiste e si perpetua nella stazione di Isernia, dove, mancando due unità di capistazione, regolarmente previsti nella pianta organica di quell'impianto, vi si provvede destinandovi personale che, previo regolare, eppur legittimo, trattamento di missione, proviene da Napoli, vale a dire da oltre 100 chilometri di distanza;

3) come questo sistema si concili con gli indirizzi della più sana e severa economia, cui deve ispirarsi, allo stato delle cose, l'Azienda delle ferrovie dello Stato. (17483)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se non ritenga opportuno intervenire affinché sia riesaminata attentamente la questione relativa alla ferrovia Granarolo-Lavezola.

« Le amministrazioni comunali interessate e l'amministrazione provinciale di Ravenna hanno fatto precise proposte per trovare una soluzione che tenga conto delle esigenze della zona e delle stesse possibilità viarie. Per questo si chiede un sollecito intervento del Ministero interessato affinché non si giunga a soluzioni affrettate, senza tenere conto di tutti gli interessi generali.

(4250)

« BOLDRINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il movente ed il significato dell'inchiesta che, promossa proprio nel corso della sessione estiva degli esami di Stato nel liceo scientifico statale di Agnone, non poteva che produrre turbamento nei candidati, mortificazione alla commissione giudicatrice, costituita da eminenti personalità del mondo scolastico e culturale delle più varie e lontane regioni e lesione grave del prestigio che, grazie alla sanità dell'ambiente ed alla sagacia della direzione, sotto ogni riguardo irreprensibile, ha collocato detta scuola media superiore di quell'antico centro del Molise tra le più apprezzate istituzioni sorte ed affermatesi nell'ultimo ventennio della ricostruzione nazionale.

(4251)

« SAMMARTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

se sia a conoscenza del comportamento illegale delle forze di polizia che in Roma — durante il mese di luglio — hanno costantemente disciolto legali manifestazioni di protesta di cittadini di fronte all'Ambasciata americana;

strappato di mano e rotto cartelli recanti parole di protesta contro l'aggressione americana nel Vietnam;

impedito così il libero esplicarsi dei diritti politici costituzionalmente garantiti a ciascun cittadino;

quali provvedimenti intenda prendere contro questi ufficiali e agenti di polizia che — così operando — si sono posti al di fuori

della tutela della legge, commettendo il reato previsto e punito dall'articolo 294 del Codice penale.

(4252)

« ACCREMAN, NANNUZZI, ALATRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere, a seguito delle gravi notizie di un esteso movimento franoso verificatosi nella città di Agrigento, quali accertamenti siano stati effettuati sulle origini e sulle conseguenze del fenomeno verificatosi, che ha costretto migliaia di abitanti ad abbandonare le abitazioni; quali conseguenti provvedimenti intende promuovere ed adottare, con la massima rapidità, stante la gravità dei danni, al fine di realizzare il consolidamento dell'abitato, ed il ripristino delle opere danneggiate, tra cui vengono evidenziati acquedotti, fognature, viabilità ed edifici pubblici e privati.

« Infine, chiedono di conoscere se il patrimonio artistico, di rilevante importanza, sia stato colpito dal movimento franoso e quali misure siano state adottate o si intendono adottare onde evitare il verificarsi di ulteriori danni.

(4253)

« DI LEO, SINESIO, RUFFINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere:

premesso che il giorno 22 maggio 1966 avrebbero dovuto svolgersi le elezioni del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica dell'agro nocerino-sarnese, da lunghi anni sotto gestione commissariale;

che a soli tre giorni dalla data delle elezioni, quando erano già stati nominati i presidenti dei seggi e si era già ampiamente svolta la campagna elettorale tra le due liste concorrenti, le elezioni venivano rinviata dal commissario del consorzio;

che a tutt'oggi nessun altro provvedimento risulta adottato:

a) per quali ragioni siano state rinviata le elezioni e quali siano le responsabilità del rinvio o dell'errata indizione delle elezioni;

b) quando saranno indette le nuove elezioni per dare al consorzio gli organi ordinari, in grado di assolvere ai loro importanti compiti nell'interesse dei consorziati e delle popolazioni dei comuni del comprensorio.

(4254)

« MARTUSCELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istru-

zione, per conoscere l'entità dei danni e quali provvedimenti intendano adottare, con ogni urgenza, per accertare le cause del gigantesco movimento franoso che sta minacciando la città di Agrigento e come intendano intervenire a protezione delle vite umane e dello splendido patrimonio artistico ed archeologico.

(4255) « ROMUALDI, NICOSIA, CRUCIANI, GIUGNI LATTARI JOLE, CALABRÒ, SANTAGATI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e della sanità, per aver notizie in merito allo stato degli interventi in favore della zona di Prima Porta in Roma, e dei suoi abitanti che furono colpiti nel settembre 1965 dalle note gravissime alluvioni.

« In particolare, l'interrogante, considerato che ormai è di nuovo vicino il periodo autunnale nel quale si sono sempre verificate le successive e numerose alluvioni della zona e non soltanto quella del 1965, gradirebbe conoscere quali urgenti provvedimenti siano stati presi e potranno essere presi nei tre mesi estivi, per cambiare alcune almeno delle condizioni locali che resero più gravi le conseguenze della alluvione, tenendo conto che lo stanziamento principale di quasi 4 miliardi per la costruzione dei nuovi argini per la relativa espropriazione non potranno evidentemente essere operanti dall'autunno di questo anno.

« In particolare l'interrogante gradirebbe conoscere:

1) se si sia provveduto ad allontanare le famiglie abitanti nelle zone più direttamente minacciate e nelle zone interessate alla costruzione degli argini;

2) se si sia provveduto e si intende in ogni caso provvedere entro il mese di agosto alla demolizione del ponte del vecchio tracciato della via Flaminia, facilmente sostituibile con una passerella pedonale e che costituì una delle più gravi strozzature di rigurgito;

3) se analogo provvedimento potrà essere attuato per le strozzature più a valle, costituite dal terrapieno e dal ponte non utilizzato della ferrovia Roma-Nord (l'eliminazione della strozzatura potrebbe essere forse più economicamente realizzata aprendo un varco nel terrapieno senza demolire il ponte);

4) se si sia provveduto, e con quali garanzie, ad abbassare il livello di invaso mas-

simo dello sbarramento idroelettrico sul Tevere subito a valle della località di Prima Porta.

« L'interrogante chiede di sapere se le Amministrazioni interessate, eventualmente con la collaborazione delle Forze armate, non ritengano di istituire un " servizio permanente " di controllo e di allarme, a monte della borgata di Primavalle, da collegare direttamente con un analogo servizio permanente di controllo degli invasi nella centrale idroelettrica del Tevere.

« L'interrogante infine, considerato che i grandi lavori progettati e finanziati, e già iniziati da parte delle competenti amministrazioni per l'arginatura dei due torrenti confluenti proprio nel cuore della borgata, non potranno dare alcun positivo contributo di difesa fino a quando non saranno stati completamente realizzati, ritiene opportuno di segnalare in generale, alle autorità di Governo la necessità di interventi immediati capaci di ridurre le conseguenze di nuove alluvioni, che potrebbero ripetersi nella prossima stagione autunnale.

(4256)

« GREGGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quale provvedimento intendono prendere in seguito al ripetersi dei casi di intossicazione di piombo come di recente è accaduto agli operai Porcari Giuseppe e Dodi Angelo, ambedue dipendenti dalla Ditta Massenza & C., fabbrica metalmeccanica adiacente alla C.I.P. (Compagnia Italiana Petroli - Fidenza) che sono stati intossicati da piombo come risulta dalla copia fotostatica di documenti dell'Istituto di ricerche cliniche degli Ospedali riuniti di Parma, già in possesso del medico provinciale e del sindaco di Fidenza.

La gravità di questo fatto suscita notevole e giustificato allarme nei cittadini di Fidenza e nei lavoratori della Massenza in particolare, rimettendo in discussione i risultati delle indagini fino ad oggi compiute in ordine all'inquinamento atmosferico che le lavorazioni della C.I.P. continuano a provocare in Fidenza e più pericolosamente nelle zone adiacenti alla fabbrica situata nel centro dell'abitato e nelle vicinanze dell'importante stazione delle ferrovie dello Stato di Fidenza.

Gli interroganti richiamano l'attenzione dei ministeri competenti perché intervengano energicamente ed impongano una volta per sempre l'applicazione delle leggi riguardanti l'in-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

quinamento atmosferico, ordinando il trasferimento dello stabilimento in zona lontana dall'abitato richiamandosi anche all'Ordine del giorno approvato dalla Commissione permanente della sanità della Camera in sede di Bilancio 1966, che classifica nocivo di prima classe il prodotto lavorato dalla C.I.P. di Fidenza. (4257) « GORRERI, BIGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi della mancata applicazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge n. 903 concernente la rivalutazione delle pensioni I.N.P.S.;

per conoscere infine la precisa entità degli avanzi di gestione del fondo adeguamento pensioni per l'anno 1965 in relazione all'adeguamento automatico delle pensioni obbligatorie o alla concessione di una *tantum* e alla notevole attesa esistente tra i milioni di pensionati della previdenza sociale.

(4258)

« BIAGINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire sollecitamente nella vertenza fra l'I.N.A.M. e le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione, concernente il pagamento, da parte di queste ultime, dell'addizionale del 3,80 per cento per l'assistenza malattia ai pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, al fine di raggiungere una sua equa soluzione in via amministrativa; e se il Ministero del lavoro abbia in corso provvedimenti atti a dare un assetto definitivo alla materia, che consentano di realizzare una meno onerosa forma di assistenza malattia ai pensionati del settore, tenuto conto delle gravissime condizioni economiche e finanziarie che attraversa la maggior parte delle aziende autoferrotranviarie.

« L'interrogante tiene a sottolineare il fatto che l'intero settore dei trasporti pubblici possiede, per lunga tradizione, un sistema previdenziale ed assistenziale del tutto particolare ed autonomo e che in ragione di ciò è stato escluso dalla cosiddetta "fiscalizzazione degli oneri sociali", di cui ha goduto la maggior parte dell'industria. Per contro, esso viene, con il provvedimento relativo all'assistenza malattia ai pensionati, assoggettato ad oneri notevolmente superiori all'effettivo costo delle prestazioni fornite dall'I.N.A.M., con il risultato che, mentre deve assoggettarsi agli oneri

derivanti dal principio di mutualità generale — per altri versi encomiabile — resta escluso dagli eventuali benefici che da esso dovrebbero poter derivare.

« Ciò crea una situazione finanziaria di estrema gravità in un settore di grande interesse pubblico che è travagliato da una crisi generale, la cui origine è ormai a tutti nota. (4259) « DARIDA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e degli affari esteri, per conoscere se i loro uffici sono stati informati delle ingiunzioni di pagamento della perequazione rottame fatte dall'Alta autorità della C.E.C.A., a varie piccole e medie industrie siderurgiche bresciane.

« Gli interroganti, senza entrare nel merito del provvedimento, osservano che il pagamento della perequazione e della penalità porrebbe la quasi totalità delle imprese in condizione di chiudere i battenti e di aprire procedura fallimentare con tutte le conseguenze del caso sulla occupazione.

« Gli interroganti chiedono pertanto al Ministro dell'industria e del commercio ed al Ministro degli affari esteri se non ritengano di intervenire, nell'ambito della loro competenza, presso l'Alta autorità della C.E.C.A. al fine di esporre la difficilissima situazione dell'industria siderurgica bresciana e per raccomandare una soluzione sanatoria o almeno una dilazione per il richiesto pagamento.

(4260) « PEDINI, GITTI, ZUGNO, SALVI, DE ZAN, FADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere in che modo il Governo si sia fatto portavoce della profonda emozione suscitata nel popolo italiano dalla notizia della barbara intenzione del Governo del Viet-Nam del Nord di fucilare i piloti degli Stati Uniti detenuti in prigionia.

« Tale decisione, contraria alle convenzioni internazionali sul trattamento riservato ai prigionieri di guerra, provocherebbe, ove fosse attuata, la legittima e già preannunciata reazione militare degli Stati Uniti con conseguenze imprevedibili per la pace mondiale.

(4261)

« DELFINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza del comportamento illegale della Questura di Roma che durante il mese di luglio

ha costantemente cercato di impedire legali manifestazioni di protesta di cittadini di fronte all'Ambasciata americana;

strappato di mano e rotto cartelli recanti parole di protesta contro l'aggressione americana nel Viet-Nam;

predisposto un servizio di vigilanza davanti alla sede del Comitato della pace in piazza Montecitorio facendo pedinare i cittadini che ivi si recavano;

impedito così il libero esplicarsi di diritti politici costituzionalmente garantiti a ciascun cittadino;

per conoscere quindi i provvedimenti che intende adottare perché sia assicurato il pieno rispetto delle libertà democratiche.

(4262) « NATOLI, ACCREMAN, CINCIARI RODANO MARIA LISA, NANNUZZI, D'ALESSIO, D'ONOFRIO, ALATRI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere: 1) se vi siano in Polonia cittadini ai quali è impedito, nel loro Paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, tra cui la libertà di religione; 2) se ricorrano, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma della Costituzione italiana, le condizioni per concedere il diritto di asilo ai polacchi ai quali è impedito tale esercizio in esecuzione del principio universale del rispetto della dignità umana; 3) se egli intende, nella sua visita ufficiale, portare a quel Governo le preoccupazioni degli italiani, cattolici e non cattolici, per il turbamento della pace religiosa nella gloriosissima libera Nazione; 4) se, infine, risultino rispondenti al vero le seguenti notizie:

a) nell'ultimo incidente, a Brzeg, nella Polonia occidentale, militari, con elmetti di acciaio, hanno usato gas lacrimogeni ed hanno caricato una gran folla che cercava di impedire l'espulsione di cinque preti dalla loro casa, che le autorità locali avevano deciso di trasformare in un dispensario;

b) a Krakow, mentre si stava preparando la processione per le celebrazioni religiose a Czestochowa, sono stati arrestati un centinaio di studenti, perché riuniti nella piazza principale, cantavano: " Dio ", " Libertà ", e " Noi perdoniamo ";

c) in un altro incidente, a Piekary, vicino a Katowic, la polizia ha impedito ad una processione cattolica di entrare in città.

« L'interrogante fa presente: 1) che il cardinale Wyszynski ha detto alla riunione di

Piekary: " La lezione del perdono non è solo merce di esportazione, ma deve essere usata anche all'interno; e noi lo abbiamo fatto più di una volta "; 2) che i polacchi, pur nella volontà di pace e serenità, dimostrano di non essere disposti a tollerare interferenze politiche nei loro affari religiosi, per cui le gerarchie della Chiesa vengono continuamente tartassate: i sacerdoti sono soggetti alla coscrizione militare e tasse esorbitanti vengono imposte sulle proprietà della Chiesa, soprattutto sull'Università cattolica di Lublino.

(4263)

« RICCIO ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per conoscere se, di fronte al susseguirsi di scioperi meditatamente organizzati per paralizzare servizi pubblici che rendono lo Stato inadempiente nell'obbligo di importanti prestazioni dovute alla collettività nazionale, non ritenga ormai improcrastinabile l'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione.

(851)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo, per conoscere — tenuto conto dell'interesse pubblico per la soluzione del problema nonché per le concrete possibilità che si offrono allo sviluppo agricolo, residenziale e turistico — se non intendono opportuno, secondo le rispettive competenze, promuovere una definitiva sistemazione della zona di Fogliano, in agro dei comuni di Latina, Pontinia e Sabaudia, che tenga conto, fra l'altro:

a) della necessità che il Consorzio di Bonifica di Latina sia messo in grado di dar corso ai provvedimenti per il ripristino della funzionalità di tutte le opere di bonifica di prima categoria della fascia costiera dell'agro pontino sia attinenti allo scolo meccanico dei terreni che ai canali di irrigazione interessanti i terreni ed i laghi. La attuale disfunzione, che trae origine dai danni causati dalla guerra e dall'imprevisto grave assestamento dei terreni di colmata, ostacola sino a renderla praticamente impossibile la normale conduzione a coltura avvicendata;

b) della ormai indifferibile redazione di un piano urbanistico che tenga conto della

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1966

doverosa tutela dei legittimi interessi privati ma anche e soprattutto del particolare valore paesistico della zona, della sua funzione turistico-termale e della necessità di fornire al comune di Latina — in questo quadro di globale sistemazione urbanistica — ampie aree da adibire a parco e l'utilizzazione delle zone lacustri (opportunamente bonificate secondo le pressanti sollecitazioni di numerosi convegni ed incontri promossi dalla prefettura di Latina) per attività sportive e ricreative. Tale piano dovrebbe essere redatto, anche in conformità di un parere espresso sin dal 1959, in

collaborazione con la sovrintendenza ai monumenti per il Lazio.

« L'interpellante chiede altresì se i ministri intendano assumere opportune iniziative per evitare fatti speculativi che consentano — fra l'altro — di deturpare in modo irrimediabile una delle poche zone del litorale fra Anzio ed il Circeo, di cui rimangono tuttora inalterate le bellezze naturali e del paesaggio.

(852)

« RIGHETTI ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO